

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

66° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 5
2ª - Giustizia	» 16
3ª - Affari esteri	» 23
4ª - Difesa	» 30
5ª - Bilancio	» 37
6ª - Finanze e tesoro	» 43
7ª - Istruzione	» 61
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 66
10ª - Industria	» 74
11ª - Lavoro	» 81
12ª - Igiene e sanità	» 87
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 96
-------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 103
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 108
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lazio
(R019 000, C21, 0012°)

Il senatore MARCHETTI, relatore per la regione Lazio, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

Si apre il dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori SCALONE, FABRIS, RUSSO, PELLEGRINO, PALUMBO, ZANOLETTI, BELLONI e il PRESIDENTE.

La Giunta infine delibera:

a) di procedere alla verifica delle schede nulle, contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali, per i collegi n. 9 (candidato Parola), n. 11 (candidato Caviglioli) e n. 12 (candidato Sposetti), al fine di accertare la posizione in graduatoria dei predetti candidati nel Gruppo 5 (Progressisti);

b) di procedere alla verifica delle schede nulle, contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali, per i collegi n. 17 (candidato Prosperetti) e n. 21 (candidato Lavagnini), al fine di accertare la posizione in graduatoria dei predetti candidati nel Gruppo 2 (Patto per l'Italia);

c) di chiedere chiarimenti agli interessati in ordine all'accertamento di eventuali situazioni di ineleggibilità.

Il PRESIDENTE chiama a far parte del Comitato per la revisione delle schede i senatori: Marchetti, relatore per la regione Lazio, Palumbo, Fabris, Battaglia, Lubrano di Ricco e Garatti.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

Informa infine che, avendo il senatore Bertoni, relatore per la regione Abruzzo, comunicato di non poter intervenire alla seduta a causa di improrogabili impegni parlamentari, occorre rinviare l'esame dei risultati elettorali di tale regione. La Giunta unanime conviene.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANTI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta.

La seduta inizia alle ore 16,20.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R027 000, C01, 0002^o)

Elezione di un senatore Segretario

Si procede alla votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Risulta eletta la senatrice BRICCARELLO.

IN SEDE REFERENTE

(905) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Esame)

La relatrice BRICCARELLO illustra le finalità del decreto-legge in titolo, volto ad assicurare uniformità di trattamento economico al personale statale, anche in relazione al mancato rinnovo dei contratti. Si sofferma, quindi, sulle specifiche disposizioni contenute nell'articolato.

Poichè non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si procede quindi all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, nonchè degli ordini del giorno proposti.

Il presidente CORASANTI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1.

Quanto all'emendamento 2.1, i senatori VILLONE, PIERONI e PERLINGIERI ne rilevano l'estraneità alla materia del decreto-legge.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara improponibile il predetto emendamento. Avverte, inoltre, che sull'articolo 2 non sono stati presentati altri emendamenti, nè altre proposte di modifica sono state avanzate in ordine agli articoli 3 e 4.

Il senatore GRIPPALDI, quindi, illustra l'emendamento 5.1, ricostruendo la vicenda che ha dato luogo ad una inammissibile disparità di trattamento a danno di alcuni addetti ad organi di protezione civile dislocati presso le prefetture, in seguito a recenti calamità naturali.

Fornisce poi chiarimenti sulla questione in seguito a quesiti posti dai senatori DE MARTINO Guido e VILLONE.

Il senatore GUERZONI osserva che la questione ha un tenore particolaristico e invita il Governo a pronunciarsi al riguardo.

La medesima perplessità è espressa dai senatori VILLONE e PIERONI.

Il ministro URBANI non ritiene possibile, allo stato, valutare le motivazioni della ritenuta discriminazione, impegnandosi a svolgere una approfondita verifica in proposito.

Segue una ulteriore discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori VILLONE, GUERZONI, GRIPPALDI, DE MARTINO, PERLINGIERI, PIERONI, il presidente CORASANITI e la relatrice BRICCARELLO, che propone di accantonare l'esame della questione, manifestando l'intenzione di riformulare l'ordine del giorno 0/1/905/1, concernente la stessa materia.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 6.1, che viene fatto proprio dalla relatrice in assenza della proponente.

Il senatore VILLONE paventa la possibilità di una doppia dipendenza funzionale e di inconvenienti nella determinazione del trattamento retributivo, ove si acceda al tempo parziale anche in caso di comando.

Il ministro URBANI precisa che la disposizione in esame dovrebbe riferirsi ad uffici appartenenti alla stessa amministrazione.

Il senatore VILLONE, pur apprezzando il proposito di flessibilità organizzativa sotteso all'emendamento, ribadisce le proprie riserve.

Il senatore PERLINGIERI auspica un approfondimento della questione, ritenendo che il comando a tempo parziale sia già realizzabile in base alla normativa vigente.

La relatrice BRICCARELLO osserva che la norma è riferita a una situazione peculiare, in modo da assicurare la maggiore efficacia di utilizzazione del personale.

Il senatore BASTIANETTO considera importante distinguere il regime del tempo parziale dai rapporti a tempo determinato e sottolinea l'utilità dei comandi a tempo parziale.

Il senatore PERLINGIERI prospetta l'opportunità di conferire all'emendamento un effetto generale, e non limitato al personale dell'ARAN.

Il senatore GUERZONI ritiene che la questione possa essere risolta in via interpretativa: dissente, inoltre, dalla prospettazione del senatore Perlingieri, che esigerebbe la consultazione delle organizzazioni sindacali.

Su invito del senatore PIERONI, la RELATRICE preannuncia la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, chiedendo l'accantonamento del suo esame.

La relatrice BRICCARELLO illustra l'ordine del giorno 0/1*905/1 (nuovo testo), precedentemente accantonato.

Il ministro URBANI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore PIERONI chiede che l'ordine del giorno 0/1*905/1 (nuovo testo) sia messo ai voti.

Si senatore VILLONE dichiara la propria astensione. A suo avviso, infatti, anche con la nuova formulazione non vengono superate le perplessità che ha già avuto modo di manifestare in ordine all'emendamento 5.1.

L'ordine del giorno 0/1*905/1 (nuovo testo) viene posto ai voti, risultando accolto.

Il senatore GRIPPALDI ritira l'emendamento 5.1, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea. Auspica che, comunque, si possa giungere ad una conclusione che consenta di superare le disparità di trattamento in atto.

La relatrice BRICCARELLO fa proprio l'emendamento 7.1, in assenza del proponente, e ne illustra il contenuto. Illustra, altresì, l'emendamento 7.5.

Il senatore PERLINGIERI, dopo essersi soffermato sull'emendamento 7.2, dichiara di concordare con il contenuto dell'emendamento 7.1, in considerazione della particolare funzione svolta dagli addetti ai Corpi e servizi di Polizia municipale. Ritiene, tuttavia, che sarebbe stato opportuno riferire l'emendamento anche all'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 7.4.

Il senatore MENSORIO illustra tale emendamento, auspicandone l'accoglimento. A suo giudizio, infatti, esso non comporta nuove spese.

Il senatore VILLONE dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.2. È contrario, invece, agli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.5: ritiene, infatti, che sia in atto un tentativo di fuga di singole categorie dalla contrattualizzazione prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993. Esprime, in particolare, le proprie riserve sulle modalità di utilizzazione dei regolamenti ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previste dall'emendamento 7.5.

Si associano i senatori PIERONI e MARCHETTI.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, trasforma l'emendamento 7.5 nell'ordine del giorno 0/1^a/905/3.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene che il contenuto dell'ordine del giorno debba essere approfondito in modo adeguato, al fine di considerare la posizione particolare delle categorie interessate. Tale esame dovrebbe svolgersi alla presenza di un rappresentante del Ministero di Grazia e giustizia.

La senatrice BRICCARELLO ritira l'ordine del giorno 0/1^a/905/3. Illustra, successivamente, l'ordine del giorno 0/1^a/905/2.

Il senatore VILLONE dichiara la propria contrarietà su tale ordine del giorno. È dell'avviso, infatti, che se si vuole rimettere in discussione l'intero impianto del decreto legislativo n. 29 del 1993 lo si deve fare in modo diretto e non attraverso emendamenti o ordini del giorno sul provvedimento in esame. Occorrerebbe, inoltre, coinvolgere nella discussione le organizzazioni sindacali del pubblico impiego.

Il senatore PERLINGIERI dichiara la propria astensione.

La senatrice BRICCARELLO ritira l'ordine del giorno 0/1^a/905/2.

I senatori FONTANINI e PIERONI si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 7.2.

Tale emendamento è posto ai voti e approvato.

La relatrice BRICCARELLO e il senatore MAGLIOZZI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.1 e 7.4.

La relatrice BRICCARELLO illustra, quindi, l'ordine del giorno 0/1^a/905/4, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.1 precedentemente accantonato.

Il senatore VILLONE, richiedendo la votazione dell'ordine del giorno, dichiara la propria astensione.

Il senatore BATTAGLIA si pronuncia, a nome del suo Gruppo, in senso contrario sull'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GUERZONI osserva che il Governo dovrebbe chiarire i propri orientamenti di carattere generale sulla riforma della pubblica amministrazione. Si assiste, infatti, ad iniziative episodiche che mirano a modificare l'assetto determinato dal decreto legislativo n. 29 del 1993, ma non è chiara l'impostazione di fondo che si intende promuovere.

Il senatore PERLINGIERI esprime stupore per la reiezione dell'ordine del giorno 0/1^a/905/4: esso era stato formulato tenendo conto di quanto emerso dalla discussione ed in modo equilibrato. Si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il ministro URBANI dichiara, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, concernente i dipendenti dell'ISVAP, che una esigenza di coerenza delle linee di sviluppo del sistema delle autorità indipendenti comporta che i criteri di applicabilità dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, non possono non atteggiarsi in modo simile per tutti gli enti comunque riconducibili nell'ambito dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sicchè ogni soluzione al riguardo non potrà che avere una valenza unitaria.

Il senatore PERLINGIERI sottolinea come la posizione dell'ISVAP sia analoga e non coincidente con quella delle altre autorità indipendenti.

Su proposta del senatore PERLINGIERI, viene quindi posto in votazione, e accolto, l'emendamento Coord. 1, conseguenziale all'approvazione dell'emendamento 7.2.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'esame e autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore PERLINGIERI rileva l'opportunità di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo, considerata l'importanza della materia e la necessità di dedicarvi un'attenzione particolare.

Il senatore PIERONI ritiene opportuno acquisire un'esposizione preliminare, da parte del senatore Casadei Monti, sul documento conclusivo del comitato di studio nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia in questione, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore VILLONE reputa preferibile dedicare una intera seduta all'esame della questione.

Il senatore PIERONI ribadisce l'opportunità di riprendere immediatamente l'esame dei disegni di legge, rinviando una trattazione più specifica a una seduta da convocare per mercoledì 9 novembre.

Si associa il senatore SCALONE.

Il senatore PASQUINO rileva che la questione in esame sia talmente impegnativa da richiedere un congruo tempo di trattazione. Domanda al sottosegretario Letta, quindi, se sia stato presentato al Senato il disegno di legge del Governo.

Il sottosegretario LETTA conferma che il Governo ha avviato le procedure per la presentazione del proprio disegno di legge.

Il senatore PASSIGLI sollecita la definizione di un calendario esattamente determinato per l'esame dei disegni di legge in titolo e del disegno di legge annunciato dal Governo.

Il presidente CORASANITI ribadisce l'impegno a dedicare un tempo congruo all'esame dei disegni di legge di cui si tratta.

Segue un'ulteriore discussione nella quale intervengono ripetutamente i senatori SCALONE, PIERONI, PERLINGIERI, VILLONE e BRICCARELLO.

Si conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo a una seduta da convocare per mercoledì 9 novembre, e di dedicare, anche nelle settimane successive, una congrua parte delle sedute del mercoledì all'esame della questione.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (905)

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Provveditore agli Studi conferisce supplenze annuali per i seguenti posti:

- a) posti vacanti nell'organico di diritto;
- b) posti vacanti nell'organico di fatto, compresi i posti che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, purchè superiori a sei ore settimanali;
- c) posti occupati da personale di ruolo se risultano disponibili per l'intero anno scolastico.

Le supplenze temporanee conferite dai direttori didattici e dai presidi su posti o cattedre conferibili dai Provveditori agli Studi per supplenza annuale, non conferite da questi ultimi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie provinciali o per esaurimento delle stesse, sono da considerarsi equiparate a tutti gli effetti alle supplenze annuali conferite dai Provveditori agli Studi».

2.1

FERRARI KARL, RIZ

Art. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al precedente comma 1 si applicano, altresì, al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già contemplato all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in servizio al 31 gennaio 1993».

5.1

GRIPPALDI, BATTAGLIA, PELLITTERI, CUSIMANO, SIGNORELLI, PACE, SQUITIERI, NATALI, RAMPONI, SURIAN, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, BUCCIERO, MAIORCA, RAGNO, RECCIA, MACERATINI, MOLTISANTI, LISI, SCALONE, DE CORATO, MOLINARI, MININNI, JANNUZZI, XIUMÈ, DANIELI, VEVANTE SCIOLETTI, MULAS, BEVILACQUA, MARINELLI, CASILLO, MONTELEONE, BRIENZA, NAPOLI, PALOMBI, GARATTI, BONANSEA, FIEROTTI, MARTELLI, MANIS

Art. 6.

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«L'articolo 50 comma 9 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale».

6.1

D'IPPOLITO VITALE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere il periodo dalla parola: «nonchè», sino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.2

PERLINGIERI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «nonchè gli addetti ai Corpi e servizi di Polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65».

7.1

GUGLIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria appartenenti alla carriera prefettizia e di ragioneria dell'Amministrazione Civile dell'Interno è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente al 66 per cento di quello rispettivamente previsto per i vice prefetti ispettori e per i primi dirigenti di ragioneria. La suddetta percentuale è ridotta al 57 per cento per i funzionari della carriera prefettizia e di ragioneria con il grado di direttore di sezione ed al 49 per cento per quelli con il grado di consigliere e di vice consigliere».

7.4MAGLIOZZI, MENSORIO, BATTAGLIA, MARI-
NELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, riguardanti gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giu-

diziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, il cui trattamento economico è definito nei contratti collettivi».

«2-ter. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici esecuzioni, notifiche e protesti».

7.5

PREIONI, BRICCARELLO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Coord. 1

PERLINGIERI

ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (905)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 905 di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, rilevato che l'articolo 5, comma 1, concernente la proroga al 31 dicembre 1994 di rapporti di lavoro a tempo determinato *ex* articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclude un limitato numero di persone che aveva instaurato in precedenza un analogo rapporto, non prorogato per motivi di dubbia legittimità, dal Dipartimento della protezione civile,

invita il Governo

ad approfondire la questione, adottando, anche in via amministrativa, gli interventi ritenuti più opportuni al fine di garantire un'adeguata soluzione che eviti ogni contenzioso, realizzando una effettiva parità di trattamento.

0/1/905/1

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 905 di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, rilevato che l'articolo 5, comma 1, concernente la proroga al 31 dicembre 1994 di rapporti di lavoro a tempo determinato dalla normativa risultante dal combinato disposto dagli articoli 10, comma 4 e articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché dall'*ex* articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclude un limitato numero di persone che aveva instaurato in precedenza un rapporto, non prorogato dal Dipartimento della protezione civile,

invita il Governo

ad accertare e ad approfondire la questione, adottando, in via amministrativa, gli interventi ritenuti più opportuni al fine di garantire un'adeguata soluzione che eviti ogni contenzioso, realizzando l'effettiva parità di trattamento, e a riferire al Parlamento su eventuali inadempimenti o responsabilità della pubblica amministrazione.

0/1/905/1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'articolo 7 che prevede il mantenimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro per alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, in deroga a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

considerato che la terminologia adottata all'articolo 2, secondo comma, del citato Decreto legislativo nel definire i rapporti di lavoro che non possono essere regolati da norme di diritto comune, non è chiara e si presta ad interpretazioni arbitrarie che rischiano di incorrere in un difetto di legittimità costituzionale, aprendo un contenzioso che potrebbe vanificare il contenuto innovativo del nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

impegna il Governo

a definire esattamente la portata del dettato normativo in oggetto, avendo riguardo soprattutto a specificare quali siano quei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche che perseguono «degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate» (articolo 2, comma 2) e che come tali derogano alla nuova disciplina contrattuale prevista per i dipendenti pubblici.

0/1/905/2

IL RELATORE

Il Senato,

considerato il peculiare assetto organizzativo e funzionale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché la specificità del rapporto di impiego degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori addetti ai predetti uffici, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

invita il Governo

ad emanare, con regolamento conforme al disposto di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, una nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici in questione, tenendo conto delle peculiarità indicate in premessa.

0/1/905/3

BRICCARELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 905 di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, raccomanda il Governo che nel pubblico impiego il personale sia utilizzato, al fine del buon funzionamento della pubblica amministrazione, anche nelle forme del comando a tempo parziale nel rispetto delle dovute autorizzazioni delle amministrazioni interessate e della consolidata prassi sindacale.

0/1/905/4

BRICCARELLO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

31^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(870) BERTONI e DI BELLA: *Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia*

(924) GUALTIERI: *Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*

(964) MANCONI: *Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario*

(Esame congiunto; proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 870 e 964)

Riferisce il senatore FABRIS, schierandosi in modo netto a favore della conservazione nell'ordinamento della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, attraverso la proroga dell'efficacia di tale norma sino al 31 dicembre 1999, come propone il disegno di legge n. 924. Tale scelta politica permetterà infatti di tenere alta la tensione delle istituzioni contro la criminalità organizzata, nello spirito della legge n. 663 del 1986 e del decreto-legge n. 306 del 1992. Si dichiara invece contrario a escludere - come prevede il disegno di legge n. 870 - qualsiasi limitazione temporale alla vigenza di una norma di carattere comunque eccezionale, norma che il Parlamento, nella sua libera discrezionalità, potrà abrogare quando lo riterrà opportuno; e ciò, a limite, potrebbe verificarsi anche in anticipo rispetto alla fine dell'anno 1999, qualora se ne realizzassero le condizioni.

Si apre la discussione generale.

In senso favorevole alla volontà legislativa contenuta nei tre disegni di legge in titolo si esprime il senatore IMPOSIMATO, che tuttavia di-

chiara di preferire la soluzione di cui al disegno di legge n. 870, il quale prefigura esclusivamente l'abrogazione dell'articolo 29 della legge n. 356 del 1992, cioè della norma che pone un termine alla vigenza del secondo comma dell'articolo 41-bis. Ritiene comunque importante ribadire la strategia della differenziazione del trattamento carcerario, al fine di evitare un peggioramento delle condizioni dei detenuti meno pericolosi, e soprattutto al fine di arginare la diffusione del germe mafioso e di bloccare la altrimenti facile propagazione degli ordini dei capi-cosca rivolti ai livelli inferiori dell'organizzazione criminale.

Conclude giudicando inopportuna l'ipotesi di una abrogazione anticipata dell'articolo 41-bis prospettata dal relatore: infatti, anche un semplice accenno a siffatta eventualità, potrebbe ingenerare nei vertici della mafia pericolose aspettative.

La senatrice SCOPELLITI, in adesione a quanto dichiarato dal relatore, richiama all'attenzione la sensibilità mostrata dai cittadini sul tema in questione. Chiede al Governo di offrire dati disaggregati circa le modalità attuative dell'articolo 41-bis: ritiene infatti necessario, da parte del Parlamento, acquisire informazioni circa la lamentata differenziazione applicativa di tale disposizione di legge tra i diversi magistrati di sorveglianza, differenziazione che occorre assolutamente evitare.

Il senatore TRIPODI si compiace per lo spirito costruttivo con cui si sta esaminando la normativa sulle carceri e si esprime a favore della proroga dell'efficacia del secondo comma dell'articolo 41-bis.

Ritiene, infatti, un segnale di grande importanza mostrare ai mafiosi la ferma volontà unitaria del Parlamento e colpire così le serpeggianti aspettative, da parte di costoro, di cedimenti dello Stato. Non si illude, comunque, che ciò basti a risolvere tutti i mali, giacché bisognerà affrontare anche - sia sul piano legislativo che su quello amministrativo - i problemi connessi ai collaboratori della giustizia e alla confisca dei beni illecitamente acquisiti.

Ritiene infine estremamente utile acquisire dal Governo informazioni sulle modalità di applicazione concreta della norma concernente il trattamento penitenziario differenziato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea in primo luogo la delicatezza del problema delle condizioni di vita dei detenuti e, con particolare riferimento all'articolo 41-bis, appoggia la scelta del disegno di legge n. 870: si dichiara quindi contrario all'apposizione di un limite temporale all'efficacia della norma in parola. Infatti, all'approssimarsi della scadenza, il legislatore potrebbe essere incalzato da eccessive e intollerabili pressioni, mentre, optando per la eliminazione di qualsiasi termine, il legislatore sarà sempre e comunque libero di provvedere come meglio riterrà.

Il senatore LAFORGIA, pur aderendo allo spirito delle proposte in esame, reputa preferibile non indicare alcun termine *ad quem in quanto*, introducendolo, si offrirebbe un segnale negativo ai cittadini: quasi una previsione che la lotta contro le organizzazioni dovrà protrarsi, almeno, sino a quella data. Ciò potrebbe, pur involontariamente, determinare un affievolimento nella tensione morale e politica contro la criminalità organizzata.

In senso contrario, il senatore GUALTIERI ribadisce l'opportunità della fissazione di una data certa, come propone il disegno di legge da lui presentato.

Il senatore BRUTTI ribadisce la necessità di dare un segnale forte contro le organizzazioni criminali, che invece attendono con ansia cedimenti nell'impegno dello Stato. Auspica quindi la sollecita conclusione, in senso favorevole, dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore FABRIS, il quale prospetta l'opportunità che la Commissione si esprima in senso favorevole sul disegno di legge n. 924, proponendo all'Assemblea l'assorbimento dei disegni di legge nn. 870 e 964.

Il sottosegretario CONTESTABILE sottolinea l'importanza che il Governo attribuisce al mantenimento dell'articolo 41-bis e si dichiara favorevole - a dispetto di erronee affermazioni apparse sulla stampa - alla proroga della validità di quella disposizione. Coglie l'occasione per negare di aver mai preso posizione in senso contrario rispetto alla norma in parola: il che non toglie che sia auspicabile rimodularne, non la giusta severità, bensì certe inutili esasperazioni - come il divieto di prepararsi persino un caffè da parte di chi è sottoposto al regime differenziato - emerse nella pratica applicativa.

Non essendo stati presentati emendamenti la Commissione, dopo che il senatore LISI e la senatrice SILIQUINI hanno annunciato al loro astensione, dà infine mandato al senatore Fabris di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 924, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 870 e 964.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C02, 0006°)

Il senatore LISI chiarisce che la sua astensione nella votazione testè effettuata discende dal mancato rispetto della decisione assunta dalla Commissione il 13 ottobre scorso, in base alla quale l'esame della proposta d'inchiesta parlamentare sullo stato della giustizia penale, di cui è primo firmatario, avrebbe dovuto precedere l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, ad eccezione dei soli disegni di legge sul patteggiamento allargato e sui reati contro la pubblica amministrazione iscritti ai primi due punti dell'ordine del giorno. Auspica pertanto che la Commissione proceda secondo il programma che essa stessa si è data.

IN ORDINE A NOTIZIE DI STAMPA SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02, 0007°)

Il senatore GUALTIERI fa presente come erroneamente, su un quotidiano - negli ultimi giorni e a più riprese - sia comparsa la notizia che un comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato avrebbe

elaborato, all'unanimità, un testo tale da alterare profondamente l'impianto del codice di procedura penale. Poichè tale notizia è destituita di fondamento, è essenziale venga chiaramente smentita.

La seduta termina alle ore 10,05.

32^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(397) PINTO ed altri: Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento

(754) PELLEGRINO e SCOPELLITI: Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio

(887) ELLERO ed altri: Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario

(915) LA LOGGIA ed altri: Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta

(942) SALVATO ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine della relazione del senatore La Loggia, nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente GUARRA fa presente che il relatore riferirà nel corso di una prossima seduta sul disegno di legge n. 1027, già iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna e su altri, vertenti sui medesimi argomenti, che sono nel frattempo stati presentati, ma il cui testo definitivo non è ancora disponibile.

Si apre quindi la discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il senatore RUSSO prende spunto dall'ipotizzato ampliamento della portata del «patteggiamento», per cui tale istituto potrebbe essere esteso in modo da comprendervi i reati per i quali è prevedibile l'irrogazione in concreto di una pena detentiva fino a tre anni e sei mesi. Manifesta perplessità verso tale prospettiva, anche in ragione delle critiche sollevate dalla migliore dottrina, che ha considerato problematicamente l'istituto in quanto, attraverso di esso, si determina l'applicazione di una pena in assenza di prove. Tuttavia - pur riconoscendo che la Corte costituzionale ne ha dissipato i sospetti di illegittimità - ritiene pericoloso allargare l'area di applicabilità dell'istituto. Al contrario, manifesta netta preferenza verso altre soluzioni tecnicamente più corrette, fra le quali in particolare intende privilegiare il potenziamento del rito abbreviato.

In relazione a tale rito speciale fa tuttavia presente che potrebbero esserne rivisti alcuni aspetti, come ad esempio il rilievo, che appare eccessivo, attribuito - anche dopo gli interventi della giurisprudenza costituzionale - al dissenso del pubblico ministero: resta infatti fermo che, ai sensi dell'articolo 438 del codice, la definizione del processo nell'udienza preliminare può avvenire solo con il consenso del rappresentante dell'accusa. Ritiene auspicabile anche lo spostamento del momento processuale entro il quale il rito abbreviato potrà essere richiesto.

Conclude dichiarando che i senatori progressisti saranno disponibili ad un confronto ampio, nelle aule parlamentari, al fine di poter pervenire ad un effettivo incremento dei casi di ricorso ai riti alternativi, con benefici effettivi deflattivi sul carico degli uffici giudiziari.

Il senatore PELLEGRINO incentra il suo intervento sulla proposta da lui presentata insieme alla senatrice Scopelliti e relativa esclusivamente ad articoli del codice penale sostanziale, e non del codice di rito. Tale scelta non rende però il progetto estraneo al dibattito sul superamento del fenomeno noto come «tangentopoli».

Al di là della comunanza di fini con gli altri provvedimenti, il disegno di legge n. 754 prende lo spunto dalla considerazione del fatto che i fenomeni degenerativi con cui si sta confrontando la giustizia penale in Italia sono stati alimentati dalla scarsa effettività di alcune norme incriminatrici: in proposito rileva come certe condotte distorsive - soprattutto in materia di illecito finanziamento dei partiti - siano state avvertite, di fatto, sino ad un recente passato, come meno gravi rispetto ad altre sanzionate in modo similare: a riprova di ciò cita il fatto che i delitti legati al finanziamento della politica hanno sempre formato oggetto dei numerosi provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo, al contrario, ad esempio, dei reati urbanistici e di quelli tributari. Ciò premesso - considerato che la corruzione rappresenta un rischio latente e costante nelle vicende di ogni economia di mercato - ritiene doveroso per il legislatore intervenire non tanto sulle disposizioni processuali, bensì su quelle che definiscono le fattispecie criminose, in modo da scoraggiare i comportamenti delittuosi.

Mentre i primi tre articoli del suo progetto riscrivono i già vigenti articoli 318 (Corruzione per un atto di ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario alla legge), e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale, l'ultimo articolo inserisce, tra i reati contro il patrimonio una figura nuova (art. 640-bis): quella dell'infedeltà patrimoniale del rappresentante o del mandatario, per cui ogni promessa di denaro in favore di chi non rive-

sta la qualifica di pubblico ufficiale verrebbe ad essere punita con la sanzione detentiva della reclusione da 6 mesi a 4 anni ed una multa sino a 3 milioni di lire.

I benefici che deriverebbero dall'adozione di tali scelte di politica del diritto si sostanzierebbero nell'offrire alla magistratura giudicante parametri sicuri per la valutazione dei fatti che hanno costellato le recenti vicende italiane; oltretutto, tali scelte - in virtù del principio di retroattività della norma penale più favorevole - potrebbero in molti casi contribuire alla definizione delle vicende pregresse.

Senza soffermarsi sui possibili danni scaturenti da un mancato intervento rimodulatorio degli strumenti sanzionatori - sarebbe infatti riduttivo concentrarsi sulle sole norme processuali per tentare di abbracciare il complesso fenomeno delle tangenti - si sofferma conclusivamente sulla esigenza di modificare la normativa in tema di abuso d'ufficio, richiamando all'attenzione la pericolosa configurazione attuale dell'articolo 323 del codice penale che, a suo avviso, ha offerto alla magistratura uno spazio di discrezionalità troppo ampio

Prende a questo punto la parola il sottosegretario CONTESTABILE, il quale esprime apprezzamento per le questioni finemente sollevate dai senatori Russo e Pellegrino, le quali certo arricchiscono il dibattito presso la Commissione. Dopo aver espresso l'avviso che sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione da parte della magistratura, in anni ormai lontani, ai fenomeni corruttivi che andavano estendendosi, e che avrebbero raggiunto le proporzioni a tutti note, richiama all'attenzione dei componenti della Commissione le più volte lamentate violazioni del diritto di difesa a causa del ruolo progressivamente acquisito dal pubblico ministero nel nuovo processo penale: in effetti, negli ultimi anni, l'inquirente ha dilatato la sua posizione strategica all'interno del processo, ma con una vistosa distorsione, e cioè che il fondamentale potere di consentire o meno il ricorso al giudizio abbreviato o al patteggiamento è stato sovente esercitato in funzione della condotta processuale del soggetto indagato, al quale spesso si è richiesta non solo la confessione, ma anche vere e proprie chiamate in correità.

Inoltre, riferendosi all'ipotizzato allargamento della portata dell'istituto del «patteggiamento», dichiara di consentire, in linea teorica e generale, con quanto prospettato dal senatore Russo: è infatti vero che l'irruzione dell'articolo 444 del codice di rito ha introdotto elementi «privatistici», nel processo penale - estranei alla cultura romanistica del diritto italiano - e che il rito abbreviato, viceversa, ha snellito i passaggi procedurali senza alterare i tradizionali connotati «pubblicistici» del rito processuale. Ma, sul piano pratico, non si può non tener conto del fatto che il rito abbreviato è molto meno utilizzato dell'applicazione della pena su richiesta; infatti attraverso di esso non si ha la certezza della misura della pena che sarà irrogata: partendo da questa premessa è facile arguire che una scelta di politica legislativa che privilegiasse il procedimento abbreviato rispetto al patteggiamento avrebbe uno scarso effetto deflattivo, che invece è il fine primario che ci si prefigge, ad evitare il rischio che numerosissimi reati cadano in prescrizione e che sulla ripresa dell'economia continui a gravare a tempo indeterminato il peso delle vicende di «tangentopoli».

Il senatore ELLERO si sofferma sul disegno di legge da lui presentato insieme ai senatori Siliquini e Rosso evidenziandone la scelta di politica giudiziaria volta a favorire il rapido svolgimento dei processi penali relativi a fatti di corruzione e concussione. Oltretutto, adottare una valida soluzione per lo smaltimento dell'ingente mole di tali processi avrebbe il vantaggio di favorire il rapido espletamento di tutti gli altri procedimenti pendenti.

Ravvisa pertanto nello strumento del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione commessi entro il 30 giugno 1992, opportunamente rimodulati i livelli edittali per ricorrervi, la via principale per dare una risposta concreta alle aspettative di giustizia dei cittadini. Dell'istituto evidenzia i pregi tanto sul piano della certezza del diritto - l'ordinamento attribuisce a chi vi ricorre sconti di pena ad entità certa - quanto sul piano concreto in termini di presumibile alleggerimento dei carichi globali presso gli uffici giudiziari. Inoltre l'articolo 7 del disegno di legge modifica, in via permanente e generale, il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale elevando a 2 anni e 6 mesi il limite di pena in concreto per poter beneficiare del patteggiamento.

Il disegno di legge, inoltre, introduce modifiche agli articoli 318 (Corruzione per un atto di ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario alla legge), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale. Al contempo si è ritenuto opportuno riscrivere la norma del codice sostanziale relativa alle pene per il corruttore, a carico del quale si prevede una sanzione amministrativa commisurata (da un terzo sino al triplo) alla somma data al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere, il quale resta invece soggetto alla sanzione penale: in tal modo si è inteso incrinare la convergenza di interessi fra i due soggetti che hanno posto in essere la condotta illegale, e diminuire fortemente la speranza del corrotto di restare impunito grazie all'altrui silenzio.

In conclusione il senatore Ellero illustra la prospettata modifica dell'articolo 47 della normativa sull'ordinamento penitenziario, per cui, se la pena inflitta non supererà i quattro anni, il condannato potrà essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri CAPUTO.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE**

(733) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore VISENTIN dichiara anzitutto che il disegno di legge in esame – così come gli altri disegni di legge per i quali egli svolgerà la relazione nella seduta odierna – segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE. Lo scopo degli accordi di questo tipo è di creare un quadro giuridico favorevole agli investimenti italiani nei territori dei paesi che sono controparti così come agli investimenti provenienti da tali paesi verso il territorio italiano. Dopo la necessaria definizione dei termini giuridici adoperati, il provvedimento all'esame prevede l'introduzione della clausola della nazione più favorita, la quale trova applicazione anche in caso di risarcimento dei danni derivanti da guerre, rivoluzioni o eventi simili. Viene prevista l'esclusione di qualsiasi forma di nazionalizzazione o di esproprio a meno che non lo impongano prevalenti finalità di interesse pubblico e in osservanza delle modalità previste dalla legge, fatto salvo il pagamento di un equo indennizzo. Sono altresì garantite la libera circolazione dei capitali e dei redditi investiti e guadagnati nonchè, in caso di garanzia assicurativa prestata ai propri investitori da uno degli Stati contraenti contro i rischi derivanti dagli investimenti effettuati, la surrogazione nella titolarità dei diritti spettanti al soggetto assicurato.

Senza discussione, la Commissione all'unanimità conferisce al senatore Visentin l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VISENTIN rinvia alle considerazioni già espresse sul disegno di legge n. 733.

Senza discussione, la Commissione all'unanimità conferisce al senatore Visentin l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VISENTIN rinvia alle considerazioni già espresse sul disegno di legge n. 733.

Senza discussione, la Commissione all'unanimità conferisce al senatore Visentin l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(736) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Romania sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VISENTIN rinvia alle considerazioni già espresse sul disegno di legge n. 733.

Senza discussione, la Commissione all'unanimità conferisce al senatore Visentin l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(737) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VISENTIN rinvia alle considerazioni già espresse sul disegno di legge n. 733.

Il senatore SERRI valuta in generale positivamente i disegni di legge per la promozione degli investimenti all'estero. Peraltro manifesta l'intenzione di presentare in Assemblea, allorchè essa esaminerà l'Accordo con l'Indonesia sulla promozione degli investimenti, un ordine del giorno, al quale invita fin da ora gli altri membri della Commissione ad associarsi, sul rispetto dei diritti umani nella parte orientale dell'isola di Timor, con l'invito al Governo indonesiano di accettare i controlli di *Amnesty International*. Sull'argomento egli ha preso nota di quanto dichiarato alla Camera dei deputati, in data 1° agosto 1994, dal sottosegretario Caputo, il quale ha impegnato il Governo italiano a proseguire un'azione di monitoraggio della situazione in Indonesia, ma ha anche ricordato che l'occupazione indonesiana della parte orientale di Timor è stata in sostanza accettata dalla comunità internazionale e che sono in corso negoziati internazionali volti a consentire che i diritti umani siano rispettati e che nell'amministrazione dell'isola siano coinvolti anche gli abitanti del luogo.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Visentin, con la sola astensione del senatore Serri, di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Anche sul disegno di legge in esame il relatore VISENTIN si rifà a quanto dichiarato in merito al disegno di legge n. 733. Aggiunge peraltro di ritenere opportuno, trattandosi del Marocco, che il Governo italiano faccia presente l'esigenza che siano rispettate le decisioni dell'ONU in merito al riconoscimento dei diritti del popolo sahwari.

Aperto il dibattito, il senatore SERRI manifesta il proposito di avanzare la questione sospensiva in ordine al disegno di legge in esame, tenendo conto della mancata attuazione, per responsabilità del Governo del Marocco, della decisione dell'ONU circa il referendum sul futuro del territorio sahwari. Certo non è facile procedere alla preventiva determinazione di quanti abbiano diritto a partecipare alle elezioni, ma indubbiamente il Governo marocchino si sta facendo scudo di tale difficoltà per evitare di dare corso alla risoluzione dell'ONU.

Il presidente MIGONE rammenta che la questione sospensiva deve essere avanzata nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore TABLADINI concorda sulla assoluta necessità del rispetto dei diritti del popolo sahwari ed invita però a verificare se negli ultimi tempi non ci siano stati segnali di un positivo evolversi della situazione.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che l'Italia ha avuto tradizionalmente una grande attenzione verso il popolo saharawi, i cui dirigenti sono stati anche ospiti sul territorio italiano. Inizialmente il Governo marocchino aveva una posizione di totale chiusura sull'argomento, ma in seguito, anche per effetto del riconoscimento del nuovo Stato da parte della Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), ha modificato il proprio atteggiamento, arrivando ad accettare che la questione venisse decisa con un referendum. I termini del problema così si spostavano e diventava di essenziale importanza individuare chi avesse il diritto di partecipare alla prova referendaria. L'originaria richiesta del Governo marocchino che tutti i cittadini marocchini partecipassero alla votazione è stata ovviamente accantonata, ma permangono numerose difficoltà, non tutte pretestuose, poichè in una zona dai confini molto labili e abitata da popolazioni nomadi è effettivamente molto difficile distinguere coloro che possono essere considerati appartenenti al popolo saharawi rispetto ai membri di altri gruppi nazionali. Recentemente sono stati percepiti segnali di cambiamenti positivi. Sulla valutazione del problema non può non influire anche il riconoscimento che l'Algeria, tradizionale madrina delle richieste saharawi di indipendenza, versa in una grave crisi, mentre il Marocco da molti anni sta svolgendo sulla scena politica internazionale un ruolo di moderazione molto apprezzato. Basti pensare che proprio in questi giorni sta per avere inizio a Casablanca un grande convegno internazionale sullo sviluppo economico in Medio Oriente e Nord Africa, sotto gli auspici di Russia e Stati Uniti. Si meraviglia anzi per l'assenza a tale convegno di esponenti italiani. In tale situazione potrebbe essere poco appropriata una decisione della Commissione interpretabile come manifestazione di ostilità nei confronti del Marocco, decisione inoltre presa durante una seduta nella quale si prevede una approvazione senza discussione di un accordo con l'Algeria. Pertanto il senatore Andreotti si dichiara contrario ad una sospensione della procedura per l'autorizzazione alla ratifica e propone che venga invece concordato in Assemblea un ordine del giorno sui diritti del popolo saharawi.

Il senatore BRATINA - premesso che è sempre difficile prendere posizioni nette su situazioni molto controverse e che nel caso in esame gli mancano informazioni sufficienti per esprimersi con certezza - dichiara di condividere le osservazioni del senatore Andreotti, anche perchè nei confronti delle trasformazioni in atto nel mondo islamico spesso si continua a ragionare con schemi mentali che nel frattempo sono invecchiati.

Il presidente MIGONE dichiara di essere stato invitato, insieme all'onorevole Tremaglia, presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, alla Conferenza di Casablanca cui prima ha fatto riferimento il senatore Andreotti. L'invito è stato avanzato dall'ENI, che è una delle grandi società promotrici della Conferenza, alla quale dovrebbe essere presente, secondo quanto gli viene riferito, anche il ministro Previti.

Il relatore VISENTIN dichiara di concordare con l'esigenza di procedere con una certa cautela per quanto riguarda il problema delle ri-

vendicazioni sahwari. Si propone pertanto di presentare in Assemblea, insieme con gli altri senatori interessati, un ordine del giorno sulla questione.

Il senatore SERRI si riserva di rinunciare a proporre la questione sospensiva, ove si determinino in Assemblea le condizioni per un'approvazione del menzionato ordine del giorno.

Il sottosegretario CAPUTO si associa alle considerazioni del relatore e sottolinea l'importanza di non trasmettere segnali sbagliati in ordine alla questione del popolo sahwari. Con riferimento in generale a tutti gli accordi di promozione degli investimenti, pone in evidenza la loro utilità per l'Italia.

La Commissione, con la sola astensione del senatore Serri, conferisce mandato al senatore Visentin, di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(738) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore BONANSEA fa presente che il disegno di legge in esame, come pure gli altri disegni di legge all'ordine del giorno riguardanti analogia materia, fu approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, ma successivamente decadde per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Nuovamente presentati alla Camera dei deputati, che li ha approvati senza modifiche, questi quattro disegni di leggi potrebbero essere discussi e approvati con un *iter* opportunamente rapido, dopo che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Si tratta di accordi volti a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. Il contenuto degli accordi ricalca in larga parte la convenzione-tipo redatta dall'OCSE, nel 1977, allo scopo di favorire i paesi in via di sviluppo a stipulare accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

Per quanto concerne in particolare la Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti messicani, rileva che sono già stati stipulati importanti accordi economici e commerciali con il Messico, tra cui merita di essere ricordato il recente accordo-quadro di cooperazione economica.

Il sottosegretario CAPUTO si associa alle considerazioni del relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BONANSEA si richiama alle osservazioni di carattere generale già formulate nel precedente intervento e sottolinea che l'Algeria è un *partner* commerciale di primaria importanza per l'Italia, che importa da quel paese quantità assai considerevoli di gas naturale e di petrolio. Desta preoccupazione, anche per tale ragione, la situazione politica e istituzionale ormai fortemente destabilizzata, che ha determinato anche numerosi attentati ai danni di cittadini di Stati europei. A tal riguardo invita il Governo a chiedere alle autorità algerine un rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela dei connazionali ivi residenti.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(740) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BONANSEA sottolinea l'importanza dell'accordo con la Repubblica indonesiana, che è una potenza economica emergente del Sud-Est asiatico e attira un grande volume di investimenti stranieri. Di qui la necessità di una disciplina convenzionale che eviti il fenomeno della doppia imposizione sul reddito, anche per non penalizzare gli operatori economici italiani.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(741) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BONANSEA, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, precisa che l'accordo con il Governo di Mauritius inizialmente fu negoziato solo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea. La ragione di tale limitazione risiedeva nel fatto che i rapporti economici tra i due paesi si limitavano sostanzialmente al turismo italiano a Mauritius. Successivamente si è preferito estendere la convenzione a tutte le imposte sul reddito.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03, 0008°)

Il senatore STAGLIENO fa presente che l'Unione interparlamentare terrà presto a Malta una conferenza dedicata ai temi della sicurezza e della cooperazione nel Mediterraneo. Invita il Presidente a considerare in quali forme la Commissione può essere investita delle deliberazioni che saranno adottate da tale organismo, che non rappresenta gli Stati ma ha una indubbia autorevolezza politica.

Sottolinea poi l'urgenza di insediare la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo, poichè far chiarezza sul passato è essenziale per poter riprendere un'attività corretta ed economicamente valida nei paesi in via di sviluppo. Peraltro resta ancora da pagare un consistente volume di debiti per attività già svolte da imprese italiane o da organizzazioni non governative.

Il presidente MIGONE invita il senatore Andreotti, nella sua qualità di presidente della delegazione italiana presso l'Unione interparlamentare, a informare la Commissione sulle deliberazioni che saranno adottate nella Conferenza di Malta. Sarà poi valutato in quale sede la Commissione possa discutere tali documenti.

Per quanto riguarda i problemi della cooperazione allo sviluppo, la Commissione avrà presto modo di trattarne in maniera approfondita durante la sessione di bilancio, nonchè nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero.

Infine si associa alle considerazioni del senatore Staglieno circa l'urgenza di costituire la Commissione d'inchiesta sull'attività di cooperazione allo sviluppo e ritiene, altresì, necessario segnalare alla Presidenza del Senato che non è più ammissibile alcun ritardo nella costituzione della Giunta per gli affari europei.

La seduta termina alle ore 16,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

30^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERTONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo

(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare

(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri con l'accantonamento dell'articolo 9.

Il relatore DELFINO, nel fare propri gli emendamenti del senatore Folloni - assente alla seduta odierna - presenta una riformulazione (9.7.Nuovo testo) dell'emendamento 9.7, che, favorevole il SOTTOSEGRETARIO, viene posta ai voti ed è approvata.

Il senatore DE NOTARIS, illustrato l'emendamento 9.12 - che ad avviso del PRESIDENTE andrebbe meglio coordinato con le norme finora accolte -, dichiara successivamente di ritirare tale proposta emendativa.

Il relatore DELFINO dà conto di una proposta emendativa (9.8.Nuovo testo) che, sostituendo gli emendamenti 9.8 e 9.9 - che egli dichiara di ritirare -, prevede che l'assegnazione degli obiettori avvenga nell'ambito della regione di residenza, fatta salva la priorità della scelta dell'area vocazionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime perplessità derivanti dall'esperienza applicativa della vigente normativa, ritenendo peraltro che l'attuale formulazione del testo in esame già soddisfi l'esigenza espressa dal relatore.

La senatrice BAIOLETTI paventa invece il rischio di attribuire ulteriori privilegi alla categoria degli obiettori di coscienza, qualora non ci si limiti a tutelare le loro scelte in ordine all'area vocazionale, ma si indulga anche a assecondarne le preferenze geografiche.

Il sottosegretario LO PORTO ritiene che nell'attuale formulazione il testo appare più congruo e meno discriminante della proposta del RELATORE, il quale dichiara di ritirare l'emendamento 9.8 (Nuovo testo).

Il senatore CECCATO illustra l'emendamento 9.14 - che sostituisce l'emendamento 8.4, precedentemente accantonato - sul quale il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono avviso contrario.

Si apre quindi un breve dibattito - cui prendono parte i senatori DE NOTARIS, GALLO, LORETO, CASILLO e PETRICCA (che si dichiarano contrari all'emendamento perchè introdurrebbe un elemento di disuguaglianza a danno degli obiettori) - al termine del quale il senatore CECCATO ritira l'emendamento in questione.

Il senatore DE NOTARIS ritira poi l'emendamento 9.13 avendo peraltro sottoscritto l'emendamento 9.10, di contenuto pressochè analogo.

Il senatore LORETO illustra l'emendamento 9.10, volto ad equiparare il periodo di durata del servizio civile a quello di leva, rispondendo con ciò a diverse pronunce della Corte Costituzionale.

Favorevole il RELATORE e contrario il SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 9.10, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CASILLO, fatti propri gli emendamenti del senatore Ramponi - assente nell'odierna seduta - illustra l'emendamento 9.5, essendo stato dichiarato in precedenza precluso l'emendamento 9.4, per ragioni di connessione con l'emendamento 1.1, respinto nella seduta del 19 ottobre scorso.

Sull'emendamento 9.5, che il senatore CASILLO riformula nel senso di prevedere che l'impiego all'estero dell'obiettore sia disposto ove questi lo richieda (9.5.Nuovo testo), si pronunciano favorevolmente sia il RELATORE che il SOTTOSEGRETARIO, il quale ritiene opportuno affidare al Dipartimento per gli affari sociali la titolarità della scelta di impiegare gli obiettori all'estero.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, giudicando più completa e chiara la formulazione del testo base, si esprime in senso contrario sull'emendamento 9.5.Nuovo testo. Analogo avviso esprime il senatore GALLO che ritiene infondate le preoccupazioni del Governo circa gli effetti della disciplina dell'articolo 9, comma 8.

Il relatore DELFINO ribadisce il parere favorevole sull'emendamento in questione che, posto ai voti, è poi approvato.

Dopo che il senatore CASILLO ha illustrato l'emendamento 9.6 (dal quale dichiara di espungere il riferimento al comma 3), il RELATORE si esprime in termini contrari su di esso, mentre il SOTTOSEGRETARIO, valutandolo favorevolmente, fa presente che in alcune ipotesi, anche se circoscritte nel tempo e nello spazio, può non esserci un'autorità civile cui sottoporre il comando, come previsto dal comma 10.

Il senatore PETRICCA segnala che l'obiettore, qualora sia impiegato all'estero in operazioni militari, rischia di svolgere, di fatto, un servizio militare non armato, mentre la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO giudica opportuno il mantenimento dell'attuale formulazione del comma 10 che porterà comunque ad escludere impieghi nelle circostanze in cui il servizio civile possa divenire in concreto «militarizzato».

Il senatore DOLAZZA afferma che anche nelle operazioni militari all'estero con scopi umanitari il comando debba essere necessariamente affidato all'autorità militare.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.6.Nuovo testo (in una ulteriore riformulazione del senatore CASILLO intesa a riferirne il contenuto al solo comma 7) è respinto.

Il senatore GALLO dà conto dell'emendamento 9.11, con cui si intende riconoscere la possibilità di prolungare per un periodo massimo di sei mesi il servizio civile svolto all'estero.

Il RELATORE esprime perplessità in ordine alla formulazione dell'emendamento, pur ritenendolo meritevole di una favorevole considerazione, mentre su di esso si dichiara contrario il senatore FRONZUTI, anche per motivi di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle perplessità espresse sulla formulazione letterale dell'emendamento, invita il presentatore a modificarlo.

Il senatore GALLO riformula quindi l'emendamento in questione (9.11.Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

In una successiva votazione è quindi approvato l'articolo 9 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 10, il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani si procederà alla discussione degli articoli 11 e seguenti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI**DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369)****D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497)***(Aventi identico testo)***Art. 9.**

Al comma 1, dopo le parole: «gli obiettori di coscienza» aggiungere le altre: «disponibili per il servizio civile».

9.1**RAMPONI**

Al comma 2 sostituire le parole «tre mesi» con le altre «un anno».

9.2**RAMPONI**

Al comma 2 sostituire le parole: «tre mesi dall'accoglimento della domanda» con le altre: «un anno dalla presentazione della domanda».

9.2 (Nuovo testo)**RAMPONI**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire da tale scadenza, decorre in ogni caso il periodo di svolgimento del servizio».

9.7**FOLLONI, DELFINO**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva».

9.7 (Nuovo testo)**FOLLONI, DELFINO**

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Trascorsi centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza il cittadino che l'abbia presentata può prendere, ai fini del distacco, accordi diretti con uno degli enti indicati nella domanda.

2-ter. L'ente è tenuto a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale la data entro la quale avrà inizio l'espletamento del servizio civile. Qualora il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale non comunichi all'ente e all'obiettore di coscienza, nei trenta giorni successivi all'invio della comunicazione, il provvedimento che nega il distacco, l'obiettore di coscienza può prestare il servizio civile presso l'ente stesso a partire dalla data indicata.

2-quater. Il provvedimento espresso che nega il distacco è comunicato all'interessato e contiene l'indicazione dell'ente presso il quale l'obiettore deve svolgere il servizio civile e la relativa data di inizio.

9.12

DE NOTARIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «nell'ambito della regione di residenza e».

9.8

FOLLONI, DELFINO

Al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito della regione di residenza», aggiungere le altre: «, fatta salva la priorità della scelta dell'area vocazionale».

9.8 (Nuovo testo)

FOLLONI, DELFINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile l'impiego entro l'area vocazionale, l'assegnazione viene fatta nell'ambito della regione di residenza».

9.9

FOLLONI, DELFINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è escluso l'impiego degli obiettori nel comune di residenza dei medesimi».

9.14 (ex 8.4)

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stessa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile. In questa fattispecie, laddove non diversamente disposto dalla suddetta autorità viene mantenuto il supporto logistico in atto a favore dei singoli obiettori».

9.3

RAMPONI

Al comma 4 sostituire le parole da: «comprende» a: «di leva» con le altre: «ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione della durata di un mese e un periodo di attività operativa».

9.13

DE NOTARIS

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa.

9.10LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, E DE NOTARIS

Al comma 7, dopo le parole: «L'obiettore» aggiungere le altre: «assegnato al servizio civile».

9.4

RAMPONI, CASILLO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. È facoltà del Dipartimento per gli Affari Sociali – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale – disporre l'impiego di obiettori di coscienza assegnati al servizio civile in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'Ente/Organizzazione che gestisce la missione stessa».

9.5

RAMPONI, CASILLO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. È facoltà del Dipartimento per gli affari sociali – Ufficio per il servizio civile nazionale – disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione stessa».

9.5 (Nuovo testo)

RAMPONI, CASILLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In tutti i casi previsti ai commi 3, 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati e non di supporto ad operazioni di carattere militare».

9.6

RAMPONI, CASILLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso previsto al comma 7, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati e non di supporto ad operazioni di carattere militare».

9.6 (Nuovo testo)

RAMPONI, CASILLO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può ottenere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi.

10-ter. Il prolungamento viene disposto automaticamente con la presentazione della domanda dell'obiettore, corredata del parere favorevole dell'Ente presso cui l'obiettore presta servizio, ovvero dell'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero della Organizzazione non governativa che gestisce la missione, ma il Dipartimento per gli Affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale - può, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, denegare il prolungamento qualora ricorrano gravi motivi.

10-quater. Avverso il provvedimento di diniego, l'obiettore può ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

10-quinquies. Il prolungamento del servizio civile comporta l'ulteriore validità dei diritti di cui all'articolo 7.

9.11

GALLO, LORETO, D'ALESSANDRO PPRISCO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi. Ove sia concesso il prolungamento si applicano le norme di cui all'articolo 6.

9.11 (Nuovo testo)

GALLO, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini e Trevisanato, per il tesoro Mongiello e per i lavori pubblici Nania.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore CURTO ricorda che il provvedimento era stato rinviato essendosi il rappresentante del Tesoro riservato di fornire chiarimenti in merito alle richieste avanzate nel corso della seduta stessa, concernenti il gettito già ottenuto del condono, una stima circa gli immobili non condonabili e circa gli oneri per il personale degli enti locali destinato alla trattazione delle pratiche in materia, nonché i criteri di redazione delle stime relativamente al gettito stesso, anche alla luce dell'andamento del precedente condono, e alla superficie degli immobili da condonare.

Comunque il rappresentante del Tesoro aveva fatto presente che la quota destinata ai benefici IVA doveva ritenersi al netto dei 5.915 miliardi destinati alla copertura della legge finanziaria, mentre le spese di cui all'articolo 7 non sarebbero in contrasto con l'articolo 11-ter, lettera c), della legge n. 468. Circa infine l'articolo 10 le eventuali spese per le assunzioni di personale da parte dell'ANAS troverebbero copertura nel bilancio dell'ANAS stesso.

Il presidente BOROLI fa presente che il Ministero delle finanze, in risposta ai quesiti posti nella precedente seduta, ha fatto sapere che dal 1° al 20 ottobre risultano affluite alla Tesoreria provinciale di Roma

somme per circa 14 miliardi. Tale gettito è comunque da ritenere non allineato ai versamenti effettivi in quanto la Tesoreria provinciale di Roma emette quietanze di entrata solo nel momento in cui viene a conoscenza dei postagiri giornalieri eseguiti dalle Poste sul proprio conto corrente: ciò può avvenire con un ritardo di 15-30 giorni dalla data del versamento. Le somme relative alla oblazione per il 1994 sono riversate dalle Poste sul capitolo di bilancio 3307, ove tuttora affluiscono le rate residue del condono edilizio del 1995, a fronte del quale nel periodo gennaio-settembre 1994 è stato registrato un gettito di 44 miliardi. Pertanto, nei 14 miliardi sono compresi circa 4-5 miliardi relativi al precedente condono, mentre non è compreso il gettito derivante dai versamenti che la Tesoreria non ha ancora quietanzato a causa del ritardo dei postagiri eseguiti dalle Poste.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il gettito teorico del provvedimento è stato ipotizzato in 17.000 miliardi dal Ministero dei lavori pubblici mediante una stima indicativa, calcolando, in termini prudenziali, un gettito complessivo di 11.500 miliardi, nella previsione che per un terzo degli abusi non venga richiesta la sanatoria. La cifra dei 17.000 miliardi deriva da 7.300 miliardi relativi agli abusi della prima e seconda fascia, da 4.400 miliardi concernenti oblazioni per le abitazioni per le quali non è stata richiesta concessione edilizia per gli interventi di cui alla legge n. 47 del 1995 e da 5.760 miliardi di le oblazioni per gli abusi residenziali e non residenziali. La Ragioneria generale, infine, non è intervenuta nel merito di tale quantificazione del gettito.

Interviene quindi il senatore FALOMI, che si dichiara insoddisfatto dei dati forniti dal Governo, facendo presente che essi si limitano a ripetere quanto contenuto nella relazione tecnica e non forniscono chiarimenti circa il gettito del precedente condono nè dati circa i parametri utilizzati per il calcolo del gettito complessivo di quello all'esame.

Il senatore CAPONI domanda se sia opportuno procedere nell'esame del provvedimento, atteso che parte di esso è stata riproposta come emendamento al provvedimento collegato alla finanziaria presso la Camera dei deputati.

Il senatore PALOMBI fa presente che è indispensabile che la Commissione si pronunzi, poichè il decreto-legge in esame costituisce pur sempre atto legislativo vigente. D'altra parte, a prescindere dalle questioni di carattere formale, è indispensabile reperire una soluzione per ripristinare in qualche modo i benefici contenuti nell'articolo 3 del decreto, ritenuto carente dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dell'Assemblea del Senato, salvo vedere se tale ripristino possa avvenire in sede di decreto-legge o di legge collegata alla finanziaria.

Ad avviso del senatore CAPONI tale modo di procedere è inaccettabile.

Il presidente BOROLI precisa che la Commissione ha il dovere di esprimere parere su un provvedimento di urgenza al proprio esame, atteso che esso costituisce legislazione vigente, indipendentemente da proposte emendative che ne riproducano il contenuto in altra sede.

Il senatore FALOMI ritiene che la questione abbia assunto caratteri di paradosso, mentre richiede un chiarimento al Governo, al fine di conoscere se corrisponda al vero la notizia in base alla quale il termine per l'oblazione verrebbe spostato al 12 dicembre.

Dopo interventi dei senatori VENTUCCI, ZACCAGNA e CARPENEDO, che ritengono che la Commissione si debba pronunciare sui profili di propria competenza e non sul merito del provvedimento, ha la parola il senatore MANTOVANI, che osserva che in realtà è arduo disgiungere il merito dalla copertura del provvedimento, atteso il fatto che se, come pare plausibile, il provvedimento sarà trasfuso nel collegato alla finanziaria 1995, esso sarà poi esaminato nel merito da questa Commissione. Poichè inoltre il differenziato strumento normativo pone problemi in merito al collegamento con la manovra finanziaria, sarebbe opportuno che la materia venisse trattata integralmente dalla Camera dei deputati. Per tale motivo, propone di investire della questione la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, al fine di valutare se proseguire l'iter del provvedimento in esame.

Il relatore CURTO propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo, con i rilievi già formulati nella precedente seduta.

Il senatore CARPENEDO ritiene che sull'articolo 7 e sull'articolo 10 la Camera si debba esprimere in senso contrario, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti.

Il presidente BOROLI propone riassuntivamente di trasmettere un parere favorevole condizionato alla quantificazione degli oneri dell'articolo 10 e alla copertura di tali oneri e di quelli dell'articolo 7 nei limiti delle maggiori entrate del provvedimento oltre i 5.915 miliardi destinati alla copertura della legge finanziaria. Precisa poi, in ordine all'articolo 10, che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, prescrive che anche gli oneri posti a carico di enti del settore pubblico debbano essere quantificati e coperti.

Il senatore FALOMI chiede nuovamente ai rappresentanti del Governo se sia previsto uno slittamento dei termini per le oblazioni e fa presente che la scarsità del gettito finora realizzato pone serie ipoteche sulle previsioni di gettito relative al 1994.

Il sottosegretario MONGIELLO precisa che, allo stato, esiste solamente una ipotesi di slittamento nei termini delle oblazioni derivante da un ordine del giorno presentato presso la Commissione ambiente.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere nei termini riassunti dal PRESIDENTE.

Il senatore CHERCHI dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Posta ai voti, la proposta è quindi approvata.

(1038) Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZACCAGNA, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati uno dei decreti-legge che, sulla base della relazione al disegno di legge finanziaria 1995 e dello schema di copertura inserito all'articolo 7, comma 1, di tale ultimo disegno di legge, costituisce sostanzialmente per il Governo un provvedimento collegato, così come conferma d'altra parte il trattamento procedurale che esso ha avuto presso la Camera dei deputati.

Il contenuto è essenzialmente quello dell'accertamento con l'adesione da parte del contribuente e le previsioni di gettito sono pari a 632 miliardi per il 1995, 4.000 miliardi per il 1996 e 4.500 miliardi per il 1997, già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

L'esame della Commissione deve riguardare il profilo relativo alla stima di tale gettito, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Queste ultime sembrano estendere l'ambito di applicabilità delle norme, per cui si dovrebbe avere un gettito superiore rispetto a quello iniziale attribuito al testo del decreto.

Ovviamente, deve essere il Governo a fornire le quantificazioni e a garantire che comunque il gettito iniziale attribuito al decreto non è diminuito rispetto alle previsioni iniziali.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva sull'articolo 13 che la nuova formulazione prevede un ulteriore incremento di 6 posti di dirigente generale di livello C da proporre alle direzioni regionali delle entrate di minore rilevanza elevando, quindi, i relativi posti di funzione da quindici (sedi più rilevanti) a ventuno. In sostanza i posti di dirigente generale del ministero delle Finanze di cui alla tabella allegata alla legge 29.10.91, n. 358 vengono incrementati complessivamente di n. 15 unità (da 32 a 47).

In occasione dell'ultima reiterazione del precedente decreto era stato già apportato un incremento di 5 unità di dirigente generale di livello C rispetto al testo precedente, in merito al quale il tesoro ha manifestato il proprio netto dissenso. Tale opposizione viene, ovviamente, confermata in ordine al testo in esame, tenuto anche conto che, mentre da un lato si intende proporre a talune unità operative (direzioni regionali delle Entrate) 6 dirigenti generali di livello C per presumibili esigenze funzionali, dall'altro si incrementa il numero dei dirigenti generali (n. 9) con funzioni di consigliere ministeriale. Si confermano inoltre le vive perplessità già manifestate per l'incremento di un posto di dirigente generale di livello B con le medesime funzioni di consigliere ministeriale.

La modifica di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare minori entrate rispetto a quelle attese, salvo diversa valutazione del competente dicastero delle Finanze. La modifica introdotta al comma 3, lettera b), del citato articolo 3, nell'escludere dal valore delle liti l'importo degli interessi e delle sanzioni, comporta minori entrate rispetto a

quelle previste. Il comma 6-bis dell'articolo 3 e l'articolo 3-bis determinano minori entrate per il bilancio statale. La riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 4, comma 1, capoverso 5 e dall'articolo 1, comma 5, determina poi una flessione del gettito.

Relativamente alle restanti modifiche concernenti gli articoli da 1 a 4 il Tesoro rinvia alle valutazioni del competente dicastero delle Finanze non senza rilevare che la disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 suscita forti perplessità poichè l'esonero dalla conservazione a fini fiscali delle scritture e dei documenti contabili mal si concilia con esigenze rilevanti per altri fini (extratributari, penali etc).

Il sottosegretario TREVISANATO fa osservare che dall'articolo 3-bis emerge una minore entrata pari intorno a 1.200 miliardi. Infatti, i ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sono quelli che emergono a seguito dei controlli effettuati dai centri di servizio sui dati dichiarati dal contribuente qualora, in sede di controllo, vengano riscontrati: errori di calcolo da parte del contribuente nella determinazione degli imponibili o delle imposte; omesso o ritardato versamento delle imposte; indicazione di ritenute d'acconto non certificate; indicazione di deduzioni o oneri per i quali spetta la detrazione non documentati o non spettanti.

Si tratta di ruoli che hanno un riscontro oggettivo ai quali corrisponde un livello di lite fiscale basso. Per ogni anno d'imposta vengono emessi circa 4 milioni di ruoli, i ricorsi sono mediamente 360.000.

Detti ricorsi vengono esaminati entro sei mesi dai centri di servizio e circa 350.000 ricorsi vengono accolti direttamente dai centri stessi. Si tratta in massima parte di contribuenti per i quali non risulta la documentazione relativa ai versamenti effettuati, alle ritenute, alle deduzioni o agli oneri per i quali spetta la detrazione, ai quali il centro di servizio ha inviato una richiesta di ulteriore documentazione che il contribuente non ha ricevuto, perchè ad esempio nel frattempo ha cambiato indirizzo e quest'ultimo non è ancora conosciuto dall'Amministrazione finanziaria. Dei ricorsi respinti meno dell'1 per cento prosegue nell'iter del contenzioso e nella maggioranza dei casi dopo che il contribuente ha pagato per intero l'importo del ruolo.

Ne consegue che i contribuenti che normalmente presentano ricorso non sono interessati alla definizione della lite secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto, in quanto o hanno avuto la sospensione del pagamento e il successivo sgravio del centro di servizio o hanno già pagato, avendo avuto il ricorso respinto dal centro di servizio stesso.

Verrebbe, invece, consentito di pagare molto meno del dovuto ai contribuenti che avrebbero versato le imposte dovute e le relative sovrattasse e che solo casualmente si trovano nelle condizioni di potersi avvalere della norma, perchè il ruolo a loro carico è stato notificato prima del 18 settembre 1994 e non sono ancora scaduti i termini di 60 giorni per presentare il ricorso, che essi non avrebbero mai presentato sulla base della normativa vigente, ben sapendo di non avere motivo per ricorrere.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati, una prima valutazione porta ad affermare che esse possono essere considerate compensate sotto il profilo del gettito.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARPENEDO fa presente che di fronte alla situazione che si è creata appare indispensabile capire meglio le stime del gettito, mentre il relatore ZACCAGNA fa osservare che proprio per questi motivi è consigliabile un rinvio: si associa il senatore CHERCHI, data la diversità di dichiarazioni dei rappresentanti delle Finanze e del Tesoro, aggiungendo peraltro che andrebbe valutata anche la competenza della Commissione bilancio sul provvedimento e che comunque sarebbe opportuno un approfondimento tecnico anche ad opera dei competenti uffici del Senato, per avere una valutazione appropriata degli effetti connessi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

28^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice presidente
D'ALÌ**Interviene il ministro delle finanze Tremonti.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore GUGLIERI riferisce sul provvedimento in titolo che la Camera dei deputati - egli afferma - ha approvato con importanti e significative modifiche. Esso assume un'importanza in un certo senso «storica» in ordine al funzionamento soprattutto dei meccanismi di accertamento, ormai da tempo giunti alla paralisi, incapaci, come sono, di produrre quelle entrate necessarie a far fronte alle esigenze di spesa corrente di uno Stato moderno e quindi causa principale nel venir meno della fiducia nei rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria. Negli ultimi anni, il maggior numero di accertamenti condotti con metodo induttivo ha prodotto soltanto un maggior contenzioso, che a sua volta ogni cinque o sei anni ha generato la necessità di un condono, configurando, nel complesso, una spirale perversa.

Il decreto in esame, ricalcando in parte le orme della riforma Vannoni, dà la possibilità sia al contribuente, che alla Amministrazione finanziaria di appianare gran parte del contenzioso che paralizza l'attività delle commissioni tributarie. Di grande significato è «l'istituzione dell'accertamento con adesione del contribuente» che, in parte, ricorda il vecchio «concordato» istituito con il testo unico del 1958. Il nuovo istituto, accompagnato dai cosiddetti «studi di settore», se correttamente applicato, potrà raggiungere lo scopo di evitare l'insorgere di controversie fiscali o di eliminarle con rapidità. A tal fine, tuttavia, è indispensabile un rapporto corretto e trasparente tra contribuente e ammi-

nistrazione ed è per questa ragione che il provvedimento prevede una serie di salvaguardie concernenti il controllo sulla normale attività, atte a prevenire comportamenti illeciti da parte del personale incaricato dell'attività accertatrice.

Entrando nel merito del decreto, con l'articolo 1 si disciplina il nuovo istituto del «concordato con adesione del contribuente» che viene ad assumere valore stabile nell'ordinamento tributario ed il cui scopo preminente è quello di evitare l'insorgere di liti attraverso la determinazione bonaria della base imponibile, utilizzando parametri oggettivi, da determinarsi con appositi regolamenti ministeriali. Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 si evince che le dichiarazioni inerenti ai redditi di impresa e di lavoro autonomo possono essere definite con unico atto avente valore anche per l'imposta sul valore aggiunto; con una modifica apportata dalla Camera dei deputati è stato eliminato il limite soggettivo che riguardava la non possibilità di definire il proprio reddito da parte delle società di capitali; rimane comunque esclusa la definizione bonaria nelle ipotesi di reato di cui alla legge 516 del 1982. Pare altresì esclusa la definizione da parte delle persone fisiche non imprenditori (es. lavoratori dipendenti ed assimilati, titolare di redditi di fabbricati e diversi) e ciò potrebbe comportare l'insorgenza di eccezioni di illegittimità costituzionale in ordine alla parità di trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione. La Camera ha nuovamente introdotto, con il comma 7, la forma peraltro indefinita di concordato per le zone montane, ai sensi del comma 1, dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ma su tale disposizione egli nutre qualche perplessità, essendo convinto che un accertamento basato su studi settore, articolati per le sole zone geografiche, dovrebbe avere carattere generale e non subire eccezioni di sorta, anche se per zone montane. Altra novità di rilievo inserita dalla Camera è data dalla possibilità di non conservare ai fini fiscali i registri contabili, tranne i libri IVA, dal momento in cui il contribuente ha aderito all'accertamento (comma 7-bis).

L'altro ramo del Parlamento ha poi aggiunto l'articolo 1-bis, che consente la definizione con adesione del contribuente anche per imposte in un primo tempo escluse, come imposta di successione e donazione, di registro, ipotecarie, catastali e INVIM; rimangono escluse per ora le imposte di pertinenza degli enti locali, come ICI e ICIAP.

Con l'articolo 2 viene introdotto in modo esplicito l'istituto dell'autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, che alcuni hanno definito come «il diritto a pentirsi». Si tratta di un principio già introdotto nell'ordinamento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1992, n. 287, ma che sinora non aveva trovato concreta applicazione in campo tributario. L'istituto acquista nuova dignità legislativa, con la possibilità per il Ministro delle finanze di impartire direttive, definendo i tipi di atti da ritenersi illeciti, per i quali gli uffici possano procedere al ritiro o accettare decisioni sfavorevoli per il fisco.

Con l'articolo 3 si consente ai contribuenti di chiudere in modo semplice ed automatico un gran numero di «liti pendenti» alla data del 18 settembre 1994 presso le commissioni tributarie di ogni grado. Ai sensi del comma 1, si considerano pendenti le controversie decise dalle competenti commissioni, ma per le quali il dispositivo non è ancora stato notificato al contribuente alla data del 18 settembre 1994 e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data. L'isti-

tuto trova un triplice limite per le controversie davanti alla Corte d'Appello e alla Cassazione, per le controversie aventi valore superiore a 20 milioni e per le controversie già definite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, amplia da un punto di vista oggettivo il «valore della lite» in quanto i valori di lire 2 milioni e 20 milioni devono essere intesi al netto degli interessi e sanzioni e in caso di accertamenti riguardanti esclusivamente irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

Con l'articolo 3-bis, aggiunto dalla Camera, si allarga notevolmente la possibilità di estinzione delle «liti pendenti», consentendo al contribuente di sanare le controversie relative alle cartelle esattoriali emesse ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo formale delle dichiarazioni; in ogni caso vale il principio che ciò che è stato versato dal contribuente non può essere più restituito.

Con l'art. 4 viene introdotto a regime l'istituto della conciliazione giudiziale, che va ad integrare, con l'aggiunta dell'art 20-bis, la normativa relativa al contenzioso tributario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e non anche il decreto legislativo n. 546/1992: non è chiaro se trattasi di una lacuna o di una precisa scelta del Ministro delle finanze.

L'articolo prevede che le parti in causa presentino proposta conciliativa della controversia fiscale anche prima dell'udienza, sia per tutta la materia del contendere, sia per parte di essa. Dall'ambito di applicazione di tale articolo sono escluse le controversie risolvibili in base a prove «certe», e quelle definibili con l'articolo 3. In caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano in ragione di un quarto del minimo delle somme dovute. La norma è senza dubbio agevolativa, anche se rimane aperto il discorso delle cosiddette sanzioni «a cascata», come ad esempio la mancata fatturazione che viene ulteriormente sanzionata come mancata registrazione, irregolare dichiarazione infrannuale e annuale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.

Con l'articolo 5 si vuole ridurre la responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione nell'attività di interpretazione della norma tributaria ai soli casi di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Con l'articolo 6 si dà mandato al Ministro delle finanze di predisporre, con apposito decreto, norme le quali stabiliscano che, per determinate categorie di atti e tributi per cui non è ammesso il ricorso in commissione tributaria, si possa procedere da parte dell'Anagrafe tributaria con procedura automatizzata in nome e per conto degli uffici del registro. Con il comma 2 dello stesso articolo si provvede, a parziale integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, in materia di premio di assunzione a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, la esclusione dal premio nel caso in cui non venga garantita per il lavoratore l'applicazione delle norme riguardanti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza.

Con gli articoli 7, 8, 9 e 10 per la prima volta in Italia viene istituito, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, un servizio di sicurezza (SIS), con il compito di vigilare sull'adempimento degli obblighi di servizio e d'ufficio dei dipendenti, sia civili che militari e dei compo-

nenti le commissioni tributarie. Le indagini possono riguardare gli aspetti patrimoniali, il tenore di vita dei suddetti soggetti e dei familiari conviventi. Le stesse disposizioni valgono anche per i componenti del SIS (comma 1-*bis* dell'articolo 10).

L'articolo 11 apporta modifiche relative alle competenze del SECIT e riduce il numero dei suoi componenti.

L'articolo 12 stabilisce norme per i concorsi relative alle assunzioni di personale addetto alle mansioni di controllo, disponendo che gli stessi si svolgano su base regionale, mentre l'articolo 13, completamente riformulato in sede di esame del decreto presso la Camera, modifica gli organici del Ministero delle finanze.

L'articolo 14 amplia, infine, i compiti già assegnati alla Scuola centrale tributaria facendola anche partecipare alla elaborazione degli studi di settore.

Il relatore chiede al Ministro un chiarimento con riferimento all'articolo 1-*bis*, dal quale non si evince se la definizione dell'accertamento con adesione sia applicabile o meno alle società di persone, e con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), la cui formulazione lascia adito a qualche incertezza. Prospetta poi, con riferimento all'articolo 1, comma 3, l'eventualità di prevedere nel suo ambito anche la possibilità di una definizione parziale, in sintonia con la prassi vigente.

In conclusione, il relatore sottolinea che il corpo delle norme del decreto costituisce un'autentica novità per il sistema tributario italiano, suscettibile di avviare un'inversione di tendenza che sposti verso l'Amministrazione finanziaria la responsabilità a risolvere le controversie finora lasciate alla mercè delle commissioni tributarie. Raccomanda pertanto una rapida approvazione del decreto in conversione.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI ritiene necessario ricordare la *ratio* del provvedimento in quanto, a suo avviso, il riconoscimento esplicito in un documento del Governo dell'esistenza di un fenomeno di evasione fiscale dalle dimensioni enormi costituisce un evento di indubbia rilevanza. Non si può infatti negare la tendenza, in molti dibattiti pubblici, a ridimensionare il fenomeno ovvero a parlarne quasi con un senso di fastidio. Nell'ambito della relazione di accompagnamento il Ministro effettua anche un'analisi condivisibile delle cause del fenomeno, quantificandolo in termini di *stock* in circa 500.000 miliardi di lire negli ultimi cinque anni. A suo avviso, nell'ambito delle cause, potrebbe essere ricompreso anche il consistente aumento della pressione fiscale registrato dopo il 1985 e concentrato quindi in pochi anni, in quanto è verosimile che tale circostanza abbia indotto nei contribuenti una sorta di azione difensiva o comunque una reazione ad un insasprimento fiscale troppo accentuato. Come ha sottolineato in più occasioni il Ministro delle finanze, il provvedimento in esame non sostanzia un condono fiscale, ma pone le premesse per impiantare una strumentazione nuova destinata a durare nel tempo. Su tale avviso si può anche concordare, ma non si può negare che l'efficacia dei nuovi strumenti è palesemente subordinata alla elaborazione degli studi di settore con criteri obiettivi, senza cedere alle pressioni delle categorie interessate finendo così con l'adattarli semplicemente alle dichiarazioni pregresse. L'attuazione con successo

dell'azione anti-evasione predisposta dal nuovo Ministro potrebbe condurre, tra l'altro, nel futuro ad una riduzione delle aliquote e tale risultato assumerebbe un rilievo particolarmente significativo soprattutto per quelle categorie di contribuenti che non hanno mai avuto, fortunatamente per l'erario, la possibilità di assumere comportamenti finalizzati all'evasione.

Il senatore FARDIN, premesso di condividere l'istituto dell'accertamento per adesione, chiede quale sia il collegamento fra le disposizioni del decreto e quelle della legge istitutiva della *minimum tax* la quale, tra l'altro, prevedeva l'iscrizione al ruolo per quei contribuenti che non accedevano all'ipotesi dell'accertamento ivi prevista. Esprime poi perplessità in merito alla natura estintiva del concordato rispetto a qualunque successiva sopravvenienza di elementi che configurino evasione, soprattutto qualora concretizzino anche ipotesi di reato fiscale. Sottolinea infine l'esigenza di approfondire l'opportunità dell'applicazione del concordato alle società di capitali, per le quali da una parte gli studi di settore hanno scarsa significatività, e, dall'altra, l'accertamento per adesione potrebbe semplicemente avere l'effetto di limitare il contenzioso.

Il ministro TREMONTI, prendendo la parola per fornire alcuni dei chiarimenti richiesti, fa presente con riferimento al rilievo del relatore circa l'esclusione dal concordato con adesione dei lavoratori dipendenti ed assimilati, che essa si motiva esclusivamente con la considerazione che il reddito di tali categorie è oggetto di un giudizio «storico» e non di una valutazione critica da parte dell'Amministrazione finanziaria. La disposizione non dovrebbe quindi configurare ipotesi di illegittimità costituzionale, potendo eventualmente indurre solo considerazioni di opportunità politica. L'esclusione delle imposte di pertinenza degli enti locali, come l'ICI e l'ICIAP, è dovuta poi al fatto che si tratta di imposte calcolate con un metodo parametrico e quindi in modo meccanico. Riservandosi poi un approfondimento sulle questioni segnalate dal relatore aventi rilevanza tecnica, afferma, con riferimento all'intervento del senatore Vigevani, che sulla stima dell'evasione potrà effettuarsi un adeguato dibattito in altra sede, ad esempio in occasione dell'esame dei provvedimenti di riforma tributaria, sui quali sta lavorando. In ogni caso, l'opinabilità di tale stima è aumentata dall'indubbio legame con l'entità delle aliquote, le quali sono probabilmente molto elevate anche in virtù dell'esistenza di una grossa area di evasione. Fa poi presente che il concordato proposto dal provvedimento in esame non può proporsi ovviamente di eliminare del tutto l'evasione, sia perchè un certo tasso di evasione sembra fisiologico nella realtà di tutti i paesi assimilabili al nostro, sia per la pesante situazione ereditata dal passato dove ad un livello ufficiale di prelievo abnorme fa riscontro un livello effettivo determinato in realtà autonomamente da ciascun operatore. A differenza delle altre azioni anti-evasione finora tentate in Italia, il concordato intende comunque segnare un'inversione di tendenza, superando da una parte il mito della legalità che aveva assurdamente privato l'Amministrazione finanziaria del potere di chiudere le liti, dall'altra il mito della contabilità ordinaria. Per quel che riguarda gli studi di settore, fa presente che la loro elaborazione partirà dalla definizione di un criterio, che sarà reso pubblico, in base al quale dovranno essere raccolti i dati;

l'intero processo sarà così conoscibile da tutti gli interessati, senza alcuna «contrattazione» nascosta con le varie categorie di operatori. Dichiaro poi di non giudicare serie le critiche avanzate in merito alla modestia del gettito recuperabile attraverso il provvedimento: la stima di 11.500 miliardi è stata infatti dettata da un atteggiamento di prudenza contabile che sconta le enormi difficoltà di avvio, nella situazione attuale, di una seria lotta all'evasione.

Riservandosi poi di rispondere successivamente al senatore Fardin in merito al coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa in materia di *minimum tax*, osserva che le società di capitali originariamente non erano incluse nel decreto-legge, ma sono state inserite attraverso un emendamento della Camera dei deputati. In ogni caso, benchè il bilancio in sè sia un utile strumento di accertamento, è anche vero che una procedura di definizione in contraddittorio è ipotizzabile per molte voci del bilancio stesso, che sono per loro natura oggetto di stima. Con riferimento infine alla definitività della procedura, sottolinea che tale scelta risponde a un criterio di economia giuridica che complessivamente arrecherà un grosso beneficio al sistema nel senso della certezza giuridica ed in tale ottica acquistano perciò relativa importanza gli esiti dei singoli accertamenti. In ogni caso, nonostante la prevista abolizione di alcuni documenti, rimangono a garanzia del fisco molte altre scritture contabili che potranno esplicitare tutta la loro significatività ed il loro valore probatorio anche eventualmente ai fini penali.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente D'ALÌ rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,15.

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

indi del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il Ministro delle finanze Tremonti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C06, 0002^a)

Il Presidente FAVILLA avverte che da parte di alcuni senatori è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,

di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Sulla proposta si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRIGANDÌ, LONDEI, COSTA, CAVITELLI, PEDRIZZI, D'ALÌ, BONAVITA, ROSSI e MANCUSO.

Infine, tale proposta è posta ai voti ed accolta e, conseguentemente, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47, del Regolamento del Senato, del Comandante generale della Guardia di Finanza in merito alle novità contenute nel decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 (A.S. 1038) a proposito della lotta all'evasione fiscale e del fenomeno della corruzione nell'Amministrazione finanziaria (R047 000, C06, 0001°)

Interviene il Comandante generale della Guardia di finanza, generale Costantino Berlinghi.

Dopo brevi espressioni di saluto e ringraziamento del presidente FAVILLA, prende la parola il Generale BERLENGHI il quale sottolinea, in primo luogo, come la sfera delle competenze del Corpo della Guardia di finanza si sia progressivamente evoluta, investendo la tutela di una vasta gamma di interessi pubblici, non solo di spiccato carattere tributario ma anche di più generale ordine finanziario, economico-politico, sociale e militare; inoltre l'accresciuto rilievo assunto dalla componente economica del crimine organizzato ha determinato un sempre maggior coinvolgimento del Corpo in compiti di polizia giudiziaria, oltre alla normale attività già svolta in tale settore.

Egli sottolinea che per l'assolvimento di tali compiti la Guardia di finanza si avvale di 2.242 ufficiali, di 19.140 sottufficiali e di 36.622 finanziari (di questi circa 9.500 unità sono destinate all'attività di contrasto all'evasione fiscale, anche se non bisogna sottovalutare lo svolgimento di compiti assai rilevanti da parte del restante personale). La Guardia di finanza svolge tradizionalmente un'articolata attività di verifica fiscale generale, cioè un controllo globale della gestione economica del soggetto ispezionato che si svolge sia di iniziativa dei vari reparti sia nella forma cosiddetta «centralizzata» sulla base delle direttive impartite, secondo criteri selettivi predeterminati, dal Ministro delle finanze (attualmente sono pianificati circa 12.000 interventi generali di cui 3.000 centralizzati); a ciò si aggiungono le verifiche parziali ed una serie di attività strumentali.

Dopo aver dato dettagliate notizie in merito alla ripartizione della capacità operativa del Corpo in relazione ai vari tipi di verifica, il Comandante generale fa riferimento al programma straordinario di interventi, recentemente disposto con decreto ministeriale, concernenti il controllo nei confronti dell'intera platea dei contribuenti appartenenti alle categorie degli odontoiatri, odontotecnici ed amministratori di con-

dominio, illustrandone dettagliatamente gli obiettivi e la funzionalità anche in relazione all'acquisizione di elementi utili all'elaborazione degli studi di settore. Per quanto riguarda i risultati conseguiti dall'espletamento dell'attività di verifica nel corso del 1993 e nei primi nove mesi del 1994, questi appaiono soddisfacenti tanto in termini quantitativi che in termini qualitativi: sono state infatti concluse 12.574 verifiche generali, a fronte di un programma iniziale di 12.000 interventi, constatando una maggiore IVA dovuta per oltre 1.658 miliardi e un recupero di imponibile ai fini delle imposte dirette per oltre 13.220 miliardi.

Il Generale Berlinghi, con riguardo alla necessità di nuove misure operative, sottolinea come si ponga l'esigenza di un rinnovato impegno a rendere la lotta all'evasione fiscale sempre più efficace e rispondente alle legittime aspettative dell'opinione pubblica e delle autorità competenti. In tale ottica, vanno considerati i circa 1.600.000 controlli strumentali che, ogni anno, il Corpo esegue allo scopo di accertare l'adempimento di specifici obblighi di natura strumentale all'applicazione dell'IVA (bolle di accompagnamento, scontrini e ricevute fiscali); a tal proposito, con particolare riferimento alla prospettata possibilità di eliminazione del documento di accompagnamento, egli suggerisce prudenza nell'assecondare tali istanze di eliminazione, anche in relazione alla recente abolizione delle barriere doganali intracomunitarie. Per quanto riguarda i controlli intracomunitari, finalizzati a prevenire e reprimere le frodi conseguenti all'eliminazione dei controlli doganali alle frontiere tra i paesi aderenti all'Unione europea, egli sottolinea la necessità di rafforzare tali controlli in quanto sia l'abolizione delle barriere doganali che la contemporanea soppressione dell'obbligo del documento di accompagnamento per i trasporti intracomunitari non potranno che agevolare la perpetrazione di violazioni all'IVA.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente su altri aspetti operativi dell'attività del Corpo (controlli eseguiti su strade, ispezioni congiunte INPS-Guardia di finanza, altri accessi informativi e verifiche guidate), il Comandante generale passa a trattare l'attività svolta dal Corpo nell'inchiesta cosiddetta «Tangentopoli», nella duplice veste di polizia giudiziaria e tributaria. A tal proposito, occorre evidenziare che al 31 agosto 1994, i reparti, in relazione alle note inchieste penali ampiamente pubblicizzate dagli organi di informazione e compatibilmente con le esigenze del segreto delle indagini, risultano avere eseguito, sull'intero territorio nazionale, 263 verifiche generali, 107 verifiche parziali e 284 controlli, permettendo di rilevare infrazioni sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA per centinaia di miliardi. Nella maggioranza dei casi i responsabili delle società verificate sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria anche per reati di cui alla legge n. 516 del 1982 e al Codice civile. L'attività di natura penale vera e propria è stata rivolta nei confronti di 2.083 soggetti ed ha consentito di accertare l'illecito pagamento di «tangenti» per circa 888 miliardi e l'indebita percezione di somme per circa 1.165 miliardi. Inoltre, è stato realizzato un archivio informatico delle aziende indagate nel quale stanno confluendo, a livello centrale, tutte le informazioni acquisite dai reparti operanti nel corso delle indagini finora espletate.

Dopo essersi soffermato brevemente ad illustrare l'eccellente coordinamento tra attività del Corpo e attività degli uffici finanziari, il Comandante generale passa a trattare il problema della sicurezza morale del personale.

A tal proposito, anche in relazione ai recenti fatti di Milano, che hanno visto coinvolto personale del Corpo, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro teso ad un'analisi della fenomenologia concernente il controllo della corruzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione e più in particolare del Corpo, al fine di pervenire alla definizione di linee di condotta che consentano il più efficace contrasto. In particolare, per quanto concerne i profili d'interesse del Corpo, è stato prospettato che in ordine al reclutamento del personale vengano adeguati i *tests* psicoattitudinali, con un maggior numero di quesiti tendenti a rilevare le doti di affidabilità morale degli aspiranti; per quanto riguarda poi la formazione del personale, i programmi addestrativi presso i reparti di istruzione dovranno essere integrati con lo studio di un codice deontologico opportunamente predisposto. Quest'ultimo è già stato posto allo studio, tenuto conto che i militari della Guardia di finanza, ad ogni livello, titolari di peculiari compiti pubblici ed investiti della fiducia della collettività, hanno il dovere di salvaguardare la propria posizione di indipendenza ed imparzialità nello svolgimento delle loro funzioni. Tale obiettivo comporta la scelta di sacrificare taluni aspetti della propria condotta attraverso delle limitazioni e l'assunzione di particolari cautele, sia con riferimento specifico all'esplicazione dei propri compiti di servizio che nella vita privata.

Si tratta di una scelta determinata dalla constatazione che, al di là delle situazioni concrete, la tutela dell'immagine esterna del Corpo è valore a sè, anche quando l'indipendenza e l'imparzialità non subiscano una «attuale» e «reale» minaccia. È stato considerato che, al di là delle ipotesi «patologiche» previste dal codice penale comune e militare, nonchè di quelle immediatamente riconducibili alle disposizioni del regolamento di disciplina militare, esiste una «zona grigia» relativa a comportamenti disdicevoli o quanto meno inopportuni che, non rientrando esplicitamente tra gli interessi tutelati dalle disposizioni vigenti, necessitano allo stato attuale di una opportuna previsione.

In tale ottica, il predetto codice deontologico dovrà - a conclusione dei lavori - essere sottoposto alle valutazioni del Ministro delle finanze per la definitiva formale approvazione. Il documento sarà diretto a dettare regole pratiche ed in alcuni casi di dettaglio, affinché i principi fondamentali cui deve ispirarsi, in generale, il dipendente della Pubblica Amministrazione (prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, doveri di fedeltà, di diligenza, obbedienza, collaborazione con i cittadini, parità di trattamento economico, ecc.) trovino concreta applicazione, nonchè adeguata sanzione disciplinare se non rispettati.

In tale contesto sarà valutata anche l'opportunità di prevedere condotte specifiche che trovino reale riscontro nella vita quotidiana degli appartenenti al Corpo, per fare in modo che ciascun militare, in coscienza, si crei una remora circa la correttezza o meno del suo comportamento.

Obiettivo primario del codice sarà anche quello di fornire all'Amministrazione un ulteriore strumento per controllarsi dall'interno e per trasferire, almeno in parte, il sindacato sulla liceità dei comportamenti dei dipendenti ad un livello che consenta di prevenire le disfunzioni più gravi, intervenendo non sugli episodi di corruzione, ma sulle situazioni potenzialmente produttive di tale fenomeno criminoso. È stata altresì posta allo studio un'adeguata integrazione delle norme interne concer-

menti la diversificazione degli impieghi secondo le seguenti linee programmatiche: trasferimento ad altra sede dopo un determinato periodo di permanenza; cambio di incarico alla stessa sede; frequente modifica della composizione delle pattuglie impegnate in servizi tributari.

Il complesso di tali iniziative, oltre ad essere ispirato alle linee di intervento del Governo contenute nel decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, non convertito nei termini costituzionali, ma reiterato con il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, dovranno comunque tenere conto, ai fini della definitiva approvazione, delle analisi e proposte conclusive di una apposita commissione d'inchiesta amministrativa nominata già in data 6 luglio scorso, in relazione ai recenti fatti giudiziari e presieduta dal comandante in seconda del Corpo, che ha lo specifico incarico di analizzare le disfunzioni di ordine organizzativo-gestionale che possano aver contribuito al verificarsi dei predetti episodi di corruzione tuttora in corso di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria; di fornire delle indicazioni circa l'adozione di idonee misure correttive ritenute necessarie.

In dettaglio, a conclusione di una prima fase di lavoro e di approfondimento, la predetta commissione ha predisposto una relazione, formalmente sottoposta all'attenzione del Ministro delle finanze, in cui è stato rilevato, preliminarmente, che gli «accadimenti» di Milano si inseriscono nel quadro di un processo evolutivo comune a tutta la Pubblica Amministrazione.

In tale ambito, con specifico riferimento agli aspetti riferibili ad appartenenti al Corpo, è stato già rilevato, dalla citata commissione, che responsabilità specifiche, in merito ai noti episodi di corruzione, sono da attribuire a chi aveva il diretto e preminente compito di vigilare e non lo ha fatto in modo adeguato ed efficace.

Allo stato, la commissione sta proseguendo la sua attività, con l'analisi della documentazione concernente le operazioni prese in considerazione nel corso dell'istruttoria penale, allo scopo di individuare misure di natura procedurale finalizzate al miglioramento della prevenzione dei comportamenti devianti ed a quello del controllo sui risultati.

Per tale aspetto, l'organo collegiale ha già posto in luce la necessità di una revisione complessiva dei criteri di formazione e di impiego del personale, unitamente al perfezionamento del sistema dei controlli interni.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUGLIERI, nel ringraziare il Comandante generale per la relazione ricca di dati e di informazioni, ribadisce la fiducia generalmente riposta nella efficienza e nella elevata operatività del Corpo della Guardia di finanza. Tuttavia vi è anche la diffusa convinzione che il Corpo non abbia contribuito in passato ad un miglioramento dei rapporti fra il fisco e i cittadini. Il fenomeno della evasione fiscale è certamente rilevante ma, in molti casi, la tendenza a comportamenti poco corretti sotto il profilo tributario è stata favorita da una situazione di vera e propria oppressione fiscale, derivante sia dalla normativa tributaria sia dalla attività di controllo e di verifica fiscale condotta, talvolta, con atteggiamenti impropri e tendenti a porre il contribuente in una situazione di soggezione e di paura. Infatti, l'assenza, in numerosi casi, di

un atteggiamento di rispetto nei confronti del contribuente da parte di coloro che svolgevano verifiche fiscali, oltre a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria, ha permesso l'instaurarsi di fenomeni di corruzione o comunque la ricerca affannosa da parte dei contribuenti di possibili «accomodamenti». Occorre rilevare che negli ultimi tempi e soprattutto a seguito delle iniziative legislative assunte dall'attuale Governo, la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti si sta orientando verso un equilibrio più corretto ed adeguato, in linea con quanto conosciuto da altri ordinamenti europei. In tale contesto, anche l'attività della Guardia di finanza, negli ultimi due anni, ha fatto registrare un miglioramento qualitativo in termini di rispetto dei diritti del contribuente.

Ha quindi la parola il senatore BRIGANDÌ il quale, dopo aver rivolto attestazioni di stima per il Corpo della Guardia di finanza che si segnala come uno dei più efficienti e preparati, chiede al Comandante generale di esprimere un'opinione più approfondita in merito alle ventilate ipotesi di smilitarizzazione del Corpo, nonché alla possibilità di giungere ad una specializzazione dei vari corpi di polizia esistenti nel nostro Paese.

L'oratore pone poi una serie di quesiti riguardanti il recupero effettivo degli imponibili sottratti al fisco dopo l'eventuale fase di contestazione in sede contenziosa ed inoltre, la possibilità effettiva di giungere alla tassazione dei cosiddetti proventi illeciti.

Facendo poi riferimento all'attività di polizia giudiziaria condotta dal Corpo, egli chiede quale grado di autonomia, in termini di iniziativa, abbia la Guardia di finanza rispetto all'autorità giudiziaria nell'operare investigazioni dirette all'individuazione di illeciti di natura amministrativa.

Chiede infine di porre il Parlamento a conoscenza dei risultati della commissione d'inchiesta amministrativa nominata in data 6 luglio 1994.

Il senatore PEDRIZZI ricorda come non siano assolutamente in discussione i meriti acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nella lotta all'evasione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità economica e finanziaria. Purtroppo, però, periodicamente alcune inchieste giudiziarie finiscono per coinvolgere componenti del Corpo, come rivelano le recenti iniziative giudiziarie a Milano e a Genova. A tal riguardo, è importante capire se la commissione amministrativa di inchiesta, richiamata dal Comandante generale nel corso della sua relazione, stia prendendo in esame i soli casi verificatisi o se, più propriamente, stia indagando sulle situazioni generali che possono essere all'origine di tali fenomeni di corruzione. Appare infatti importante conoscere in quale misura tali fenomeni siano stati generati da imperfezioni nel sistema di avanzamento nella carriera, sia con riferimento agli ufficiali che ai sottufficiali, o da una sostanziale immobilità dei sottufficiali in presenza, al contrario, di una eccessiva mobilità degli ufficiali della Guardia di finanza, i quali finiscono per dipendere dalle decisioni dei subalterni. Infine, occorre conoscere se i criteri generali dettati al fine di guidare le verifiche di iniziativa della Guardia di finanza siano stati sempre rispettati.

Ha quindi la parola il senatore BONAVIDA, il quale ricorda che l'obiettivo principale di tale audizione è quello di individuare le misure, anche di carattere legislativo, necessarie per migliorare l'affidabilità degli organi preposti alla verifica e al controllo fiscale. Si tratta infatti di capire come sia stato possibile il verificarsi di casi così gravi e diffusi di corruzione e quali siano state le carenze dei sistemi di controllo e sicurezza attualmente in essere. In tale contesto, sarebbe opportuno approfondire il grado di ragionevolezza delle opinioni espresse da più parti circa la necessità di affidare le attività di accertamento e verifica fiscale a strutture non militari.

Il senatore COSTA sottolinea come vi sia un diffuso convincimento sul fatto che l'attività della Guardia di finanza sia da sempre orientata verso una eccessiva attività di repressione rispetto ad una carente opera di prevenzione. Siffatta situazione, d'altra parte, può condurre ad una mortificazione dello spirito di intrapresa e può generare il convincimento che la stessa attività di repressione consideri, come parametri di riferimento, soltanto il territorio e il numero di aziende presenti sul territorio stesso e non la dimensione aziendale, penalizzando in tal modo le piccole imprese e permettendo ai grandi gruppi di sottrarsi agli obblighi fiscali attraverso sofisticati sistemi di elusione.

Occorre certamente acquisire un maggior grado di sicurezza da un punto di vista morale attraverso, in particolare, un affinamento dei criteri di reclutamento del personale, anche mediante un processo di omologazione tra i sistemi di reclutamento dei vari corpi di polizia.

Va comunque affermata, in questo momento, la piena solidarietà verso il Corpo della Guardia di finanza per quanto è accaduto che, certamente, per la gravità dei fatti, turba nel momento attuale l'immagine e la funzione di un apparato dello Stato che ha sempre manifestato grande efficienza.

Il senatore LONDEI sottolinea l'opportunità dell'audizione anche se non può essere attribuita ad essa valore risolutivo. Infatti, in altri momenti del passato la Guardia di finanza, attraverso suoi componenti di alto livello, si è trovata al centro di inchieste giudiziarie di particolare gravità e anche in quelle occasioni si sono levati richiami e ammonimenti nel tentativo di eliminare le disfunzioni che venivano a manifestarsi. Talvolta, da parte dei vertici del Corpo non sono state tenute in debito conto le segnalazioni, anche provenienti dal Parlamento, di episodi e di situazioni che evidenziavano possibili disfunzioni nell'attività della Guardia di finanza. Vi è da augurarsi che la commissione di inchiesta amministrativa non limiti il proprio campo di indagine a quanto è avvenuto a Milano, ma estenda i propri controlli a tutta l'Italia. Infatti, il recupero e il miglioramento del grado di efficienza da parte della Guardia di finanza è essenziale per un serio contenimento dei fenomeni di evasione fiscale.

Ha quindi la parola il senatore ROSSI il quale ricorda che l'odierna audizione si inserisce in un contesto di necessario rapporto tra il Parlamento e gli organi amministrativi dello Stato e che sarebbe stato preferibile, di fronte a fenomeni di corruzione particolarmente gravi e che interessano attività di controllo e di verifica così delicate, istituire una

vera e propria commissione parlamentare di inchiesta con poteri più penetranti.

Conseguentemente, egli pone al Comandante generale della Guardia di finanza alcuni quesiti concernenti il numero attuale degli inquisiti appartenenti al Corpo, al fine di valutare l'estensione e la gravità del fenomeno, nonché la qualità degli strumenti attualmente a disposizione del Corpo stesso, in via permanente, per controllare i propri componenti, tenendo conto che l'istituzione della commissione di inchiesta amministrativa, se pur necessaria, appare giungere tardivamente rispetto al sorgere dei fenomeni di corruzione.

Il senatore VIGEVANI ribadisce l'importanza di ristabilire al più presto l'immagine di affidabilità e di efficienza del Corpo della Guardia di finanza, che rappresenta un valore in sé.

Nell'analizzare i dati relativi alla struttura del Corpo, si riscontra un numero di ufficiali che appare eccessivo se confrontato con il personale degli altri gradi. Non appare opportuno tentare di minimizzare, in qualche modo, le disfunzioni verificatesi nel Corpo facendo riferimento ai fenomeni generali che hanno interessato l'intera pubblica amministrazione. Infatti, la Guardia di finanza non è assimilabile, per funzioni e per tradizione, al resto dell'apparato amministrativo dello Stato.

Occorre aver presente che gli episodi di corruzione verificatesi nel Corpo non sono circoscrivibili al caso di Milano ed è necessario valutare in che modo la Guardia di finanza stia ponendo in essere interventi propri, diretti a prevenire altri fenomeni di illecito, soprattutto attraverso la eliminazione di quella zona grigia, come è stata definita, di atteggiamenti «disdicevoli»; di quei comportamenti cioè non penalmente rilevanti, ma che inducono una certa compiacenza e non sono in linea con l'azione di contrasto che deve caratterizzare l'attività della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda la riforma dei moduli organizzativi, relativi alla composizione delle pattuglie e alla mobilità del personale tra le diverse sedi, occorre domandarsi se il Comando generale abbia già in corso una rivisitazione delle situazioni dei singoli componenti del Corpo in relazione al periodo di permanenza nelle sedi di attività.

Il senatore DUJANY chiede informazioni in merito al coordinamento con i Carabinieri e la Polizia di Stato, atteso che molto frequentemente capita che il cittadino sia sottoposto a distinti controlli da parte di ciascun Corpo, con risultati anche contraddittori.

Il senatore CAVITELLI, dopo aver auspicato che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 538 in materia di anagrafe patrimoniale vengano attuate nel migliore dei modi, chiede come mai, prima dell'intervento della Magistratura, il Corpo della Guardia di finanza non si sia accorto dei patrimoni che taluni dipendenti andavano accumulando. Chiede altresì ragione del mancato intervento autonomo della Guardia di finanza in merito ai fenomeni di evasione fiscale che hanno interessato molte delle aziende indagate per la corresponsione di tangenti. Tutto ciò lascia insorgere il legittimo dubbio che si sia configurata una certa «sudditanza» della Guardia di finanza nei confronti delle forze politiche coinvolte nel fenomeno «Tangentopoli».

Il senatore FARDIN, dopo aver ricordato che lo scarto tra l'evasione accertata attraverso le verifiche della Guardia di finanza ed il gettito effettivamente recuperato dallo Stato sembra rilevante, chiede se il carattere formale dei controlli, unitamente all'esistenza di una normativa eccessivamente farraginoso non abbiano concorso, da una parte, a facilitare la corruzione, dall'altra, ad impedire una seria lotta all'evasione. A suo avviso, l'attività di verifica della Guardia di finanza dovrebbe essere diversamente strutturata, puntando ad esempio su controlli a campione ma sostanziali, volti cioè a dare un giudizio realistico sulla capacità di contribuzione dell'azienda. È sua convinzione che la Guardia di finanza sia adeguatamente dotata di personale per porre in essere tale tipo di controlli, i quali, tra l'altro, potrebbero conferire maggiore forza e serietà anche all'anagrafe tributaria.

Il senatore CADDEO chiede informazioni in merito ai documenti che sarebbe necessario avere a disposizione per effettuare una seria azione di controllo; chiede altresì se si stia ponendo in essere un raccordo operativo con le Direzioni regionali delle entrate di nuova istituzione. Sollecita poi una valutazione circa le attuali iniziative di concordato, alla luce del fatto che le varie esperienze di condono realizzate nel passato hanno inciso negativamente sul rapporto tra fisco e contribuente.

Il senatore VENTUCCI ricorda in primo luogo che nel corso della sua lunga esperienza lavorativa, che lo ha posto spesso a contatto con la Guardia di finanza, non ha avuto modo di individuare fenomeni di corruzione, ma ha potuto anzi apprezzare l'esperienza, la preparazione professionale ed il profondo impegno con cui lavorano tali dipendenti. Sottolineato poi che il decreto-legge n. 538 contiene spunti molto interessanti in merito alla lotta alla corruzione ed all'evasione fiscale, esprime l'avviso che un alto numero di ufficiali rispetto ai finanzieri sia una circostanza positiva e riconosce altresì che all'ampiezza dei compiti affidati alla Guardia di finanza non corrisponde complessivamente un organico adeguato. Prospetta anzi, a tale riguardo, l'eventualità che la Guardia di finanza sia liberata in futuro dai compiti che sembrano più estranei alla sua specifica attività.

Il presidente FAVILLA, ricollegandosi all'intervento del senatore Brigandì, avanza l'ipotesi che la modesta percentuale del gettito recuperato possa dipendere anche da un non sufficiente collegamento con gli uffici finanziari, i quali potrebbero collaborare con la Guardia di finanza nell'identificazione di quegli ambiti di verifica che più facilmente possono condurre ad effettive riscossioni.

Replica agli intervenuti il Comandante generale BERLENGHI, ricordando in primo luogo che dopo i primi arresti effettuati a Milano agli inizi di luglio egli ha promosso l'istituzione di una commissione avente il compito di accertare le eventuali responsabilità amministrative, nonchè di formulare proposte. Tale commissione, composta di membri dotati di altissima professionalità, ha ordinato la propria azione se-

condo tre linee direttrici concernenti la questione del personale, le procedure operative ed il sistema dei controlli. Essa ha operato dapprima a Milano, poi a Roma presso il Comando generale, rinunciando peraltro ad effettuare audizioni dei militari inquisiti; ha infine reso noto all'Autorità giudiziaria gli elementi informativi acquisiti prendendo, a sua volta, visione degli atti istruttori. Nel frattempo è stata ricostituita pienamente l'operatività del Nucleo di polizia tributaria di Milano immettendo nuovo personale, ma è precisa intenzione della Guardia di finanza ripristinare la piena legalità su tutto il territorio nazionale. Il Comandante generale riconosce comunque la particolare gravità del caso di Milano, soprattutto in considerazione del fatto che i singoli episodi di corruzione o concussione, rapportati alla complessiva attività del Nucleo, assumono una valenza patologica: sembra infatti essere stata posta in essere la gestione in proprio dell'attività di verifica da parte di un gruppo di militari assegnati da lungo tempo a quella sede, legati da un rapporto di reciproca omertà.

I risultati del lavoro della commissione d'inchiesta amministrativa portano ad individuare molteplici disfunzioni. In materia di mobilità del personale, si è rilevato che solo gli ufficiali sono soggetti ad avvicendamenti frequenti, mentre le altre categorie registrano solitamente una lunga permanenza presso la stessa sede: ciò favorisce senz'altro l'insorgenza di fenomeni devianti, anche in virtù del fatto che il rapido avvicendamento degli ufficiali non consente una incisiva attività di controllo sui subalterni. Al riguardo, va ricordato che il personale inquisito ha una permanenza nella stessa sede superiore alla durata media ed in taluni casi tale permanenza si è protratta addirittura per trenta anni. Sempre in materia di personale, è emersa l'esigenza di prevedere una maggiore qualificazione, nonché di potenziare l'azione disciplinare anche attraverso lo strumento dei trasferimenti e di effettuare maggiori controlli sul comportamento fuori servizio, benchè si tratti di un controllo molto difficile anche per la condizione di pendolarismo in cui vivono molti militari.

Sul piano delle procedure operative, sono emerse irregolarità in materia di programmazione ed esecuzione delle verifiche, le quali sono state gestite come materia «trattabile» con i contribuenti e condotte da pattuglie a composizione molto rigida.

Dal lato del sistema dei controlli, è emersa l'opportunità di modificare le funzioni dei generali ispettori, in quanto nelle relazioni da essi presentate non vi è notizia di specifiche e particolari iniziative; da parte del comandante di zona che è invece affidatario di precise attribuzioni, è mancata l'assiduità dei controlli. Per quel che riguarda i controlli interni, posti in essere dal comandante del gruppo di sezione, sembra sia mancato l'assoggettamento dell'attività di verifica ad un efficace controllo di qualità.

Il Comandante generale fa quindi presente che sono state già assunte decisioni in relazione alle responsabilità amministrative accertate, molte delle quali risultano comunque influenzate anche da scelte dell'Amministrazione, mentre altre decisioni sono state rinviate al momento in cui si disporrà dell'esito dell'azione giudiziaria in corso.

Le proposte formulate dalla commissione d'inchiesta amministrativa riguardano, sul piano della repressione, principalmente la codificazione di un corpo di norme deontologiche applicabili anche a comporta-

menti semplicemente disdicevoli, in relazione alle quali norme si potrà meglio sviluppare anche l'azione disciplinare; sul piano dell'azione preventiva, la commissione propone di ripristinare norme del passato o emanare nuove norme per incentivare la mobilità, sebbene essa comporti un elevato costo sociale; di promuovere un addestramento di tipo specialistico, dal momento che l'insufficiente numero di personale preparato favorisce l'inamovibilità; di recuperare al Corpo il carattere di polizia tributaria investigativa; di attuare un più penetrante controllo della vita privata dei dipendenti. È stata altresì sottolineata l'opportunità di migliorare i controlli interni, di rivedere i criteri di reclutamento e di progressione nella carriera, di razionalizzare i trasferimenti rendendo meno rigida la normativa attuale, che in molti casi conduce al radicamento per lungo tempo nella stessa sede e prevedendo, invece, meccanismi di aggancio al merito conseguito in servizio. In relazione alla programmazione delle verifiche, attualmente centralizzata, è stato poi suggerito di frazionare il processo decisionale, creando ad esempio un organo di *staff* denominato «unità di analisi» e lasciando al comandante del nucleo solo poteri di attuazione delle verifiche; tale organo potrebbe anche fungere da unità di controllo dei risultati. Si è altresì sottolineata l'esigenza di impostare il rapporto con il contribuente in modo da conseguire la piena trasparenza, risultato al quale potrebbero contribuire l'intensificazione dei rapporti con il mondo dell'economia e l'incremento delle relazioni con il pubblico, ad esempio attraverso una maggiore diffusione dell'assistenza fiscale da parte degli stessi uffici finanziari. Al fine di migliorare i controlli esterni al reparto è stato proposto di creare una struttura esclusivamente addetta al controllo dei dipendenti, che si affianchi al SIS; di rivedere il modello dei nuclei di grandi dimensioni spostando all'esterno attività molto specialistiche; di istituire infine, la carica di vice-comandante.

Con riferimento a specifici quesiti; il Comandante generale fa poi presente che il numero degli inquisiti ammonta a Milano a 73 persone, di cui 22 ufficiali e 51 sottufficiali e a Genova a 22 persone di cui 3 ufficiali e 19 sottufficiali. Ricorda poi che a seguito degli arresti è stato rinnovato il personale addetto ad attività maggiormente a rischio, e ciò ha condotto al trasferimento di 47 persone. È stato altresì istituito un nucleo operativo di 40 persone, altamente qualificate, con il compito di effettuare indagini sulle aziende indagate per corresponsione di tangenti.

Dichiara poi di concordare con l'ipotesi che l'eccessivo peso della pressione tributaria abbia contribuito all'insorgenza di fenomeni di corruzione, ritenendo comunque che le iniziative di riforme in atto possano condurre a risultati positivi. Per quel che riguarda l'opportunità di effettuare «verifiche a sorpresa», esprime l'avviso che è preferibile puntare all'instaurazione di un rapporto di trasparenza con il contribuente, anche se l'effetto «sorpresa» dà spesso buoni risultati.

Sottolineata poi l'importanza del carattere di militarità del Corpo della Guardia di finanza, riconosce l'esistenza di una commistione di compiti, sebbene essa riguardi soprattutto la Polizia ed i Carabinieri. La Guardia di finanza ha in realtà un ambito più autonomo di funzioni che sono incentrate essenzialmente sui settori della fiscalità, della criminalità organizzata e del contrabbando. È comunque sua convinzione che il coordinamento tra le varie forze possa essere migliorato, soprattutto per le attività di controllo svolte alle frontiere o in mare.

Riconoscendo la modestia del gettito recuperato a seguito di verifiche, fa presente che anche in passato ha proposto diverse misure volte ad incrementare tale gettito, misure che solo in parte sono state recepite. Ad esempio, potrebbe prevedersi che i verbali della Guardia di finanza abbiano, in particolari condizioni, anche valore di accertamenti, così come si potrebbe fare molto sul piano dell'informatizzazione dei verbali stessi.

Dopo aver affermato che non è convinto dell'opportunità di attendere la fine del procedimento penale per la contestazione degli illeciti amministrativi, dichiara che la Guardia di finanza non si è mai lasciata influenzare da pressioni politiche, ma ha proceduto sempre in piena autonomia, salvo attenersi in occasione delle vicende legate al fenomeno «Tangentopoli» alle direttive della Magistratura. Ritiene poi che il Corpo abbia operato al meglio sul piano del controllo, anche con riferimento alle aziende che poi sono state coinvolte nello scandalo delle tangenti, sebbene proprio tali aziende abbiano posto in essere comportamenti illeciti con meccanismi altamente sofisticati difficilmente conoscibili soprattutto in mancanza di poteri investigativi.

In risposta ad un ulteriore quesito del senatore ROSSI, il Generale Berlinghi fa presente che il trattamento economico della Guardia di finanza è assimilabile a quello delle altre forze di polizia, pur sottolineando l'esigenza che in futuro il Corpo sia dotato di un ruolo negoziale autonomo.

Il Comandante generale a proposito della tassazione dei proventi illeciti sottolinea che se è stato commesso un reato non vi può che essere la confisca dei beni, altrimenti occorrerà vagliare caso per caso. Per quanto concerne poi le vicende dell'allora comandante del Nucleo di polizia tributaria di Milano, ora detenuto, afferma che egli fu promosso generale per le grandi qualità operative e professionali che lo caratterizzavano e che comunque, nel caso di promozioni, è abbastanza fisiologico che gli esclusi producano ricorso agli organi competenti.

Con riferimento al personale della Guardia di finanza, egli sottolinea poi la sua specifica convinzione che, dati i contenuti altamente tecnico-professionali dell'attività svolta, il numero degli ufficiali dovrebbe essere aumentato per esempio fino a 4.000; allo stesso modo si dovrebbe aumentare il numero dei sottufficiali, mentre si potrebbe utilizzare un minor numero di finanzieri, il tutto con la possibilità di una mobilità verticale tra sottufficiali ed ufficiali e tra finanzieri e sottufficiali.

Dopo aver sottolineato la gravità della situazione venutasi a determinare soprattutto a Milano, egli rileva che essa non è tuttavia preoccupante data la scarsa incidenza numerica delle persone coinvolte rispetto all'entità complessiva dei militari della Guardia di finanza. Si dichiara poi d'accordo sulle misure contenute nel decreto-legge n. 538 del 1994, concernente l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, civile e militare, anche se le misure volte a contrastare il fenomeno della corruzione dovrebbero essere estese ad altro personale dello Stato particolarmente a rischio. Il Comandante generale esprime infine l'avviso che debba essere rivista la struttura soprattutto periferica del Corpo, rendendola più snella ed armonizzandola meglio con quella periferica dell'Amministrazione finanziaria civile; inoltre con riferimento alla sovrapposizione di compiti con altre forze di polizia, egli sottolinea che non ha nessun interesse a competere con esse ma, anzi, sarebbe più

opportuno devolvere all'esclusiva competenza di Polizia e Carabinieri alcuni compiti quali, per esempio, quello della lotta al terrorismo.

Il Presidente FAVILLA, dopo aver ringraziato il Comandante generale per la sua disponibilità e per le esaurienti informazioni fornite alla Commissione, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 19,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

40^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(813) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà brevemente conto del dibattito testè svoltosi in sede informale tra i membri della Commissione, nel corso del quale è stata prospettata l'opportunità di svolgere una audizione con i rappresentanti del Sindacato nazionale università, che ne hanno fatto richiesta, prima di concludere la discussione generale sul disegno di legge in titolo. Tale audizione non potrebbe avere luogo prima di mercoledì 2 novembre e pertanto la discussione generale sul provvedimento potrebbe concludersi il successivo giovedì 3 novembre. Qualora la Commissione convenisse su tale proposta, dovrebbe essere conseguentemente revocato il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 532, già fissato per venerdì prossimo alle ore 12.

Il MINISTRO dichiara di concordare pienamente sulla utilità di ascoltare i rappresentanti del Sindacato nazionale e di concludere successivamente la discussione generale in Commissione. Da entrambi tali momenti di riflessione, egli auspica infatti di trarre proficue indicazioni in vista dell'ormai inevitabile reiterazione del decreto-legge.

I senatori MASULLO e ALBERICI si esprimono in senso favorevole alla proposta del Presidente, insistendo in particolare sull'opportunità che la discussione generale prosegua successivamente all'audizione con

il sindacato, onde consentire ai membri della Commissione di formulare emendamenti anche alla luce delle indicazioni emerse in tale sede.

Il senatore CUFFARO, pur concordando con l'esigenza di procedere all'audizione e di proseguire successivamente alla discussione generale, ritiene essenziale non vanificare la possibilità per i membri della Commissione di presentare emendamenti.

Il senatore MASULLO fa presente al senatore Cuffaro che la proposta di revocare il termine per la presentazione di emendamenti già fissato a venerdì prossimo era motivata dall'esigenza di consentire a tutti i senatori di presentare proposte emendative anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso dell'audizione con i rappresentanti del sindacato.

Il presidente BISCARDI, dopo aver assicurato al senatore Cuffaro che resta comunque in sua facoltà presentare fin d'ora gli emendamenti che ritiene opportuni, rinvia il seguito dell'esame a giovedì 3 novembre, con l'intesa che nella giornata di mercoledì si svolgerà l'audizione informale con la rappresentanza sindacale menzionata.

(245) MENSORIO: *Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e sport, nonché istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport*

(509) BRIENZA e PALOMBI: *Nuovo ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)*

(564) DI ORIO ed altri. - *Istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport*

(640) DELFINO ed altri. - *Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il ministro PODESTÀ, dopo aver ricordato che il 9 novembre prossimo si terrà un convegno del CONI dal quale potranno emergere utili indicazioni ai fini dell'esame dei provvedimenti in titolo, preannuncia peraltro la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa in materia.

Il PRESIDENTE, sulla base delle dichiarazioni del Ministro, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo per non oltre un mese.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07, 0015°)

Il ministro PODESTÀ comunica alla Commissione l'intenzione di affrontare quanto prima il problema della definitiva regolamentazione delle figure professionali atipiche operanti nell'ambito universitario quali, tra gli altri, i tecnici laureati. A tal fine, egli preannuncia la pre-

sentazione di un decreto-legge per la disciplina dei tecnici laureati, che riveste carattere di particolare urgenza, anche a causa di taluni atti amministrativi che stanno suscitando incertezze e timori, nonché la presentazione di un disegno di legge ordinario per la disciplina delle restanti figure professionali, provvedimenti dei quali auspica un esame in parallelo da parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

(893) CAVITELLI ed altri: Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Interviene il senatore BERGONZI, il quale dichiara di non condividere il contenuto del disegno di legge in titolo, soprattutto a causa dell'ingente onere finanziario in esso previsto. Le manifestazioni celebrative proposte comporterebbero infatti un onere pari a circa 60 miliardi di lire, con investimenti pressochè esclusivamente destinati al comune di Busseto.

Replica agli intervenuti il relatore SCAGLIONE, a giudizio del quale le celebrazioni non potrebbero che avere luogo a Busseto, luogo natale di Verdi. Per quel che riguarda le altre osservazioni emerse nel corso del dibattito, egli dichiara di condividere il rilievo secondo cui la provincia di Parma è già ricca di teatri di tradizione ed esprime pertanto la disponibilità del Gruppo Lega Nord a sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge, che prevede la costruzione a Busseto di un teatro di mille posti. Analogamente, dichiara di condividere l'opportunità di non menzionare espressamente, tra i membri del comitato scientifico di cui all'articolo 4, specifiche personalità, ancorchè eminenti, del mondo della cultura. La partecipazione del tenore Carlo Bergonzi a detto comitato potrebbe essere assicurata aumentando da due a tre gli esperti di chiara fama previsti.

La senatrice BUCCIARELLI, rilevata con soddisfazione la disponibilità del relatore a sopprimere dal testo gli aspetti che avevano suscitato maggiori perplessità, fa presente tuttavia che anche altre disposizioni necessiterebbero di ulteriori approfondimenti e ripropone pertanto la richiesta già avanzata nella seduta di ieri di istituire un Comitato ristretto per procedere alla rielaborazione del testo, nonché alle audizioni ipotizzate.

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole alla proposta della senatrice Bucciarelli, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(508) PRESTI ed altri: Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola

(Esame e rinvio)

Il relatore BRIENZA dichiara che il disegno di legge in titolo mira a sanare in via generale i problemi particolari prodottisi a seguito dell'applicazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (come convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417) e della effettuazione delle prove di esame ivi previste. Infatti alcuni dei docenti ammessi con riserva a tali prove ai fini dell'immissione nei ruoli del personale direttivo, ma successivamente non inquadrati in tali ruoli, hanno avviato un contenzioso, in seguito al quale le loro ragioni sono state accolte. Il relatore esprime talune perplessità, segnalando in primo luogo l'esigenza di conoscere il numero delle persone interessate all'applicazione della norma: gli appare infatti inopportuno che il Parlamento torni nuovamente a legiferare su una materia riguardante un numero predeterminato di persone, su cui fu già approvata una norma speciale quale il citato articolo 1-bis. Problemi di tal natura, del resto, trovano la naturale sede di soluzione avanti il giudice amministrativo. Sul piano dell'opportunità politica, poi, se la proposta in esame fosse approvata, si farebbe irresistibile la pressione delle molte migliaia di unità di personale scolastico interessate a vario titolo a consimili interventi. In definitiva, propone che - in attesa dell'acquisizione degli opportuni chiarimenti - il seguito dell'esame sia rinviato.

Si apre il dibattito.

La senatrice PAGANO dichiara di condividere le perplessità del relatore, ricordando come il Parlamento abbia già avuto occasione di occuparsi in passato della questione affrontata nel disegno di legge; il problema tuttavia è legato anche alla previsione, contenuta nell'articolo 1, di ammettere nei ruoli del personale direttivo il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data di entrata in vigore della nuova legge e non più alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 357 del 1989. Più in generale, per quanto riguarda il personale della scuola, il Parlamento deve optare fra un approccio organico, volto ad un complessivo riordino dell'intera materia e l'elaborazione di specifiche leggende per ciascuna delle numerosissime questioni particolari da tempo pendenti: a titolo di esempio cita, fra le tante, quelle relative ai candidati nei concorsi per il personale direttivo delle scuole materne e alle graduatorie per le supplenze nei conservatori. Conclude invitando quindi la Commissione ad esaminare il complesso delle questioni segnalate in un quadro organico, muovendo semmai dall'esame del disegno di legge n. 903, recante una nuova disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola.

Il senatore PRESTI ricorda che le persone interessate dalla applicazione del testo da lui proposto, pur avendo superato le prove di esame, continuano a rivestire il ruolo di preside incaricato e che già numerose sentenze dei TAR e del Consiglio per la giustizia amministrativa nella regione Sicilia hanno confortato le loro aspettative per l'inquadramento in ruolo. Dopo aver affermato come si debba fare chiarezza sulla rile-

vanza da attribuire alle funzioni di presidenza svolte dai vicari per più di 180 giorni, e fatto presente come gli interessati all'applicazione della norma siano una trentina, dichiara di essere disponibile ad una modifica del testo e di rimettersi alle decisioni della Commissione, pur sottolineando il significato morale della propria proposta.

Il relatore BRIENZA precisa che le sue obiezioni attengono essenzialmente ai profili di legittimità, osservando come una modificazione del momento cui riferire la sussistenza dei requisiti per l'ammissione agli esami potrebbe suscitare nuove aspettative; confermando quindi piena solidarietà al personale interessato dall'applicazione del testo in esame, conferma peraltro i propri timori per l'emergere di pressioni di ogni tipo.

Il presidente BISCARDI ricorda come nella precedente legislatura proposte analoghe a quella in esame fossero state valutate favorevolmente dal Senato, ma sostanzialmente rigettate dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, l'unica competente in materia di personale scolastico presso l'altro ramo del Parlamento; segnalata quindi l'esigenza di approfondire il nodo problematico posto in rilievo dal relatore e dalla senatrice Pagano, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

36ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DE PAOLI

indi del Vice Presidente

FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione Cappelli.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del CNR, il professor Roveri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CAPPELLI, rispondendo all'interrogazione 3-00244, riferisce che sulla linea Udine-Trieste è consentito il transito di tutti i tipi di *container* e delle casse mobili e dei semirimorchi stradali con altezza ridotta.

Esiste una limitazione al transito delle casse mobili e dei semirimorchi stradali, caricati su carri ferroviari, aventi l'altezza massima consentita dall'attuale normativa sulla circolazione stradale, a causa della sagoma ridotta delle gallerie Sablice, San Giovanni e di Bivio di Aurisina.

In considerazione della crescente domanda di trasporto di quest'ultimo tipo di traffico, il contratto di programma attualmente in vigore ha previsto di adeguare le linee al trasporto intermodale.

In tale ambito, l'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato già deliberato lo stanziamento di 10 miliardi per l'adeguamento delle gallerie citate.

Allo stato attuale è in corso di ultimazione la progettazione dell'intervento a cui seguirà a tempi brevi, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori, che dovrebbero essere completati entro due anni.

Il presidente BOSCO si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta ed auspica che i lavori possono essere effettivamente ultimati entro breve tempo.

IN SEDE REFERENTE

(614) NAPOLI ed altri - Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli

(657) PETRICCA - Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Pubblico registro automobilistico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 28 settembre scorso.

Il presidente DE PAOLI osserva che, in merito al prosieguo dei lavori, alla luce anche delle audizioni svoltesi in sede informali, la Commissione potrebbe oggi proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo oppure sospendere la trattazione nel caso il Governo dovesse preannunciare la presentazione di un proprio disegno di legge in materia. Altrimenti, si potrebbe anche procedere alla costituzione di un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo concernente la semplificazione delle procedure per l'automobilista oppure, infine, sospendere l'esame e procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, di uno o più relatori che acquisiscano elementi conoscitivi sull'attuazione delle legge concernenti le procedure per gli automobilisti con il compito di formulare entro un tempo stabilito proposte alla Commissione.

Sulle comunicazioni del Presidente, si apre un dibattito incidentale.

Il senatore RAGNO propone un rinvio dell'esame, anche per quanto attiene la scelta della procedura da seguire, in considerazione dell'assenza del sottosegretario Miccichè, che ha sin qui seguito attentamente i lavori della Commissione, partecipando anche alle audizioni informali.

Il senatore SCIVOLETTO concorda con il senatore Ragno in merito alla necessità della presenza del rappresentante del Governo. Si tratta infatti di una materia di grande importanza ed attualità, sulla quale è essenziale che il Governo esprima la propria posizione.

Secondo il senatore GEI, ove il Governo non avesse intenzione di presentare un proprio disegno di legge, sarebbe preferibile istituire un comitato ristretto.

Il senatore ALÒ osserva che, di fatto, sta emergendo una tendenza del Governo a non dare il proprio contributo nella trattazione dei provvedimenti. Sembra cioè che l'Esecutivo voglia soprassedere dal prendere decisioni. Non risulta neppure che il Governo abbia intenzione di assumere una propria iniziativa legislativa. Di fronte a questo atteggiamento, la Commissione si trova evidentemente in difficoltà. La sua parte poli-

tica è convinta che la materia debba essere ridisciplinata e pertanto insiste perchè il Governo sia sollecitato ad esprimere la propria posizione. Ove esso non avesse intenzione di presentare un proprio disegno di legge, infine, sarebbe preferibile seguire la strada dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI si è pronunciato a favore dell'ipotesi di costituire un comitato ristretto, il senatore CARPINELLI osserva che la migliore soluzione sarebbe quella di sollecitare un'iniziativa legislativa del Governo oppure, in difetto di questa, procedere ex articolo 46, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, viene ripresa alle ore 16,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti del CNR
(R048 000, C08, 0001°)

Dopo una breve introduzione del presidente FAGNI, ha la parola il professor ROVERI, il quale premette che l'interesse per la multimedialità si sta oggi avvertendo in Italia come riflesso di una situazione già consolidata nel resto dell'Europa, nel cui ambito è stata previsto un consistente stanziamento di risorse per promuovere attività di ricerca nel settore.

Indubbiamente, l'introduzione di tecniche numeriche ha favorito la convergenza di mondi originariamente distinti, quali della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e dell'informatica, tanto che ormai da tempo l'emittenza radiotelevisiva è considerata parte integrante ad ogni effetto del sistema delle telecomunicazioni.

Oggi, a seguito dell'introduzione di tecniche numeriche, si fa particolare attenzione ai problemi del trasporto a distanza dell'informazione, del controllo di questo trasporto e della gestione della fornitura dei servizi.

I problemi di trasporto sono stati oggetto di analisi in programmi nazionali e soprattutto internazionali, con particolare riguardo alla realizzazione di bande di trasferimento sempre più larghe.

Il problema del controllo consiste nel creare una sorta di intelligenza nell'infrastruttura e comporta che la stessa infrastruttura venga messa in condizione di consentire la fornitura di servizi a livello personalizzato.

Per quanto attiene alla gestione dei servizi si dovrà arrivare, prima della fine del secolo, a mettere l'utente in condizione di poter utilizzare il servizio secondo le proprie esigenze.

Per quanto concerne i risvolti occupazionali, osserva che qualunque processo di razionalizzazione delle attività lavorative ha sempre portato a riduzioni di posti di lavoro. Poichè è comunque necessario un ingente impegno finanziario per lo sviluppo del settore, è prevedibile che nel contempo vi potrà essere una lievitazione della domanda di attività lavo-

native altamente qualificate. Occorre però prepararsi in tempo e quindi promuovere ogni iniziativa per creare profili professionali adeguati ai nuovi scenari.

Per quanto concerne invece l'influenza della domanda sullo sviluppo della multimedialità, il professor Roveri ritiene che, al momento, non sia ancora emersa una forte richiesta di applicazione della multimedialità nei settori del telelavoro o dell'intrattenimento, ma è evidente che se vi sarà in futuro una modifica delle tendenze della domanda, l'ambiente favorevole si creerà automaticamente. Lo sviluppo più immediato è prevedibile che possa riguardare invece la fornitura di servizi personalizzati.

Non si deve protrarre nel tempo, però, il processo di adeguamento delle infrastrutture: la tecnologia già oggi offre tutto quanto è necessario per realizzare lo scenario ipotizzato e neppure vi è bisogno di interventi statali, poichè, se si svilupperà la domanda, gli stanziamenti per gli investimenti potranno essere reperiti direttamente sul mercato.

Fa presente poi che l'industria nazionale delle telecomunicazioni, a causa di numerose scelte sbagliate, oggi non è assolutamente competitiva con le grandi industrie multinazionali, nè l'attuale situazione di monopolio può essere d'aiuto allo sviluppo dell'imprenditoria interna. Se non si procede ad un rilancio mirato e lucido negli obiettivi, si disperderanno anche quelle attività di gestione che ancora mantengono un certo livello di efficienza in Italia. Tra l'altro, occorre puntare ad una politica di formazione professionale adeguata e, sotto questo profilo, le nostre università non sono al momento all'altezza.

Inoltre, si dovranno lanciare nuovi programmi di ricerca affinché si possa investire nell'interesse del futuro del nostro Paese. Altrimenti, se non ci sarà tempestività, si perderanno anche le occasioni per partecipare a programmi di ricerca europei (l'Italia oggi non ha una ricaduta interna corrispondente ai finanziamenti che impegna a livello europeo; ne consegue che, di fatto, il nostro Paese finanzia attività di ricerca a vantaggio delle nazioni più forti).

Per quanto concerne il cavo, osserva che, considerato che il nostro Paese non ha effettuato per tempo un'attività di cablaggio del territorio, oggi non è più possibile ipotizzare l'utilizzo del cavo solo per il comparto radiotelevisivo. Il cablaggio ha senso se volto a realizzare una infrastruttura a larga banda plurifunzionale, utile per le televisioni, le telecomunicazioni e l'informatica.

Invece, l'uso del satellite è auspicabile per facilitare il riassetto del settore radiotelevisivo e superare i problemi di assegnazione delle frequenze e di pluralismo dell'informazione, visto che il satellite consentirebbe di ottenere un numero di canali di gran lunga superiori a quelli esistenti.

Oggi si pensa alla creazione di infrastrutture a larga banda attraverso l'uso pressochè esclusivo della fibra ottica. Tuttavia questo strumento è praticabile nell'ambito della struttura dorsale della rete, mentre la sua utilizzazione fino alle case degli utenti comporterebbe costi troppo elevati. Pertanto nel breve e medio periodo può avere una sua utilità il doppino di rame, anche se occorrerebbe dotarlo di quanto necessario per consentire il passaggio di messaggi a banda larga e questa operazione richiederebbe comunque costi elevati. Ne consegue che il doppino telefonico non si ritiene possa essere adatto per un impiego su

larga scala, mentre può essere utile per le sperimentazioni. In definitiva, attualmente, la soluzione più attraente sembra quella mista (fibra + cavo coassiale).

Per quanto concerne una utilizzazione più razionale delle frequenze, evidenzia un suo scetticismo sulle concrete possibilità di realizzarla, considerata la serie innumerevole di lassismi e inadempienze degli organi pubblici. Si sofferma quindi sui possibili sviluppi dei sistemi di comunicazione mobile, rilevando come l'introduzione di un secondo gestore del radiomobile potrà portare benefici per l'utente soprattutto se si instaureranno regole chiare e una vera e propria nuova cultura della concorrenza, al fine di non ripetere gli errori verificatisi nel settore radiotelevisivo. Illustra quindi i sistemi di terza generazione della telefonia mobile, basati sulla tecnica numerica, fino alla realizzazione di un sistema a grande capacità (DCS) che opererà sulla banda di 1.800 mhz. I successivi obiettivi sono caratterizzati da sistemi di comunicazione mobile attraverso i quali l'utente possa essere rintracciato o possa comunicare attraverso qualsiasi rete fisa o mobile in ogni parte del mondo: perchè tali sistemi si possano realizzare occorrerà sviluppare ulteriormente le tecniche di controllo dell'informazione e quindi una maggiore intelligenza della rete.

Dopo aver prospettato l'opportunità che anche nel settore delle comunicazioni mobili il paese possa sviluppare tecnologie nazionali, si sofferma sull'attività di standardizzazione degli organismi internazionali, che considera adeguata a garantire l'interconnessione delle reti di trasmissione dati. Piuttosto nel nostro paese vi è una carenza di infrastrutture dedicate ed integrate per il trasporto dati tali da soddisfare l'esigenza dell'utenza affari: al riguardo, più che una proliferazione di reti private quali si è realizzata nel paese, occorrerebbe puntare alla costituzione di reti private virtuali nell'ambito della rete pubblica, ritagliando idonee prestazioni per specifici segmenti di utenza.

Rileva quindi l'importanza del fenomeno INTERNET come rete di reti interconnesse essenzialmente per la trasmissione dati, esperienza che, avviatasi negli Stati Uniti sta conoscendo uno sviluppo sorprendente in Europa e anche in Italia: a suo avviso da tale fenomeno possono trarsi utili spunti per dotare il paese di una idonea infrastruttura per la trasmissione dati.

Ricordato altresì che entro il 1998 in tutti paesi della comunità europea si determinerà una totale liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, ritiene del tutto irrealistico che si possa realizzare nel paese una effettiva concorrenza tra la rete pubblica e quelle realizzate da imprese di pubblica utilità, le quali potranno svolgere tutt'al più un ruolo marginale. Per quel che concerne il problema della integrazione verticale tra possesso della rete e offerta dei servizi, dichiara che anche nel futuro non si potrà rinunciare alle sinergie tra le due attività e che i pericoli di distorsione della concorrenza possano essere adeguatamente affrontati con chiare regole del gioco.

Per quanto concerne il tema dell'autorità di regolamentazione osserva che, prima ancora di definire un organismo unitario o strutture molteplici, occorre precisare i compiti, le risorse e il quadro organizzativo: le competenze a suo avviso possono riassumersi nella difesa degli interessi del cliente anche con riguardo alla tematica antitrust.

Seguono quesiti da parte dei senatori e risposte del professor Roveri.

Il senatore BACCARINI chiede una maggiore esplicitazione delle imprese straniere che si appresterebbero ad invadere con i loro prodotti il nostro paese; in tema poi di ricerca osserva che, se la spesa complessiva non è poi così distante da quella degli altri paesi, i risultati sono assai inferiori. Domanda altresì se sia opportuno che le autostrade dell'informazione siano private o pubbliche e se la tv a pagamento può raggiungere o meno l'autosufficienza economica passando sul cavo.

Il senatore PEDRAZZINI domanda se l'integrazione verticale di reti e servizi non comporti di fatto il mantenimento di una situazione di monopolio. Chiede altresì quale rete potrebbe far concorrenza a TELECOM e quindi come una concorrenza delle infrastrutture di rete possa svilupparsi. Pone infine un quesito circa lo sviluppo della tv via satellite in rapporto alle spese e ai canoni di abbonamento che si dovrebbero sostenere, in considerazione anche della gratuità per l'utente attualmente della tv commerciale.

Il senatore ARMANI chiede se lo sviluppo dei servizi interattivi possa essere frenato dalle incertezze dell'utente sulla tutela della riservatezza dei dati, così come a suo avviso è avvenuto per il servizio videotel. Con riferimento a tutte le infrastrutture di rete di telecomunicazione presenti in Italia ritiene che si debba usufruire di tutti i sistemi disponibili per sviluppare il mercato senza ulteriori costi e lavori inutili.

Rispondendo ai predetti quesiti, il professor ROVERI afferma di essere favorevole all'ingresso di capitali stranieri, ma precisa che talune situazioni che si sono verificate in Italia a danno dell'industria nazionale non sarebbero accadute in paesi più attenti alle esigenze interne, come Francia e Germania.

In particolare, ricorda che, negli anni '70 si erano sviluppate due grandi industrie nazionali nel settore: l'una, l'ITALTEL con capitali della STET (e quindi pubblici), l'altra, TELETTRA, con capitali privati. L'idea, più che opportuna, di fondere queste due società nell'ambito del gruppo STET non fu realizzata per motivi politici e successivamente TELETTRA fu venduta alla società francese ALCATEL, senza che si registrassero opposizioni di alcun genere. Si è trattato di una gravissima perdita per il nostro paese.

Per quanto concerne gli investimenti nella ricerca, il problema non risiede nella quantità degli investimenti (che è comunque apprezzabile) bensì nella loro utilizzazione, che viene spesso fatta in modo non mirato o viene indirizzata all'estero.

Fa presente poi che i grandi gruppi industriali italiani svolgono un tipo di attività nella quale la ricerca ha un ruolo relativamente marginale e purtroppo questa situazione ha finito per coinvolgere anche la piccola e media impresa.

Precisa poi che, da un punto di vista tecnico, per autostrade dell'informazione si intendono quelle infrastrutture in grado di trasportare una vasta mole di informazione. A suo giudizio l'iniziativa per realizzarle può venire, con eguali possibilità di successo, sia dal settore pubblico che da quello privato.

In ordine alla pay-tv, va tenuto presente che essa soffre la concorrenza del mercato delle videocassette. Oggi, se i costi della pay-tv non sono competitivi con quello, assai contenuto, dell'affitto di videocassette, gli scenari di sviluppo di questo settore rischiano di essere compromessi, a meno che non si pensi solo a fornire programmi video su domanda, ma si allarghi l'offerta anche ai videogiochi o, nel settore delle attività produttive, al telelavoro.

La sinergia tra gestore di rete e fornitore di servizio non deve essere vista negativamente, perchè può anche produrre risultati positivi, a condizione che eventuali degenerazioni vengano fronteggiate da una regolamentazione adeguata. D'altra parte nessuno può più difendere il monopolio, perchè è ormai superato dai fatti, ma neppure si devono disconoscere i meriti storici che questo sistema ha avuto nel nostro paese.

Dopo aver ricordato che in Italia sono mancati investimenti adeguati nel settore della trasmissione dati, ribadisce che l'uso del satellite può produrre effetti positivi nell'ambito della diffusione radiotelevisiva, in quanto ormai la fibra ottica sta sostituendo il satellite anche nelle comunicazioni a lunga distanza.

Ritiene poi che la riservatezza rappresenti un problema centrale nel futuro scenario delle telecomunicazioni: occorrerà garantire la protezione da intercettazioni indebite e conferire tranquillità all'utente affinché siano salvaguardati i suoi interessi (ad esempio, il cliente dovrà potersi difendere da un eventuale abbassamento della qualità dei servizi favorito da una concorrenza sfrenata). Qui ritorna l'esigenza di istituire un'autorità di regolamentazione.

Il senatore ALÒ chiede ulteriori chiarimenti circa le reti private virtuali, la promozione di tecnologie nazionali e la necessità di regole del gioco nella concorrenza nei servizi di telecomunicazione.

Il senatore STANZANI GHEDINI osserva che il professor Roveri avrebbe tracciato a suo avviso un quadro sostanzialmente pessimistico delle telecomunicazioni italiane, con una unica indicazione in positivo circa l'opportunità di più massicci investimenti nella ricerca, in una prospettiva tuttavia di tempi assai lunghi. Rilevando come a suo avviso i problemi delle telecomunicazioni e dell'emittenza vadano affrontati in modo assolutamente distinto, fa presente che l'alternativa del cablaggio appare assai costosa e che invece più promettente appare l'indicazione del satellite, anche se vi sono costi per l'utente non indifferenti. Rilevata la necessità della pianificazione delle frequenze, chiede come si possa conciliare una prospettiva di concentrazione, che inevitabilmente avrà luogo nell'ambito delle telecomunicazioni, con ipotesi di privatizzazione.

Il senatore CARPINELLI chiede un giudizio sui rischi e sulle opportunità di una liberalizzazione in un contesto di ritardo dell'industria nazionale delle telecomunicazioni e di mancanza di regole, in presenza anche di un conflitto di interessi che ha per oggetto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il professor ROVERI afferma che per rete privata virtuale si intendono prestazioni che la rete pubblica può offrire a taluni soggetti che

sono da considerare del tutto simili a quelle che egli otterrebbe con una rete privata. Affermato altresì che lo sviluppo di tecnologie nazionali è coerente con la necessità di conservare al nostro paese importanti presenze industriali, dichiara che la necessità di regole del gioco nella concorrenza è resa evidente dall'esperienza italiana nel settore radiotelevisivo. Al riguardo, poichè probabilmente non è possibile contemporaneamente definire regole per tutti i settori, si tratta di iniziare dal settore che potrebbe offrire minori resistenze, regolamentando opportunamente un settore delle telecomunicazioni che si apre alla concorrenza, dando garanzie al gestore pubblico di ottenere un ritorno dagli investimenti effettuati.

Rileva altresì che a suo avviso il sistema delle telecomunicazioni italiane non presenta gravi ritardi nella qualità dei servizi resi, considerato che il gestore pubblico negli ultimi anni ha investito somme rilevanti per ammodernarli: si pone invece un problema in termini prospettici, in relazione alla possibilità del paese a tenere il passo della innovazione tecnologica. Affermato di condividere molte delle affermazioni del senatore Stanzani Ghedini fa presente che anche l'introduzione del satellite per la diffusione televisiva presenta costi rilevanti, con riferimento al segmento spaziale, e che tuttavia non consente di procedere sulla strada delle multimedialità interattiva, per la quale è necessaria una moderna infrastruttura di rete fissa.

Con riferimento al processo di liberalizzazione, osserva che esso è da considerarsi ormai come un dato di fatto, connesso all'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea: pur evidenziando i rischi di tal processo (ad esempio la concorrenza degli Stati Uniti ha determinato la rinuncia da parte di grandi aziende a gloriose attività di ricerca di base), dichiara che occorre pertanto concentrarsi sulle regole e sulle modalità per affrontarla efficacemente.

Il presidente FAGNI ringrazia il professor Roveri per il contributo dato alla indagine e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

61ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10, 0015°)

Il presidente CARPI avverte che il Ministro del tesoro, a causa di improrogabili impegni di governo, ha chiesto di poter essere ascoltato al termine dei medesimi e, comunque, entro la giornata odierna: propone pertanto di anticipare la seduta, già convocata per le ore 20, alle ore 18 onde consentire la partecipazione del ministro Dini.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

62ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il ministro del tesoro DINI.

La seduta inizia alle ore 18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10, 0009°)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Ministro del tesoro (R048 000, C10, 0001°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARPI, dopo aver rivolto un cordiale saluto al ministro Dini, ricorda che l'audizione odierna è stata richiesta al fine di valutare i risultati del processo di privatizzazione dell'INA dopo il collocamento sul mercato del 51 per cento dei valori mobiliari delle partecipazioni detenute dal Tesoro. Una prossima audizione verrà richiesta al Ministro del tesoro al fine di svolgere una più ampia riflessione sull'andamento del processo di privatizzazione, con particolare riferimento alle imprese esercenti servizi di pubblica utilità e al complessivo riordino delle attività industriali.

Nell'audizione del Presidente dell'INA, svoltasi nella giornata di ieri, quest'ultimo ha prospettato un'attività della banca d'affari *Goldman Sachs* non propriamente coerente con gli indirizzi assunti dal Parlamento e dal Governo, sia per quanto riguarda la problematica della *public company* sia per quanto riguarda l'espressione del voto di lista per la tutela dei piccoli azionisti. Su tale argomento è stata presentata una interrogazione presso l'altro ramo del Parlamento. Nell'audizione odierna invece si vogliono approfondire i riflessi che la privatizzazione dell'INA può avere sull'afflusso degli investimenti esteri, sulla credibilità di un organico programma di privatizzazione che sviluppi ulteriori risorse, sulla trasparenza dei movimenti di capitale pubblico e privato, sull'idoneità di un processo di sviluppo dell'impresa assicurativa e degli altri comparti produttivi nazionali in un contesto di maggiore produttività nel quale lo Stato si renda garante delle regole senza interferire nella gestione delle imprese.

Prende quindi la parola il ministro DINI, il quale ricorda preliminarmente che alla fine dell'operazione di collocamento sul mercato, completata nello scorso mese di agosto, il capitale sociale di INA S.p.a. era ripartito tra il Ministero del tesoro e gli azionisti privati nella misura, rispettivamente, del 52,75 per cento e del 47,25 per cento del capitale sociale. Il 3,3 per cento del capitale sociale stesso, inoltre, è riservato per i partecipanti all'offerta pubblica di vendita - piccoli investitori e assicurati INA - che deterranno le azioni ininterrottamente per tre anni a partire dalla data di offerta al pubblico. Su questo blocco di azioni il Tesoro mantiene il diritto di voto per tale periodo, decorso il quale distribuirà le azioni nella misura di un'azione gratuita ogni dieci detenute, salvo per gli assicurati che al momento dell'offerta avessero in corso polizze con premio annuo

superiore ai 2,5 milioni di lire, ai quali spetteranno due azioni gratuite per ogni dieci detenute.

Il Ministro del tesoro illustra quindi dettagliatamente la composizione dell'azionariato privato, rilevando che il 32,25 per cento del capitale sociale è detenuto dai piccoli investitori, dipendenti e assicurati INA, mentre il 4,5 per cento e il 10,5 per cento è in possesso rispettivamente di investitori istituzionali italiani ed esteri. A tale proposito osserva che la *Scudder, Stevens and Clark*, investitore istituzionale statunitense con l'1,5 per cento del capitale sociale, detiene la quota azionaria più elevata tra tutti gli azionisti privati. Attualmente, quindi, l'INA è la società italiana il cui azionariato è più diffuso tra gli investitori e, ad oggi, non si ha notizia di modifiche rilevanti nell'assetto proprietario della società. Nei tre mesi successivi alla quotazione in borsa il prezzo delle azioni INA ha seguito l'andamento del mercato registrando al 25 ottobre una flessione del 9,8 per cento rispetto al prezzo di offerta, inferiore sia a quella registrata dall'indice COMIT sia a quella relativa all'indice dei quattro principali titoli assicurativi.

Il consiglio di amministrazione della società ha convocato per il 7 novembre un'assemblea straordinaria e una ordinaria. All'ordine del giorno della prima vi sono le modifiche allo statuto rese necessarie dall'entrata in vigore della legge n. 474 del 1994 e riguardanti l'introduzione di disposizioni che consentano ai soci di minoranza di eleggere tre membri del consiglio di amministrazione anche nel caso in cui l'azionista di maggioranza rappresenti in assemblea più dell'85 per cento del capitale sociale e l'estensione dell'istituto del voto di lista anche all'elezione dei sindaci, in modo che un sindaco effettivo ed uno supplente venga assegnato alle liste di minoranza.

All'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi è l'elezione del collegio sindacale, del presidente e del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti di quest'ultimo. Su tale questione il Ministro del tesoro voterà a favore di un numero totale di consiglieri pari a tredici. Come previsto dal prospetto informativo diffuso al momento del collocamento, l'attuale consiglio di amministrazione e il collegio sindacale hanno rassegnato le dimissioni per consentire l'ingresso negli organismi sociali di rappresentanti di nuovi azionisti, tramite il meccanismo del voto per liste. A tale proposito, occorre ricordare che il Senato, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 301 del 1994, non approvò un emendamento volto a congelare l'attuale consiglio di amministrazione e ad assegnare al presidente della società ampi poteri esecutivi.

Il ministro Dini passa quindi ad illustrare la procedura seguita per comporre la lista dei candidati proposti dal Ministero del tesoro per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale, ricordando che essa verrà pubblicata, prima dell'assemblea, su tre quotidiani nazionali, come previsto dalla legislazione vigente. Precisa preliminarmente che il Tesoro parte dal presupposto che l'INA appartiene ormai al settore privato e che il collocamento sul mercato delle azioni tuttora di proprietà dello Stato è un passaggio tecnico, che verrà compiuto non appena le condizioni dei mercati lo consentiranno e in modo tale da garantire la continuità dell'assetto attuale dell'INA, caratterizzato da un ampio azionariato diffuso. Il Governo auspica che la seconda fase della privatizzazione dell'INA possa compiersi entro il primo semestre del 1995 ed è impegnato in tal senso.

In tale prospettiva il nuovo consiglio di amministrazione che durerà in carica per un triennio, seppur designato per i quattro quinti dal Tesoro, deve essere espressione del nuovo assetto azionario. Al fine di assicurare una rappresentanza degli azionisti privati, il Ministero del tesoro, per individuare gli otto componenti non esecutivi del consiglio - incluso il presidente, che nell'INA non ha mai avuto poteri esecutivi - si è rivolto ai consulenti scelti per la privatizzazione e alle due banche incaricate del collocamento, chiedendo loro di indicare nominativi di candidati a loro avviso graditi sia ai piccoli azionisti sia agli investitori istituzionali. Come è noto, il Governo Ciampi aveva designato quali consulenti due banche inglesi - *Schroeders and Fox-Pitt, Kelton* - mentre l'incarico di curare il collocamento era stato conferito all'IMI per il mercato interno e alla *Goldman Sachs* per il mercato internazionale, in conformità con le direttive della delibera CIPE del 30 dicembre 1992. Nell'ambito della rosa dei nomi indicati dai quattro istituti finanziari, il Tesoro ha scelto i propri otto candidati in funzione della disponibilità dei singoli e cercando di diversificare le competenze dei membri del consiglio, rivolgendo anche una particolare attenzione alle iniziative per lo sviluppo della società, tra le quali va ricordato l'accordo di collaborazione con la Banca di Roma per la vendita congiunta di prodotti bancari e assicurativi, in linea con una tendenza che caratterizza il futuro del mercato assicurativo europeo.

Per i due componenti esecutivi del consiglio, cioè gli amministratori delegati, il Ministero del tesoro, tenuto conto anche delle indicazioni dei consulenti, ha orientato la sua scelta nel senso di sostituire un *management* interamente proveniente dall'ex ente pubblico con nuove professionalità formatesi nel settore privato garantendo al tempo stesso un elemento di continuità nella conduzione della società. Il nuovo amministratore delegato, proveniente da una carriera interamente svolta nel settore privato, è stato individuato all'interno di un'ampia lista di candidati predisposta da una società specializzata. L'elemento di continuità nella conduzione della società è stato identificato nella responsabilità per i rapporti con la rete di vendita: pertanto si è scelto di mantenere uno dei due precedenti amministratori delegati, responsabile appunto per la politica commerciale.

Nella lista del collegio sindacale, il presidente, che è l'attuale presidente del collegio di Assitalia, assicurerà la continuità della funzione di controllo affiancato da un nuovo sindaco individuato nel presidente dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti.

Gli altri tre consiglieri di amministrazione, sui tredici previsti, verranno designati dagli azionisti di minoranza: è da ritenere che gruppi di piccoli azionisti e investitori istituzionali presenteranno liste di candidati.

È noto anche che l'articolo 2372 del codice civile vieta il rilascio di deleghe a banche, le quali votano solo per le azioni direttamente possedute. Peraltro, le banche non figurano tra gli azionisti istituzionali dell'INA.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore DEMASI domanda chiarimenti sulle ragioni che hanno resa opportuna la mancata conferma dell'attuale presidente dell'INA, no-

nostante quanto indicato dal prospetto internazionale di vendita che prevede espressamente l'ampliamento e non la sostituzione dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Il presidente CARPI si associa alla richiesta formulata dal senatore Demasi, precisando altresì che gli emendamenti approvati dalla Commissione, in sede di conversione del decreto-legge sull'INA, furono sostanzialmente condivisi da tutti i Gruppi e dallo stesso rappresentante del Governo. Nel corso del dibattito in Assemblea, invero, il Governo paventò reazioni negative nei mercati internazionali in prossimità del collocamento azionario: per tale ragione si spiega l'atteggiamento di ossequio all'indirizzo espresso dal Governo, non solo da parte dei Gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord ma anche di significativi settori dell'opposizione.

Il MINISTRO precisa che la legge prevede il rinnovo del Consiglio dopo la privatizzazione ed egli si è mosso coerentemente alle vigenti disposizioni. Il Consiglio attuale, poi, ha correttamente presentato le proprie dimissioni e il Ministro ha inteso favorire la più ampia rappresentanza del nuovo panorama di azionisti.

Il senatore DEBENEDETTI, pur esprimendo apprezzamento per le modalità seguite nella privatizzazione dell'INA, prospetta alcune perplessità sulla eccessiva concentrazione dei rapporti tra INA e Banca di Roma.

Il senatore CHERCHI giudica singolare e contraddittoria la posizione del Governo sulla mancata conferma dell'attuale presidente dell'INA, atteso che l'avvocato Pallesi in tempi non sospetti è stato fautore della privatizzazione dell'Istituto, pur scontrandosi con interessi finanziari di notevoli dimensioni. E non vale, al riguardo, citare le indicazioni della *Goldman Sachs* dal momento che non risultano comunque affatto chiare le modalità di consultazione di circa il 35 per cento degli azionisti minori: quindi non si comprende perchè proprio questi ultimi dovrebbero essere contrari alla conferma dell'autore principale della privatizzazione. È di tutta evidenza, quindi, il ritorno a logiche spartitorie non condivisibili. Anche la vicenda Uniorias e i rapporti con la Banca di Roma si prestano a riserve sostanziali poichè va in ogni caso privilegiato il confronto sul mercato tra una pluralità di soggetti autonomi e competitivi.

Il senatore PERIN domanda informazioni sul collocamento del rimanente 49 per cento delle azioni e sottolinea che la concentrazione dei poteri nel Presidente dell'INA - auspicata a suo tempo dalla Commissione unanime - intendeva arginare lo strapotere di alcuni agenti generali e promuovere una maggiore trasparenza.

La senatrice BALDELLI si associa alle valutazioni espresse dal senatore Cherchi ed esprime dubbi sulla congruità di norme che accollano alla società il costo degli avvisi sui quotidiani, relativi al voto dei piccoli azionisti.

Il senatore MASIERO chiede se siano state studiate misure idonee a una maggiore razionalizzazione dei poteri attualmente in capo agli agenti generali e se siano prospettabili migliori condizioni operative nel mercato dei valori mobiliari.

Il senatore DEBENEDETTI si sofferma ampiamente sulla privatizzazione dell'industria elettrica.

Il presidente CARPI ribadisce che l'oggetto della odierna audizione è limitato alla privatizzazione dell'INA.

Agli intervenuti risponde il ministro DINI il quale, espresso apprezzamento per l'operato dell'avvocato Pallesi alla presidenza dell'INA, nega la fondatezza del giudizio formulato dal senatore Cherchi in quanto la legge sulla privatizzazione è stata approvata dal Parlamento mentre gli stessi *advisor* hanno consigliato il cambiamento del *management* e, in particolare, non hanno ritenuto opportuna la conferma dell'avvocato Pallesi. I rapporti tra INA e Banca di Roma, poi, si qualificano come un fatto positivo per lo sviluppo del gruppo assicurativo e, in ogni caso, preesistevano alla sua privatizzazione. L'inserimento dell'amministratore delegato della Banca di Roma, in particolare, è stato indicato dagli investitori istituzionali: sarà compito del nuovo Consiglio decidere se mantenere o meno gli esistenti rapporti di collaborazione per i quali il Tesoro non ha preclusioni o pregiudizi di sorta. Quanto all'Uniorias egli chiarisce che, contrariamente alle aspettative del Consiglio di amministrazione, l'operazione recentemente posta in essere ha finito per drenare risorse finanziarie dell'INA.

Il nuovo Consiglio di amministrazione - egli prosegue - dovrà migliorare i livelli di efficienza e di competitività, attenuando i costi di gestione e incrementando i rendimenti del proprio portafoglio per razionalizzare anche l'attività degli agenti generali, atteso che, in ogni caso, l'INA ha un grande futuro. Si riserva, quindi, una attenta verifica circa l'idoneità delle spese propedeutiche alla espressione del voto di minoranza: queste, comunque, sono del tutto modeste, specie se confrontate ad altre voci di bilancio, ad esempio quelle per la pubblicità sulla privatizzazione.

La seconda fase del collocamento azionario dovrà tener conto dell'andamento registrato dal mercato borsistico al fine di massimizzare i profitti del Tesoro: in tale contesto è molto probabile che l'INA mantenga un azionariato diffuso, anche se per il futuro non è possibile escludere offerte pubbliche d'acquisto. È tuttavia auspicabile un azionariato stabile costituito, possibilmente, anche da investitori istituzionali italiani, capaci di tutelare alle migliori condizioni i piccoli azionisti. Va sottolineato, in proposito, che in occasione del primo collocamento delle azioni INA la richiesta del mercato è stata molto maggiore dell'offerta e quindi si è dovuto ricorrere al riparto delle quote.

Il ministro Dini, infine, si riserva di precisare il punto di vista del Governo sulla privatizzazione dell'industria elettrica.

Il presidente CARPI ringrazia il Ministro del tesoro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARPI avverte che, tenuto conto delle richieste formulate dai rappresentanti dei Gruppi e del concomitante inizio del sopralluogo di una delegazione di senatori in Sardegna, la seduta della Commissione, già convocata per domani 27 ottobre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 19,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

46ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PORCU. Interviene quindi il Commissario straordinario dell'INPS, dott. Mario COLOMBO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario PORCU risponde all'interrogazione n. 3-00236 sottolineando che l'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazione nella legge 451 del 1994, prevede un piano di pensionamento anticipato in favore del settore siderurgico nel limite di 15.500 unità, individuando le aziende interessate dal provvedimento e citando categorie specifiche del settore siderurgico. Nel testo non vi è alcun esplicito riferimento alle imprese richiamate dalla interrogazione. Di conseguenza la norma sembrerebbe escludere dal proprio campo di applicazione tali imprese. Ulteriori difficoltà interpretative sorgano peraltro in relazione alle caratteristiche che le aziende devono possedere per essere ricomprese nella categoria a cui quelle richiamate nell'interrogazione potrebbero eventualmente essere ricondotte. Fa quindi presente che al momento sono in corso una serie di incontri a cui prendono parte tutti i rappresentanti dei Dicasteri interessati oltre a quello del lavoro per definire criteri di selezione delle aziende che hanno fatto richiesta di usufruire del piano di pensionamento anticipato, poichè tale selezione costituisce adempimento preliminare per l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati.

Il senatore CHERCHI, pur ringraziando vivamente il Presidente della Commissione e il Sottosegretario per la sollecitudine mostrata nel mettere all'ordine del giorno e nel rispondere all'interrogazione 3-00236, non può tuttavia dichiararsi soddisfatto in quanto il problema in essa sollevato rimane purtroppo non definito. Ritiene infatti incongruo che

dai benefici del piano di pensionamenti anticipati siano escluse imprese strettamente legate al settore siderurgico che, per la crisi in cui versa dagli anni '80, è stato costantemente oggetto di piani di prepensionamento di cui le imprese hanno beneficiato. Ritiene pertanto opportuna o una modifica della norma richiamata nell'interrogazione ovvero un'interpretazione estensiva da parte del Ministero del lavoro.

Il sottosegretario PORCU risponde quindi all'interrogazione 3-00249, rilevando che la questione in essa sollevata è seguita con attenzione dal Ministero del lavoro. Il decreto ministeriale del 30 giugno 1994, emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 12, della legge n. 537 del 1993, oltre a definire le procedure per la valutazione dei beni immobili, ha previsto particolari disposizioni nei confronti degli affittuari che siano titolari di un reddito inferiore a determinati limiti, ovvero ultra-sessantenni o portatori di handicap. Sulla questione si sono svolti, presso il Ministero del lavoro, vari incontri con le associazioni interessate, quali il SUNIA, il SICET e l'UNIAT per i problemi sorti in fase di applicazione di tali disposizioni. In questi incontri è emersa la disponibilità dell'amministrazione, ferma restando la struttura del provvedimento emanato, a valutare le proposte e i suggerimenti formulati. È inoltre stata fatta riserva di sottoporre la questione anche al Ministero del tesoro per i profili ad esso inerenti.

La senatrice FAGNI si dichiara insoddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo in quanto, in primo luogo, i limiti di reddito dei conduttori presi in considerazione sono quelli lordi e quindi in pratica risultano assolutamente inadeguati per una equa valutazione delle situazioni. Questione ancor più delicata è quella relativa alle persone ultra sessantenni o portatrici di handicap, nei confronti delle quali la proposta dell'ente della ricerca di un altro alloggio - magari nella periferia urbana - finisce per essere nei fatti estremamente penalizzante nei confronti di soggetti spesso materialmente e psicologicamente deboli. Sarebbe pertanto auspicabile che gli enti in questione si comportassero come altri enti che dismettono i loro patrimoni immobiliari ovvero stabilendo l'inamovibilità del conduttore che si trovi in condizioni particolari. A partire dalla ricordata disponibilità dei Ministeri competenti sarebbe dunque opportuna una sollecita considerazione concreta delle problematiche sollevate, così come eventualmente un intervento in termini di abbattimento del costo degli immobili in considerazione della vetustà degli stessi.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario straordinario dell'INPS in relazione al Documento XXII, n. 4, recante: «Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia
(R047 000, C11, 0002°)

Il presidente SMURAGLIA dopo aver ricordato brevemente i motivi dell'audizione, dà la parola al Commissario straordinario dell'INPS.

Il commissario COLOMBO, dopo aver fornito materiali di documentazione sulla questione delle pensioni ai cittadini della ex Jugosla-

via, auspica che i membri della Commissione possano pervenire ad una valutazione obiettiva dei motivi che sono alla base della linea di comportamento assunta dall'Istituto relativamente a tale questione. Una prima serie di considerazioni attiene ai problemi posti dallo scambio di note aggiuntivo all'Accordo italo-jugoslavo del 1954, in ordine all'individuazione dei soggetti destinatari dell'accordo medesimo. Nel testo originario di tale accordo (redatto in lingua francese) questi soggetti sono indicati come «les personnes qui ont habité» – letteralmente «le persone che hanno abitato» – nei territori ceduti alla Jugoslavia a seguito del trattato di pace del 1947; a tal proposito sottolinea come, da parte dei Ministeri che hanno condotto e concluso le trattative tra Italia e Jugoslavia, l'espressione francese sopra ricordata sia stata interpretata nel senso di riferirla a quanti, prima del 1° maggio 1945, avevano prestato attività lavorativa nei territori già appartenenti allo Stato italiano e successivamente ceduti alla Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 1947. Le contestazioni relative al criterio adottato dall'INPS per dare applicazione all'accordo italo-jugoslavo, partendo dall'anzidetta interpretazione dell'espressione «ont habité» si incentrano sul fatto che tale espressione non consentirebbe il riferimento ai soli periodi assicurativi compiuti, nei territori ceduti dagli abitanti di tali zone. Secondo questa tesi l'accordo prende in considerazione le persone «abitanti» nei territori ceduti senza prevedere l'ulteriore circostanza che gli stessi abbiano anche lavorato in tali territori; quindi l'INPS avrebbe dovuto trasferire tutta la posizione assicurativa degli interessati. Il criterio adottato dall'Istituto, di trasferire soltanto la quota di posizione assicurativa relativa al lavoro svolto esclusivamente nei territori ceduti, avrebbe ovviamente consentito agli interessati di vantare successivamente diritti nei confronti dell'assicurazione italiana, con le conseguenze finanziarie legate alla particolare disciplina del nostro Paese del «trattamento minimo». Le critiche però non tengono conto del fatto che, nella gestione dell'accordo medesimo, altre pubbliche amministrazioni interessate a vario titolo alla trattazione di questioni conseguenti alla cessione alla Jugoslavia di alcuni territori, si sono uniformemente attenute al medesimo criterio interpretativo adottato dall'Istituto.

Un secondo aspetto della questione che merita attenzione è quello relativo alla tutela assicurata a tali soggetti dalla Convenzione italo-jugoslava in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigranti che qualcuno ritiene particolarmente «generosa». La Convenzione consente di cumulare, in presenza di almeno una settimana di contribuzione (anziché un anno, come previsto dalla normativa esistente nell'ambito dell'Unione Europea) i periodi assicurativi compiuti nell'ambito degli stati interessati, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto dalla legislazione di ciascun paese per il diritto a pensione. Più specificamente, si critica la presa in considerazione da parte dell'Italia dei periodi figurativi di servizio militare sostenendo, ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo, che i periodi di servizio militare italiano prestati prima del 1945 dagli abitanti dei territori ceduti, divenuti cittadini jugoslavi, dovrebbero essere presi in carico dall'Ente jugoslavo. In effetti tale norma, dettando le regole per la totalizzazione dei periodi assicurati ed «equivalenti», stabilisce in primo luogo che i periodi da prendere in considerazione come equivalenti a periodi obbligatori, quali sono quelli accreditati per servizio militare, sono quelli considerati come tali dalla

legislazione dello Stato in cui sono stati compiuti; stabilisce inoltre che i periodi che coincidono sono presi in considerazione una volta sola in ciascuno Stato. Le relative prestazioni sono a carico del Paese in cui l'interessato è stato assicurato immediatamente prima del periodo coincidente (ovvero, in mancanza di tale periodo precedente, dello Stato in cui l'interessato fa valere periodi obbligatori immediatamente successivi al periodo coincidente). A tal proposito, ritiene necessario sottolineare come, nel caso di periodi di servizio militare, l'ipotesi di coincidenza con altri periodi assicurativi non possa sussistere. Il Commissario Colombo fa quindi presente che, in occasione di una sua visita presso la sede dell'INPS di Gorizia, all'inizio di quest'anno, gli siano state rappresentate le ragioni che sono alla base della liquidazione da parte dell'INPS delle pensioni in convenzione italo-jugoslava oltre il centovesimo giorno dalla domanda, con conseguente obbligo di corrispondere gli interessi legali ed eventualmente, in presenza di sentenze della magistratura, della rivalutazione monetaria. A questo riguardo dichiara di avere avuto la possibilità di accertare che quasi sempre il fenomeno (che in ogni caso è da riferire a comportamenti generalizzati da parte degli organismi esteri, competenti in materia di previdenza sociale, e non solo di quello ex-jugoslavo) dipende dal ritardo con il quale anche tale Ente trasmette all'Istituto le domande di pensione. Ne consegue l'obbligo per l'INPS di erogare notevoli somme a titolo di arretrati e interessi per ritardi non imputabili a suoi comportamenti omissivi, con grave lesione anche della sua «immagine». Poichè il problema investe la generalità delle pensioni in regime internazionale, le cui domande provengono dall'estero, l'INPS ha più volte evidenziato al Governo la situazione allo scopo di ottenere la neutralizzazione dei tempi di attesa imputabili ad altri soggetti. In assenza di iniziative legislative in merito e consapevole della delicatezza giuridica della questione, dichiara di aver tuttavia disposto affinché la Direzione generale impartisse alle sedi precise istruzioni intese a far considerare, quale data di presentazione della domanda, ai soli fini del computo della corresponsione degli interessi legali, la data del timbro di ricezione della domanda stessa da parte dell'Istituto. Conclude infine richiamando alcuni dati statistici relativi alle pensioni ai cittadini della ex Jugoslavia che al 31 dicembre 1993 erano circa 27.700 per un importo annuo di oltre 192 miliardi e 600 milioni, al netto di arretrati e prestazioni familiari e al lordo delle trattenute. Di queste pensioni 26.400 circa risultavano integrate al trattamento minimo. Informa inoltre che, dalla data di applicazione degli accordi al giugno 1994, le domande presentate sono state circa 50.000 di cui 32.000 accolte, 14.000 respinte e 4.000 in giacenza.

Interviene il senatore BOSCO che chiede al Commissario COLOMBO quale tipo di verifica ha effettuato l'INPS per accertare i requisiti delle domande di pensione. È infatti da chiedersi se molti di questi cittadini abbiano davvero diritto alla pensione o non l'abbiano ottenuta attraverso la presentazione di meri atti notori dal contenuto molto aleatorio. Sottolinea infatti che i cittadini ex jugoslavi finiscono per vivere in modo molto più agiato dei cittadini italiani che vivono sul confine. Chiede inoltre chiarimenti su interventi della magistratura.

Il senatore DE LUCA chiede se l'Istituto abbia il sentore di una tale massa di pensioni indebite.

Il Commissario straordinario Colombo, rispondendo al senatore Bosco, fa presente come il fatto che quattordicimila domande siano state respinte e quattromila risultino giacenti testimonia di un atteggiamento non certo superficiale da parte dell'Istituto. In secondo luogo sottolinea che, se attualmente esiste nei confronti delle pensioni a regime internazionale una legislazione meno dispendiosa per lo Stato italiano, ciò è anche il risultato di un'azione di sensibilizzazione dell'Istituto nei confronti dell'Esecutivo. Al senatore De Luca risponde poi che il problema sollevato dal Documento XXII, n. 4 è noto da molto tempo e si dichiara convinto in generale che non è certo con la garanzia di diritti previdenziali che possono essere tutelati adeguatamente gli interessi degli emigrati italiani.

Il senatore BOSCO fa presente che, da dati in suo possesso, tra la popolazione è noto come le pensioni in discussione siano erogate anche a chi non avrebbe alcun diritto. Ricorda peraltro che esiste anche il problema della reversibilità.

Il senatore FONTANINI ritiene necessario sottolineare come il problema delle pensioni dei cittadini della *ex* Jugoslavia si differenzi da quello delle altre pensioni in regime internazionale. Si tratta infatti di persone che vivevano in territori italiani e per le quali l'onere è molto alto. Si chiede inoltre se davvero siano stati rispettati gli accordi e se talune associazioni di patronato non abbiano manipolato le documentazioni per beneficiarne esse stesse. Il comportamento da verificare, pertanto, non è quello dell'INPS, ma quello di coloro che hanno concorso alla redazione degli atti precedenti la domanda di pensione all'Istituto.

Il senatore PUGLIESE fa presente che la Commissione voleva ottenere soltanto ulteriori elementi conoscitivi sulla questione, mentre pare essere la Procura della Repubblica la sede più adatta per alcuni problemi sollevati dagli interventi di coloro che lo hanno preceduto. Chiede inoltre se vi siano cittadini italiani che beneficiano di pensioni erogate da altri Stati per territori ceduti all'Italia.

Il Commissario straordinario COLOMBO dichiara di condividere le osservazioni del senatore Pugliese in merito alle competenze della magistratura sulla materia. Per parte sua non può infatti che illustrare i comportamenti dell'Istituto. Sottolinea inoltre che la validità dell'atto notorio ai fini della domanda di pensione è stabilita da una legge. Ritiene comunque che opportuno sarebbe intervenire nuovamente su tutte le convenzioni internazionali in materia pensionistica per giungere ad una disciplina unitaria e per ricondurre a criteri di uguaglianza tutta la materia.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che dichiara di ben conoscere le posizioni del Commissario straordinario dell'INPS e, sottolinea come al di là delle ipotesi di reato prospettate da qualcuno, la questione delle pensioni alla *ex* Jugoslavia sia peculiare per i fatti storicamente determinatisi che assumono una valenza politica particolare. Non possono essere infatti taciute le responsabilità politiche di chi per quaranta anni non ha mai voluto che si verificasse, per ragioni da accer-

tare, la veridicità di quegli atti che davano diritto al beneficio della pensione. Ricorda quindi i fatti verificatisi nel maggio del 1945 sottolineando che il Paese sta pagando pensioni a chi probabilmente in quel periodo colpì gravemente il popolo italiano. L'indagine parlamentare è pertanto necessaria al fine di chiarire le responsabilità di natura politica legate a questo tema.

Il senatore BOSCO chiede quali documenti l'INPS abbia chiesto agli istituti previdenziali dello stato Jugoslavo e quali verifiche siano state svolte.

Il Commissario straordinario COLOMBO dichiara che approfondirà meglio la questione e fornirà eventualmente una risposta scritta. Ribadisce comunque che il comportamento dell'INPS è stato identico a quello di altri enti che di tale materia si sono occupati, come ad esempio l'INAIL. Dichiara inoltre di non poter entrare nel merito delle decisioni della Commissione circa l'avvio di un'inchiesta sulla materia, ma ricorda come questo abbia fornito abbondante materiale documentario auspicabilmente in grado di aiutare i membri della Commissione per la decisione che devono adottare.

Interviene infine il senatore MANZI che sottolinea come la questione non possa certamente essere posta nei termini esposti dal relatore Magliocchetti. Se vi sono state scorrettezze amministrative è bene che esse vengano accertate, ma non appare corretto ricordare episodi della lotta partigiana senza inserirli nel più vasto contesto storico in cui la seconda guerra mondiale condusse l'Italia e la *ex* Jugoslavia.

Il Presidente SMURAGLIA, ringraziando il Commissario Colombo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GREGORELLI, preliminarmente alla fase della presentazione degli emendamenti, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il proseguimento dell'*iter* del provvedimento in titolo. Egli sottolinea, come, a causa del protrarsi dell'esame del decreto presso l'altro ramo del Parlamento, il tempo residuo rispetto ai termini di conversione sia notevolmente scarso. Fa presente altresì che il decreto-legge passerebbe all'esame dell'Assemblea con un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio rispetto ad articoli significativi.

Invita dunque la Commissione ad una riflessione in relazione all'eventualità di una reiterazione del decreto da parte del Governo, dichiarandosi disposto, in quest'ultimo caso, a ritirare gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario NISTICÒ dichiara che il Governo, anche alla luce dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, sarebbe disponibile ad una reiterazione del decreto in una formulazione congrua in modo da acquisire una ulteriore riflessione da parte del Parlamento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fornisce chiarimenti di carattere procedurale, quindi il senatore XIUMÈ dichiara di ritirare la propria firma da un emendamento all'articolo 7 e invita anche gli altri firmatari a ritirare l'emendamento in questione.

Il senatore MANARA si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti di cui è firmatario se anche i proponenti di altri emendamenti fanno altrettanto.

Il senatore CARELLA fa presente che, anche aderendo all'invito del senatore Manara, non si supera il problema della copertura finanziaria del provvedimento, relativamente agli articoli su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il senatore SIGNORELLI si dichiara disposto a ritirare l'emendamento presentato.

Il senatore BINAGHI formula al rappresentante del Governo la raccomandazione che, ove il decreto-legge decadde e la materia si dovesse nuovamente disciplinare, si predispongano da parte dello stesso Governo più provvedimenti ciascuno per una specifica materia per evitare la presentazione di decreti-legge cosiddetti *omnibus*.

Il relatore CAMPUS ricorda che gli articoli 7 ed 8 del decreto-legge sono particolarmente qualificanti. Le disposizioni dell'articolo 7 in particolare rispondono alle esigenze espresse dalla Croce Rossa. Se tuttavia il decreto-legge dovesse essere reiterato, invita il Governo ad inserire nel nuovo provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 544 in materia di prezzi di specialità medicinali.

Il senatore DIONISI chiede che il Governo, ove dovesse procedere ad una reiterazione del provvedimento, tenga presente le osservazioni formulate dal senatore Gregorelli a proposito della disciplina relativa agli istituti zooprofilattici di cui all'articolo 2 del decreto-legge. Quanto poi al trasferimento del personale della Croce Rossa alle strutture sanitarie delle regioni, ritiene che occorra chiarire i servizi e il numero dei dipendenti da trasferire evitando i trasferimenti in due tempi. Si chiede anche quale sarà la collocazione di coloro che non saranno trasferiti. Per evitare disuguaglianza di trattamento sia sul piano della retribuzione che su quello delle prospettive di lavoro il trasferimento dovrebbe avvenire per tutti nello stesso tempo.

Il senatore LAVAGNINI invita il Governo a tener conto delle proposte emendative presentate e di considerare la possibilità di disciplinare le materie contenute nel decreto-legge con provvedimenti diversi specificamente attinenti alle singole materie.

Parimenti il senatore MONTELEONE auspica, in caso di mancata conversione del decreto-legge n. 518, l'emanazione di più decreti a seconda dei comparti che si intendono disciplinare.

Il senatore TORLONTANO, relativamente al personale della Croce Rossa da trasferire, precisa che si tratta di personale dei centri trasfusionali gestiti dalle associazioni e dalla Croce Rossa in servizio al 31 dicembre 1988, o assunti a copertura di posti vacanti del personale dimissionario o autorizzati specificatamente dalle regioni per nuove attività istituite entro la data di conversione del decreto-legge all'esame.

Quindi il presidente ALBERTI CASELLATI, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame per un'ulteriore riflessione da parte della Commissione.

Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

47ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nania.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE****(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente BRAMBILLA informa che sull'A.S. 379 la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, ai sensi del comma 3 dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il relatore NAPOLI ricorda che la Commissione ha convenuto, nella seduta del 20 ottobre scorso, l'assunzione a testo base del disegno di legge n. 379, il cui *iter* dovrebbe ora compiersi quanto più sollecitamente possibile, considerata la necessità di dare compiuta attuazione alla normativa comunitaria in materia.

Illustra, quindi, il testo del provvedimento, che si compone di sei parti: il Capo I, contenente principi generali; il Capo II, relativo all'impatto ambientale dei piani e programmi; i Capi III e IV, sulla valutazione di impatto ambientale per i progetti rispettivamente di rilevanza nazionale e di competenza regionale; il Capo V, concernente i progetti con impatto ambientale transfrontaliero e quelli per la cooperazione allo sviluppo; e il Capo VI, infine, contenente norme transitorie e finali.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, in recepimento ed attuazione della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985; esso definisce inoltre le disposizioni da applicarsi anche da parte delle regioni fino all'emanazione di una propria legislazione conforme ai principi della

legge. In proposito ricorda che hanno già adottato leggi in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale le regioni Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 definisce lo scopo della valutazione di impatto ambientale, che è obbligatoria e vincolante e deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva a realizzare il progetto. Al riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad evitare che il procedimento di approvazione definitiva del progetto resti sospeso a seguito dell'avvio della procedura V.I.A.: solo l'approvazione definitiva, infatti, dovrebbe attendere la conclusione della valutazione di impatto ambientale; ciò in ottemperanza all'obiettivo, da lui ritenuto fondamentale, dello snellimento delle procedure amministrative. I commi 3 e 4 individuano i progetti da sottoporre a V.I.A.: in pratica si perviene ad una elencazione unica di opere e progetti, aggiungendosi a quelli dell'Allegato A, gli altri individuati a seguito della fissazione di criteri e soglie limite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In questo elenco completo di opere da sottoporre obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale vengono individuati positivamente - con un atto di indirizzo di coordinamento del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni - i progetti di rilevanza regionale, restando ovviamente gli altri di rilevanza nazionale. Nei restanti commi dell'articolo 2 sono previste le esclusioni dalla procedura, concernenti i progetti di manutenzione ordinaria e ripristino e quelli determinati da interventi urgenti a seguito di calamità naturali. A quest'ultimo proposito ritiene che occorra procedere a una definizione dei confini e dei limiti anche temporali del concetto di calamità, onde evitare un'eccessiva ed ingiustificata estensione delle esclusioni.

L'articolo 3 stabilisce il contenuto della valutazione di impatto ambientale, indicando che gli effetti siano da valutare non solo sull'uomo, sulla flora e fauna, sul suolo, sulle acque, sul clima e sul paesaggio, ma anche sui beni materiali, sul patrimonio culturale, sociale e ambientale. Il riferimento al patrimonio culturale gli appare assai importante ed innovativo. Sempre nell'ambito dell'articolo 3 è prevista l'istituzione della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e viene disciplinata la sua composizione: al riguardo rileva la necessità di provvedere ad una migliore specificazione delle professionalità dei suoi membri. Ad un'osservazione del senatore FALQUI che, per far fronte ai problemi di copertura degli oneri, suggerisce di individuare un quota percentuale sul progetto da porre a carico del proponente a copertura dei costi per il procedimento di valutazione tecnica, si dice interessato, auspicando che il tema possa essere approfondito dalla Commissione in sede emendativa. Ritiene, poi, che occorra chiedere chiarimenti al Ministro dell'ambiente circa l'attuale situazione dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, posto che nel progetto approvato la scorsa legislatura era prevista una revisione delle norme in seguito alla costituzione della suddetta Agenzia.

Il presidente BRAMBILLA, dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della relazione ad altra seduta. Su istanza del relatore propone che il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato per le ore 12 di oggi, venga prorogato alle ore 12 di venerdì 4 novembre.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C13, 0005°)

Il presidente BRAMBILLA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - già convocato per domani per effettuare la programmazione dei lavori - è anticipato al termine dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

48ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la protezione civile sui recenti eventi alluvionali nel bacino del Po e sull'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

(Seguito del dibattito e conclusione)
(R046 003, C13, 0002°)

Riprende il dibattito sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il senatore MANIS si sofferma sul problema degli incendi boschivi, per i quali la Sardegna rappresenta una regione a rischio. Ritiene che tali incendi, quando di natura dolosa, siano da ricollegarsi ad un rapporto di conflittualità fra cittadino e Stato. Rimuovere le cause del degrado sociale significherebbe certo circoscrivere e contenere il fenomeno; ma occorre intanto operare nel senso della prevenzione, facendo perno sull'azione dell'uomo e quindi della collettività locale. Considerato che l'avvistamento si è dimostrato fondamentale per un'efficace opera di prevenzione, ritiene che si dovrebbe studiare un meccanismo di incentivazione a favore dei comuni, che preveda l'erogazione di contributi annuali quantificati in funzione dell'estensione boschiva da proteggere e posti in relazione inversa con quella distrutta dagli incendi l'anno prece-

dente. L'organizzazione della prevenzione dovrebbe essere totalmente lasciata alla comunità locale, libera di scegliere, quindi, tra l'utilizzo del volontariato, delle forze dell'ordine o dei disoccupati. Si realizzerebbe in tal modo un capovolgimento del rapporto tra Stato e cittadini, creando in questi ultimi - ancorchè in situazione di degrado sociale - un interesse al contenimento degli incendi anzichè al loro sviluppo. Poichè intende presentare un disegno di legge in proposito, chiede all'onorevole Fumagalli Carulli quale sia il suo orientamento su tale tipo di proposta. Chiede inoltre informazioni circa le basi operative dei Canadair.

Il senatore CARCARINO chiede l'avviso del Sottosegretario sulla possibilità di utilizzare anche per la prevenzione degli incendi i giovani che effettuano il servizio civile alternativo al servizio militare.

Nel dichiarare chiusa la discussione, il presidente BRAMBILLA chiede notizie circa i Servizi tecnici nazionali che gli risultano operare in condizioni di grave difficoltà; chiede inoltre se essi facciano attualmente capo al Dipartimento per la protezione civile.

Replica agli intervenuti il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, illustrando anzitutto le iniziative intraprese dal suo Dipartimento in merito alla possibile utilizzazione di detenuti, militari di leva o disoccupati in cassa integrazione guadagni, per iniziative di prevenzione degli incendi: solleciti in tal senso sono stati inviati rispettivamente al Ministro di grazia e giustizia (essendo prevedibile un effetto di allarme sociale, occorrerebbe però valutare con attenzione forme di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ad un utilizzo dei detenuti già effettuato in società più evolute), al Ministro della difesa (sia per l'utilizzo degli esuberanti che per quello degli stessi militari di leva, anche se in proposito i vertici dello stato maggiore sottolineano la necessità di inquadrare la misura nell'ambito del nuovo modello di difesa) ed all'amministratore della GEPI.

La campagna antincendi dell'anno in corso ha registrato un esito positivo, come ha già ricordato nelle sue comunicazioni, soprattutto per la diminuzione delle aree boscate distrutte; non crede, però, che dall'accrescimento degli incendi nelle aree non boscate si possa evincere - come fa taluno - la prova di un intreccio del fenomeno incendi dolosi con la criminalità organizzata: accoglie comunque con favore l'ipotesi di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli incendi boschivi, laddove il Parlamento ritenga di istituirla.

Il principio della regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato ha registrato un giudizio interlocutorio da parte del Comitato incaricato di esaminare lo schema di disegno di legge di riordino del detto Corpo, previsto dalla legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: si è infatti proposto di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-regioni, che non pare comunque destinata ad affrontarla e risolverla in tempi brevi. Dopo aver approfondito la disamina già effettuata nella sua comunicazione sull'attività di coordinamento e sensibilizzazione delle regioni, si sofferma sull'invito ad operare per una valorizzazione delle associazioni di volontariato, affermando in proposito che la loro elevata professionalità va posta a disposizione di tutte le autorità locali che si occupano di protezione civile. Dissente con la propo-

sta di utilizzare i vigili del fuoco nell'attività di prevenzione degli incendi boschivi, attività per la quale essi non dispongono di idonea preparazione: pur non escludendo il ricorso alla consulenza di funzionari del Corpo in relazione alle tecniche di spegnimento; esprime, comunque, la propria preferenza per l'utilizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Il Dipartimento della protezione civile ha accentuato il proprio impegno a livello internazionale, volto anche ad ottenere un maggior concorso dell'Unione europea alle iniziative di prevenzione delle calamità; ciò pur nella consapevolezza del fatto che la materia della protezione civile non rientra fra quelle di competenze comunitaria. Quest'ultima considerazione non le ha impedito di assumere adeguate iniziative affinché un apposito Consiglio europeo affronti ugualmente la materia durante il prossimo semestre di presidenza dell'Unione; i finanziamenti comunitari sin qui attivati sono, però, assai limitati rispetto a quelli che intervengono in altri settori e si concentrano soprattutto sulla ricerca climatologica e sui rischi naturali. Per coinvolgere anche i Paesi del Nord Europa - meno interessati da calamità naturali - alla prevenzione delle medesime, il Governo italiano, in occasione della Conferenza di Yokohama del maggio scorso, ha poi proposto l'ampliamento della sfera di interesse anche ai disastri industriali e tecnologici.

Dopo aver ricordato che in sede internazionale è stato propiziato anche un accordo italo-franco-svizzero sul salvataggio in montagna, risponde ad una precisa richiesta formulata dal senatore Falqui dichiarando che, secondo una relazione dei servizi multizonali di prevenzione di Pistoia, il recente incidente esplosivo in uno stabilimento chimico della zona non ha provocato un incremento dei valori delle diossine oltre i livelli di attenzione.

Le ipotesi formulate in merito alla istituzione di appositi contributi diretti dallo Stato ai comuni, in materia di prevenzione degli incendi, appaiono interessanti, ma rischiano di confliggere con il sistema del riparto di competenze attualmente vigente tra Stato e Regioni; a meno che non si modifichi tale impianto legislativo, l'unico ambito di intervento del Dipartimento può essere offerto dall'attività di coordinamento recentemente sviluppata. È profondamente vera l'osservazione secondo cui l'incendio doloso rappresenta a volte un *business* nelle zone a maggiore sofferenza sociale: occorre evitare in proposito che si producano tali tentazioni, prevedendo realisticamente - come ha fatto la regione Piemonte - di attivare il lavoro stagionale per l'opera di prevenzione anziché per quella di spegnimento. Alla domanda relativa al criterio di mobilitazione generale per gli incendi, risponde informando che nella passata stagione estiva i Canadair sono stati schierati in funzione del rischio, valutato secondo precisi parametri climatici e sociali: quest'anno la regione Sardegna è stata privilegiata, prevedendosi due Canadair fissi sui sette di cui attualmente dispone l'Italia; la richiesta di un terzo Canadair da stanziare ad Olbia non ha potuto essere soddisfatta causa problemi di manutenzione a terra.

Circa i Servizi tecnici nazionali, precisa che non le è stata conferita la delega ad essi relativi, come era invece avvenuto per il suo predecessore. La situazione dei Servizi tecnici deve essere adeguata - vi è in proposito un apposito piano di potenziamento - ma occorre individuare bene le competenze per evitare sovrapposizioni con quelle dei Gruppi

nazionali difesa catastrofi che fanno capo al suo Dipartimento. Una soluzione potrebbe - a suo modo di vedere - essere individuata nell'affidamento a questi ultimi di compiti di ricerca, riservando ai Servizi tecnici compiti prevalentemente operativi.

Ad una richiesta dei senatori FALQUI e MATTEJA, concernente la riforma della legge n. 183 e la proposta di istituire autorità di bacino di rilevanza nazionale per tutto il territorio del Paese, risponde confermando che una riforma della legislazione sulla difesa del suolo è sicuramente auspicabile, mentre l'idea dei bacini nazionali nasce dalla mancata istituzione di quelli regionali ed interregionali a cinque anni dall'approvazione della legge citata.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 18.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE, DOTTOR ALESSANDRO MARGARA
(A010 000, B53, 0001^o)*

Tiziana PARENTI, Presidente, ricorda che la pubblicità della presente seduta sarà assicurata, in base al comma 7 dell'articolo 13 del regolamento, mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la presente seduta prevede l'audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dottor Alessandro Margara, sulle modalità concrete di applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il dottor Alessandro MARGARA ritiene pacifica l'esigenza che gli appartenenti alla criminalità organizzata siano sottoposti ad un regime detentivo di particolare sorveglianza, che impedisca agli stessi la possibilità di organizzare aggregazioni interne e collegamenti esterni, rammenta che la giurisprudenza costituzionale sulla norma in questione, rappresentata dalle due sentenze n. 349 del 1993 e n. 401 del 1993 della Corte Costituzionale, che hanno escluso la incostituzionalità della norma, ma con importanti chiarimenti sul suo significato la sua portata.

Ritiene che l'articolo 41-*bis*, comma 2, rappresenta un mezzo inadeguato per raggiungere lo scopo di stabilire regime di particolare sorveglianza e sicurezza nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata in carcere, che può essere più efficacemente perseguito in altro modo e che l'adozione della norma eccezionale in questione nel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, fosse determinata dalla necessità di avere uno strumento normativo che consentisse ad un organo politico o amministrativo di definire una disciplina detentiva speciale per gli appartenenti alla criminalità organizzata, individuasse tali soggetti in modo agevole e rapido ed escludesse ogni forma di controllo giurisprudenziale su tali decisioni e scelte.

La linea difensiva dell'Avvocatura dello Stato nelle procedure costituzionali sorte in merito a tale norma, conferma questa valutazione.

Il sistema normativo della massima sicurezza o sorveglianza particolarem previsto dagli articoli 14-*bis* e seguenti legge penitenziaria non aveva affatto queste caratteristiche e, fra l'altro, prevedeva anche uno specifico controllo giurisdizionale. Si tratta, comunque di una normativa scarsamente efficace, tanto che raramente si fa ricorso alla stessa.

Si tenga inoltre presente che la risposta concreta della organizzazione penitenziaria nei confronti dei soggetti in parola era debole: gli stessi, quantomeno in certe realtà, fruivano di spazi di manovra sicuramente pericolosi.

Le due sentenze costituzionali citate chiariscono che l'articolo 41-*bis*, comma 2, non può affatto funzionare così come era stato pensato. La giurisprudenza costituzionale in questione afferma che l'articolo 41-*bis*, «certamente di non felice formulazione», deve essere interpretato «in modo aderente al dettato costituzionale» e quindi attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la sospensione delle sole regole ed istituti che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto e non può toccare alcuno dei diritti che pure sopravvivono in capo al soggetto detenuto: così la Corte Costituzionale chiarisce che la censura sulla corrispondenza non può escludere, come nei decreti si escludeva, l'autorizzazione al controllo da parte del giudice. Inoltre, il provvedimento del Ministro deve fornire adeguata motivazione delle ragioni delle restrizioni apportate al regime ordinario; i provvedimenti ministeriali debbono comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti e ciò deve avvenire in modo da consentire... all'interessato una effettiva tutela giurisdizionale: la Corte chiarirà poi che questo rimedio giurisdizionale, che deve ritenersi concesso sulla applicazione del 41-*bis* ai singoli detenuti ed anche sul contenuto delle limitazioni, deve essere individuato nel reclamo al Tribunale di sorveglianza previsto dall'articolo 14-*ter*. È quindi chiaro che la norma sopravvive in modo assai diverso da come era stata pensata: invece di un mezzo agile e inappellabile, si ha uno strumento di gestione complessa e sottoposto a specifico controllo giurisdizionale.

Se la esigenza dell'articolo 41-*bis* è stata avvertita come conseguenza della inefficacia del sistema normativo di massima sicurezza o sorveglianza particolare, parrebbe assai più logico, anziché pensare ad una normativa eccezionale e di non felice formulazione che ha bisogno di tante precisazioni e limitazioni per essere mantenuta, pensare una normativa ordinaria della massima sicurezza, più agile ed efficace di quella attualmente prevista. Ricorda che nell'iniziale disegno di legge che portò alla emanazione della legge Gozzini nel 1986, il sistema normativo di massima sicurezza era stato pensato in modo assai diverso, incentrato, in sostanza, non su un controllo immediato sui provvedimenti di assegnazione alla massima sicurezza, ma su un controllo successivo circa la permanenza nella stessa. Potrebbero porsi problemi sulla costituzionalità di un tale sistema anche in ragione della giurisprudenza costituzionale ora maturata, problemi però, verosimilmente non insolubili. Si noti che il seguire la strada della revisione della normativa ordinaria in materia di massima sicurezza presenterebbe il vantaggio, rispetto alla normativa eccezionale in questione, di potere prevedere con legge le disposizioni specifiche alla massima sicurezza: la violazione della riserva di legge in certe materie, se regolate con il provvedimento ministeriale, sarebbe superata. E, infine, si potrebbe avere un sistema di

massima sicurezza trasparente e controllabile, come è inevitabile che sia secondo la giurisprudenza costituzionale, anziché il sistema clandestino e incontrollabile che si è sempre avuto.

La terza ragione giustificatrice dell'articolo 41-*bis*, era la debolezza della risposta organizzativa penitenziaria nei confronti dei soggetti che ci interessano. Non crede che sia una via molto efficace quella di dare maggiore forza alla legge, quando la sua applicazione è debole. La risposta organizzativa penitenziaria può non essere debole: in effetti, quella iniziale, subito dopo il decreto-legge 8 giugno 1992, è stata anche troppo forte. Non crede, tuttavia, che sia impossibile una risposta forte, legale e giusta, che affronti, però, con realismo gli aspetti pratici delle situazioni, anziché seguire la via di fuga delle risposte simboliche.

Nulla vieta di prevedere, nell'ambito di un nuovo regime normativo della massima sicurezza, un regime specifico e differenziato per particolari situazioni e per determinati soggetti, si deve essere consapevoli che qualunque sistema ha comunque il suo punto debole nei continui spostamenti dei soggetti, sia per ragioni di giustizia, che per altre ragioni: sui costi di vario genere di questo e sui rischi relativi alla sicurezza che presentano, bisogna ammettere che incidono fortemente le localizzazioni degli istituti.

Soffermandosi sulla concreta applicazione dell'articolo 41-*bis*, fa presente che, in un primo periodo, anche l'articolo 41-*bis*, come altre norme della decretazione d'urgenza degli anni 1991 e 1992, è stato utilizzato non per fare terra bruciata intorno alla criminalità organizzata, ma per fare terra bruciata intorno alla riforma penitenziaria nei confronti dei condannati a pene medie e alte, anche di chi era ormai detenuto da molti anni e che aveva da tempo iniziato corretti percorsi penitenziari. Si trattò indubbiamente di una applicazione non propria di una norma, che però si prestava, per la sua «non felice formulazione», come ha detto la Corte Costituzionale, a possibili deviazioni. L'articolo 41-*bis*, comma 2, fu così applicato a molti di quei detenuti, che rientravano nella larga previsione dell'articolo 41-*bis* e per i quali si realizzava una riduzione secca degli spazi penitenziari. Molti di questi soggetti piombavano all'improvviso da una disciplina che già prevedeva proiezioni esterne ad un'altra di massima sicurezza, e in generale non era emerso alcun collegamento fra queste persone e la criminalità organizzata.

La individuazione dei soggetti era fatta in base a schede distribuite alle singole direzioni di istituto, che, operando sulle stesse, davano indicazioni sommarie, che la Amministrazione penitenziaria centrale valutava per decidere sulla applicazione dell'articolo 41-*bis*, comma 2; tale norma venne applicata con un provvedimento a motivazione unica, nella quale era identica anche la parte riferita ai singoli casi, che si riduceva a rilevare che, in base alle notizie acquisite e riferite anche dai singoli organi periferici della amministrazione penitenziaria, si doveva concludere che ciascuno dei soggetti interessati evidenziava una pericolosità concreta e tale da potersi ipotizzare un collegamento attuale con organizzazioni criminali e la capacità di impartire direttive alle stesse o quantomeno di mantenere legami pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la sicurezza degli istituti penitenziari. Rammenta quindi che in una relazione fatta al Seminario 1994 sulla Magistratura di sorveglianza (organizzato del C.S.M.) dal dr. Calabria, magistrato addetto all'ufficio del Di-

partimento amministrazione penitenziaria, si legge che dall'entrata in vigore della legge e fino ad oggi (28 aprile 1994), il numero massimo dei detenuti contemporaneamente sottoposti a tale regime, ha raggiunto, tra la fine del 1992 e il primo semestre del 1993, le 1232 unità. Con la collaborazione delle Autorità giudiziarie inquirenti e delle Forze di polizia e tenuto conto della Giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché di numerosi Tribunali di sorveglianza, tale numero si è ridotto a sole 460 unità.

In un secondo periodo, quindi, i provvedimenti ministeriali sono stati caratterizzati da motivazioni specifiche per i singoli soggetti, anche se costruite *per relationem* a schede informative dei vari organi centrali di polizia. Questo è stato indubbiamente un passo avanti: i provvedimenti avevano una motivazione in senso proprio, anziché esserne del tutto privi, come nella prima fase. Va comunque rilevato che le note informative in questione erano abbastanza povere, sovente riferivano dati che erano superati da successivi sviluppi giudiziari e comunque non raccoglievano notizie che potevano essere raccolte agevolmente se si fossero seguite le vicende giudiziarie in corso o già concluse. Si trattava, in sostanza, di informative di carattere burocratico, non certo indice della esistenza di un sistema informativo aggiornato e completo. Si è dovuto ricorrere così ad altri elementi, desumibili dalla documentazione raccolta *aliunde* (in particolare da quella esistente nei fascicoli penitenziari, ai quali erano anche allegati i provvedimenti di custodia cautelare), con ciò in sostanza forzando i confini della nostra funzione, che avrebbe dovuto limitarsi alla valutazione della adeguatezza della motivazione dei provvedimenti reclamati e che invece si allargava alla integrazione di motivazioni povere e insufficienti.

Nella fase attuale cominciano ad apparire, accanto a provvedimenti motivati con lo stesso sistema di quelli della seconda fase, anche alcuni provvedimenti con una vera e propria motivazione specifica e dettagliata sul singolo interessato. Ciò non può essere visto che con favore da chi esercita una funzione di controllo, in quanto non fa che agevolare la funzione stessa. Resteranno ovviamente da valutare significato ed attendibilità dei dati di motivazione, ma ci saranno finalmente dei dati di cui si prende direttamente conoscenza dal provvedimento da valutare e sui quali si può discutere. E ciò è ora in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato che il controllo giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza deve consistere nel controllo del provvedimento senza alcun potere integrativo del provvedimento medesimo.

Emerge poi un grave problema. Nei casi in cui il reclamo è stato respinto ed è stata confermata la applicazione dell'articolo 41-bis, comma 2, e si sono però dichiarate inefficaci alcune limitazioni al regime ordinario contenute nel provvedimento ministeriale, si assiste alla proroga della applicazione della norma con tutte le limitazioni precedenti, comprese quelle dichiarate inefficaci. Questo frustra in effetti il controllo del Tribunale di sorveglianza.

Dal complesso della attività svolta in questo campo, si possono quindi ricavare alcuni problemi emergenti.

Si è detto che è necessaria una motivazione specifica e individualizzata, ma è necessario precisare su cosa. Dalle esigenze di ordine e sicurezza pubblica indicate dalla norma, si è ritenuto che la stessa dovesse essenzialmente riferirsi ai capi e ai quadri intermedi delle organizza-

zioni criminali, che avevano quella capacità di mantenere le aggregazioni interne e i collegamenti esterni, per neutralizzare la quale la norma è stata scritta. È un problema che si è aperto nelle decisioni del Tribunale di sorveglianza a cui appartengo e che ha portato ad escludere la conferma della applicazione a chi si riteneva avesse solo un ruolo puramente esecutivo.

L'Amministrazione penitenziaria ha avvertito la difficoltà di eseguire i provvedimenti dei Tribunali di sorveglianza, che, pur rigettando il reclamo in ordine alla applicazione della norma, dichiaravano la inefficacia di alcune limitazioni al regime penitenziario ordinario contenute nei decreti ministeriali.

Al riguardo raramente che le sentenze costituzionali sottolineano che devono essere motivate le limitazioni al regime ordinario; dette sentenze rinviano d'altronde alle regole del reclamo di cui all'articolo 14-ter e anche qui (articolo 14-quater, comma 3) si enuncia l'obbligo di motivazione in ordine alle limitazioni al regime ordinario. Se si afferma l'obbligo di motivazione e si riconosce il controllo giurisdizionale sui provvedimenti, tale controllo non potrà non rivolgersi anche alla motivazione delle limitazioni e comportare la dichiarazione di inefficacia delle stesse.

Ciò comporta inevitabilmente diversità di pronuncie, diversità di trattamenti fra soggetti nella stessa situazione (che hanno o meno reclamato, che hanno o meno ottenuto la dichiarazione di inefficacia di alcune limitazioni). In effetti, non è chiaro come possa essere gestita tale situazione: solo per questo ci sarebbe da rivedere in radice il sistema.

Si sta però assistendo, al manifestarsi di un altro problema: dopo la dichiarazione di inefficacia di alcune limitazioni, il provvedimento reclamato e corretto viene prorogato con un nuovo provvedimento che torna ad inserire le limitazioni dichiarate inefficaci precedentemente. Ciò non realizza l'inadempimento dell'atto dovuto di esecuzione del provvedimento giurisdizionale?

La fatica con la quale si sta arrivando a motivazioni specifiche e individualizzate dei provvedimenti applicativi della norma in questione fa ritenere che manchi tuttora una raccolta sistematica di tutte le possibili notizie, comprese quelle ricavabili dal carcere (riferimenti esterni ed interni, versamenti di danaro fatti o ricevuti, etc.), che confermino o meno l'attualità dei collegamenti dei singoli soggetti con la criminalità organizzata e il ruolo svolto dagli stessi all'interno di questa. Se tale banca dati esiste, non ne è stato consentito l'accesso. Se non esiste è impossibile istituirla? Si tenga conto che la esigenza della conoscenza effettiva di permanenti collegamenti criminali dei detenuti consentirebbe di lavorare in modo più adeguato in una serie di materie più larga del solo articolo 41-bis, comma 2. Basti pensare alla casistica di tutto l'articolo 4-bis, nelle varie proposizioni del comma 1, che prevede accertamenti informativi assolutamente burocratici e insufficienti.

Si è accennato all'inizio che il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 fece terra bruciata non solo intorno alla criminalità organizzata, ma in genere intorno alla legge penitenziaria nella zona delle pene medioalte. Nel mentre non può che essere confermata qui la esigenza di confermare e rendere, anzi, più efficace la lotta contro le aggregazioni criminali oggi operanti, non si dovrebbe aggiustare il tiro nei confronti degli altri, consentendo, pur se con speciali cautele, di tornare a parlare di

applicazione della legge penitenziaria per coloro che non hanno mai appartenuto o che incontestabilmente non appartengono più alle aggregazioni criminali? Anche a questo riguardo una sede informativa effettiva ed aggiornata sulle aggregazioni criminali potrebbe consentire di verificare che molti dei soggetti per cui è oggi precluso l'accesso ad ogni beneficio non hanno legami criminali attuali e significativi.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-Progressisti) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del cospicuo numero di revoche disposte. Desidera altresì conoscere l'opinione del dottor Margara sulla opportunità di prorogare o meno la vigenza dell'articolo 41-bis ed eventuali proposte di miglioramenti di tale normativa.

Il dottor Alessandro MARGARA fa presente che in un primo tempo i detenuti da sottoporre a regime di massima sorveglianza erano individuati con un generico giudizio di pericolosità effettuato in base al contenuto di schede redatte dall'amministrazione; le modifiche apportate alla normativa nel maggio 1993 hanno consentito di ricondurne l'applicazione ai soggetti che effettivamente abbiano collegamenti o facciano parte di organizzazioni criminali e, pertanto, ciò spiega l'elevato numero delle revoche disposte.

Dopo aver sottolineato l'indispensabilità di disporre di un complesso di norme in materia di massima sicurezza dichiara di ritenere che l'articolo 41-bis non sia la migliore delle normative possibili, dovendosi piuttosto costruire un sistema ordinario in base al quale ai tribunali di sorveglianza sia consentito di dare risposte concrete a specifici problemi. Ciò può essere possibile mediante una riscrittura degli articoli 14 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, la cui funzionalità è spesso compromessa da un eccessivo garantismo e dalla particolare complessità del procedimento previsto. È necessario rendere più trasparente possibile le procedure e le determinazioni relative al sistema di massima sicurezza e, in particolare, chiarire quando esso deve applicarsi specificando i reati che ne giustificano l'applicazione, stabilendo chiaramente le deroghe e precisando le modalità di reclamo e controllo. Al riguardo fa presente che si potrebbe effettuare il controllo non al momento dell'avvio della procedura ma in relazione alla durata e alla permanenza dell'applicazione del regime speciale.

Ritiene altresì che l'articolo 41-bis sia ormai un'arma spuntata e sottolinea infine la necessità di ripensare anche alle strutture carcerarie cui è affidato il compito della sua applicazione.

Dopo che il senatore Luigi PERUZZOTTI (Gruppo Lega Nord) ha ritenuto che la Commissione potrebbe farsi carico di una iniziativa legislativa lungo le linee testè delineate dal dottor Margara e il Presidente Tiziana PARENTI ha chiesto se le attuali strutture siano o meno sufficienti il dottor Alessandro MARGARA fa presente che la particolare situazione processuale di numerosi detenuti cui è applicato il regime di massima sicurezza fa sì che essi siano spesso tradotti in altri istituti di pena per assistere a processi in cui sono imputati; ciò crea una situazione di particolare pericolo. Dopo aver sottolineato che caricare dei compiti di massima sicurezza istituti posti su isole determina un grosso dispendio di mezzi, personale e disponibilità finanziarie, sottolinea che sarebbe preferibile creare una rete distribuita nel territorio, anche costi-

tuendo sezioni apposite, piuttosto che concentrare i citati detenuti in poche strutture.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI, il dottor Alessandro MARGARA fa presente che in alcuni istituti sono stati creati appositi raggruppamenti e che, pur potendosi contare su personale di grandi capacità, la situazione in altre carceri non offre le medesime garanzie per evidenti ragioni oggettive; la permanenza in altri istituti, inoltre, favorisce i contatti tra i detenuti.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI, il dottor Alessandro MARGARA fa presente che talvolta è possibile che detenuti destinati all'isolamento vengano posti nelle stesse celle di altri, ma ciò costituisce senz'altro una anomalia.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo), dopo avere rammentato che è necessario un controllo giurisdizionale sul provvedimento dell'autorità amministrativa, fa presente che le lamentele dei mafiosi in ordine ai carceri di massima sicurezza rendono evidente l'efficacia di tali istituti.

Il dottor Alessandro MARGARA, dopo aver ribadito l'opportunità di un controllo giurisdizionale anche sulla permanenza del regime speciale, sottolinea il rilievo di una precisa indicazione normativa in ordine alle fattispecie di applicazione del regime in questione e fa presente che i carceri speciali determinano anche oggettive ragioni di difficoltà per i detenuti in ordine ai rapporti con i loro familiari e i difensori.

Il deputato Flavio CASELLI (gruppo lega nord), dopo aver fatto presente che i carceri di massima sicurezza sono ottime strutture idonee allo scopo e dotate di personale particolarmente qualificato, sottolinea che i detenuti ivi reclusi rifiutano un certo tipo di colloquio in quanto estraneo alla loro mentalità.

Il dottor Alessandro MARGARA fa presente che i costi per il mantenimento di tali strutture sono particolarmente elevati e ribadisce la necessità di una risposta di carattere ordinario e generale ai problemi della massima sicurezza.

Il deputato Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale-MSI), dopo aver sottolineato l'efficacia deterrente del regime di cui all'articolo 41-*bis* chiede se sia opportuno estenderlo ad altre categorie di reati, se la differenziazione del regime carcerario per categorie di detenuti possa contribuire al miglioramento del complessivo sistema e se sia necessaria una rvisitazione generale dell'ordinamento penitenziario.

Il dottor Alessandro MARGARA, dopo aver rammentato che i problemi della massima sicurezza sono sempre esistiti, fa presente che un regime ordinario consentirebbe di portare in evidenza e sottoporre a controllo situazioni clandestine; ritiene inoltre che la commistione tra varie categorie di detenuti, che tanti problemi ha creato negli anni '70 e '80, sia oggi una questione in gran parte superata. In conclusione ribadisce la necessità di una complessiva riconsiderazione della materia in argomento.

Tiziana PARENTI, Presidente, ringrazia infine il dottor Alessandro MARGARA per il contributo offerto.

La seduta termina alle ore 19,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(923) GUALTIERI - *Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI, dopo aver precisato che il disegno di legge prevede una proroga dell'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(733) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, accogliendo la proposta del relatore MAGLIOZZI, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(735) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(736) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(737) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, accogliendo la proposta del relatore MAGLIOZZI, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(743-bis) VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore GUBBINI, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone di esprimere su di esso parere favorevole, osservando che sarebbe opportuno riformulare l'articolo 3 nel quale sembra

esservi una contraddizione tra la previsione di un espresso incarico per gli spedizionieri e quella in base alla quale per la prova dell'incarico è sufficiente il possesso dei documenti relativi alle merci.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il senatore MAGLIOZZI, in sostituzione della relatrice designata D'Ippolito Vitale, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

Il PRESIDENTE riassume le obiezioni emerse durante l'esame svolto dalla Commissione sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 538. Precisa che, in quella sede, è stata rilevata la non conformità delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 con il principio di progressività del sistema tributario di cui all'articolo 53 della Costituzione, un improprio ricorso allo strumento dei regolamenti delegati e la inopportunità di estendere le verifiche previste dal comma 7 anche a componenti di organi giurisdizionali, come sono le commissioni tributarie.

Il senatore VILLONE, considerata la rilevanza della materia oggetto del provvedimento in titolo, ritiene opportuno rimetterne l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione, prendendo atto di tale richiesta, rimette l'esame del disegno di legge in titolo alla Commissione in sede plenaria.

(1045) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE, prendendo atto che le modificazioni contenute nel decreto-legge in titolo rispetto al precedente provvedimento reiterato tengono conto dell'esame svoltosi nella Commissione di merito ed anche delle osservazioni formulate dalla Sottocommissione, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge n. 588.

Osserva che all'articolo 2, comma 3, sarebbe opportuno precisare che la norma ivi contenuta debba essere riferita a tutti i docenti universitari e non solo ai professori, al fine di evitare disparità di trattamento.

Il senatore DE MARTINO è dell'avviso che la suddetta previsione debba essere valutata con riferimento alla situazione di tutti i dipendenti pubblici.

Il senatore VILLONE esprime la propria contrarietà sul comma 3 dell'articolo 5, nella parte in cui viene stabilito il diritto all'assunzione per una determinata categoria di soggetti. A suo avviso si tratta di un pericoloso precedente di non osservanza della previsione costituzionale che richiede l'assunzione in seguito ad un concorso pubblico.

Manifesta riserve anche sul limite di cui all'articolo 8, comma 5, del 30 per cento delle nuove contribuzioni per gli interventi a favore degli studenti che hanno diritto alle borse di studio. Sarebbe preferibile demandare tale materia all'autonomia degli atenei.

Considera opportuno, infine, approfondire il contenuto dell'articolo 9 al fine di valutare le norme concernenti gli organi collegiali tenendo conto della autonomia delle università.

Il presidente PERLINGIERI condivide le osservazioni formulate dal senatore Villone. Sottolinea come la percentuale di studenti destinatari degli interventi previsti dall'articolo 8, comma 5, non sia uguale in tutte le università.

Il senatore MENSORIO dichiara di non concordare con la previsione dell'articolo 17 sulla ammissione alle scuole di specializzazione per i medici.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole, osservando che l'articolo 2, comma 3, dovrebbe riguardare tutti i docenti universitari, che l'articolo 5, comma 3, andrebbe riformulato tenendo conto della necessità di procedere alle assunzioni solo dopo l'espletamento del concorso pubblico, che l'articolo 8, comma 5, stabilisce un limite eccessivamente rigido per gli interventi a favore degli studenti e che occorrerebbe riconsiderare le previsioni dell'articolo 9 al fine di valutare le esigenze di autonomia delle università.

(562) DANIELE GALDI ed altri - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore GUBBINI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(642) CAMO ed altri - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il senatore VILLONE propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MENSORIO, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

I senatori GUBBINI e VILLONE dichiarano di astenersi.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 10,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 15,30

Integrazione dell'Ufficio di presidenza

Elezione di un senatore Segretario.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modifica dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- TAMPONI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto della regione Sardegna (215).
- CHERCHI ed altri. - Integrazione dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche (650).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana (693).
- DE NOTARIS ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII*, n. 7).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e DI BELLA. - Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).
- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).
- MANCONI. - Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale e del finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali (141).
 - SALVI ed altri. - Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione (164).
 - LAFORGIA. - Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (871).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).

II. Esame del disegno di legge:

- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).

III. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO e altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).

DIFESA (4°)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 15

Integrazione dell'ufficio di presidenza

Elezione di un vice presidente e di un senatore segretario.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1995, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 9,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1045).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAVITELLI ed altri. — Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi (893).
- PRESTI ed altri. — Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. — Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
- FAGNI e altri. — Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI ed altri. - Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli (614).
- PETRICCA. - Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Pubblico registro automobilistico (657).

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., rese nella seduta del 20 ottobre 1994.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 15

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Misure intese a favorire nuova occupazione (781).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).

III. Esame del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei paesi non appartenenti alla Comunità europea.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (379).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 27 ottobre 1994, ore 15,30

Audizione del generale Giovanni Verdicchio, Direttore della DIA.
